



LEGGE 23 LUGLIO 2010 N.129

DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dal Decreto - Legge 2 settembre 2010 n.150, dal Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179, dal Decreto - Legge 24 febbraio 2011 n.36, dalla Legge 31 marzo 2014 n. 40 e dalla Legge 1 luglio 2015 n.101

(Aggiornato al 26 marzo 2018)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO E NELLE ALTRE NORME IN MATERIA

[Legge 21 dicembre 2017 n.147](#)
[Legge 29 settembre 2017 n.115](#)
[Legge 7 agosto 2017 n.94](#)
[Decreto Delegato 26 ottobre 2017 n.121](#)
[Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.76](#)
[Decreto Delegato 7 aprile 2017 n.41](#)
[Regolamento 10 agosto 2017 n.8](#)
[Legge 21 dicembre 2016 n. 144](#)
[Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.122](#)
[Decreto Delegato 9 dicembre 2015 n. 179](#)
[Legge 1 luglio 2015 n.101](#)
[Decreto Delegato 29 dicembre 2015 n.195](#)
[Decreto Delegato 28 ottobre 2014 n.170](#)
[Legge 31 marzo 2014 n.40](#)
[Legge 16 dicembre 2013 n.166](#)
[Legge 31 ottobre 2013 n.153](#)
[Decreto Delegato 24 ottobre 2013 n.135](#)
[Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.95](#)
[Legge 27 giugno 2013 n.71](#)
[Legge 29 maggio 2013 n.58](#)
[Legge 21 dicembre 2012 n.150](#)
[Legge 10 agosto 2012 n.122](#)
[Legge 22 dicembre 2011 n.200](#)
[Decreto - Legge 27 ottobre 2011 n.173](#)
[Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n.163](#)
[Legge 5 ottobre 2011 n.159](#)
[Decreto Delegato 1 giugno 2011 n.94](#)
[Decreto - Legge 19 maggio 2011 n.82](#)
[Decreto - Legge 24 febbraio 2011 n.36](#)
[Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179](#)
[Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172](#)
[Decreto - Legge 2 settembre 2010 n.150](#)
[Legge 26 luglio 2010 n.130](#)
[Legge 23 luglio 2010 n.129](#)
[Legge 7 giugno 2010 n.98](#)



[Legge 31 marzo 2010 n.73](#)
[Legge 18 giugno 2008 n.95](#)
[Legge 17 giugno 2008 n.92](#)
[Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116](#)
[Legge 23 febbraio 2006 n.47](#)
[Legge 27 gennaio 2006 n.22](#)
[Legge 17 novembre 2005 n.165](#)
[Legge 28 ottobre 2005 n.148](#)
[Legge 20 luglio 2005 n.115](#)
[Decreto Delegato 11 luglio 2005 n.109](#)
[Legge 29 giugno 2005 n.96](#)
[Decreto 28 dicembre 2004 n.179](#)
[Legge 25 maggio 2004 n.70](#)
[Legge 18 dicembre 2003 n.165](#)
[Decreto 1 febbraio 2002 n.9](#)
[Legge 25 luglio 2000 n.67](#)
[Legge 25 luglio 2000 n.65](#)
[Legge 28 aprile 1999 n.53](#)
[Legge 23 maggio 1995 n.70](#)
[Legge 1 luglio 1992 n.52](#)
[Legge 29 novembre 1991 n.149](#)
[Legge 20 febbraio 1991 n.28](#)
[Legge 31 ottobre 1990 n.125](#)
[Legge 13 giugno 1990 n.68](#)
[Legge 25 gennaio 1990 n.10](#)
[Legge 28 giugno 1989 n.68](#)
[Legge 12 maggio 1989 n.53](#)
[Legge 31 ottobre 1988 n.108](#)
[Legge 21 ottobre 1988 n.105](#)
[Legge 20 maggio 1985 n.63](#)
[Legge 22 dicembre 1972 n.40](#)
[Legge 8 giugno 1965 n.18](#)
[Legge 17 febbraio 1961 n.7](#)



LEGGE 23 LUGLIO 2010 N.129

DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dal Decreto - Legge 2 settembre 2010 n.150, dal Decreto - Legge 5 novembre 2010 n.179, dal Decreto - Legge 24 febbraio 2011 n.36, dalla Legge 31 marzo 2014 n. 40 e dalla Legge 1 luglio 2015 n.101

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. [ABROGATO]¹

¹ **Testo originario (Legge n.129/2010):**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le licenze per l'esercizio di attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali e intende promuovere un sistema economico fatto di imprese che si sostanziano di mezzi e persone creando sviluppo e occupazione.

Art. 2

(Licenza)

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono esercitare un'attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese, devono essere a ciò abilitate da apposita licenza.

Art. 3

(Cumulo delle licenze)

1. Ogni operatore economico può essere titolare di una sola licenza salvo le esplicite compatibilità previste da leggi speciali.

Art. 4

(Licenze industriali, di servizio, artigianali e commerciali)

1. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività industriale quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione e/o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari.

2. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività di servizio quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente una attività economica organizzata al fine di erogare servizi ad eccezione delle attività di cui al 3° o 4° comma del presente articolo.

3. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività artigianale, quelle regolate dalla Legge 25 gennaio 1990 n. 10 e successive modifiche.

4. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività commerciale quelle che permettono l'esercizio delle attività regolate dalla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche.

Art. 5

(Tassa licenza)

1. Tutte le attività economiche organizzate in forma di impresa sono soggette alle tasse di rilascio della licenza e negli esercizi successivi alla tassa annuale di licenza nella misura stabilita dall'Allegato B alla presente legge.

2. La tassa è sempre dovuta per intero.

Art. 6

(Categorie esenti dall'obbligo di munirsi di licenza)



TITOLO II

RILASCIO DELLA LICENZA

[ABROGATO]²

1. Dalla disposizione di cui all'articolo 2 sono esenti:

- a) tutti i produttori agricoli che vendono i loro prodotti stagionalmente nel proprio fondo e non esercitano attività di compravendita di prodotti altrui;
- b) istituzioni ed Enti statali; associazioni e fondazioni ed altri enti senza scopo di lucro;
- c) tutte le altre attività disciplinate da specifiche normative che non prevedono il possesso di una licenza per il loro esercizio.

Modifiche legislative:

Legge 31 marzo 2014 n. 40, Articolo 41, comma 1:

1. Sono abrogati:

- la Legge 31 ottobre 1988 n.108;
- il Decreto-Legge 5 novembre 2010 n.179 fatto salvo quanto disposto all'articolo 40, commi 5 e 6 della presente legge;
- i Titoli I, II, III, IV, VI e VIII della Legge 23 luglio 2010 n.129 e gli Allegati A e B.

Non vi è riviviscenza delle norme ivi abrogate.

2. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata dalla presente legge e in contrasto con una disposizione di quest'ultima è da intendersi abrogata.

² **Testo originario (Legge n.129/2010):**

Art.7

(Requisiti per l'ottenimento della licenza individuale)

1. Può ottenere una licenza individuale chi:

- a) è residente nella Repubblica di San Marino;
- b) ha la capacità civile;
- c) non ha riportato condanne in Repubblica o all'estero per reati non colposi contro il patrimonio, contro la fede pubblica e/o contro l'economia pubblica, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni; non ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o non ha in corso un processo penale di merito per associazione per delinquere di stampo malavitoso, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura e traffico di sostanze stupefacenti; non ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, bancarotta fraudolenta; chi non ha riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente, per omicidio e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, una ulteriore condanna anche non definitiva per il medesimo reato;
- d) non risulti sottoposto ad una procedura di concorso di creditori ovvero ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri;
- e) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali.

2. I suddetti requisiti possono essere certificati con la dichiarazione di cui alla Legge 21 ottobre 1988 n.105.

Art. 8

(Requisiti per l'ottenimento della licenza da parte di persone giuridiche)

1. Può ottenere una licenza la persona giuridica che sia validamente iscritta a norma della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.

Art.9

(Prima fase della procedura per rilascio della licenza)



1. La licenza viene rilasciata previa presentazione di una specifica richiesta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La richiesta deve indicare:

- a) le generalità del titolare della licenza, persona fisica o giuridica;
- b) l'oggetto della licenza, che deve essere lecito, possibile, determinato, coerente e riferito all'effettiva attività che si andrà a porre in essere. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, l'oggetto della licenza coincide con l'oggetto sociale, salvo la scelta dell'operatore economico di attivare solo una parte dello stesso, fermo restando il regime con cui si è costituita la persona giuridica. Nel caso il richiedente sia una persona fisica, la determinazione dell'oggetto della licenza avviene secondo quanto stabilito all'Allegato A della presente legge;
- c) la sede in cui verrà svolta l'attività, riportando gli estremi identificatori dell'ultimo progetto approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all'attività medesima e i relativi mq. Tale indicazione può essere omessa dal richiedente una licenza individuale che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata al comma 2 dell'articolo 26 della presente legge.

2. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevuta la richiesta per il rilascio della licenza procede all'esame della stessa ed entro 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, comunica all'interessato l'accogliibilità della domanda ovvero l'eventuale irregolarità della stessa. In tale ultimo caso il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio concede un termine non superiore a 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità della domanda per regolarizzare la stessa, decorso il quale infruttuosamente, la domanda è rigettata con provvedimento motivato.

3. La domanda per il rilascio della licenza richiesta viene rigettata con provvedimento motivato per uno o più dei seguenti motivi:

- a) vizi formali della domanda;
- b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui ai precedenti articoli 7 e 8;
- c) mancanza di uno dei requisiti dell'oggetto della licenza così come indicati al punto b) del precedente comma 1;
- d) inidoneità dei locali.

Art. 10

(Seconda fase della procedura per rilascio della licenza)

1. Con la comunicazione dell'accogliibilità della domanda, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede altresì a richiedere all'interessato.

- a) gli estremi identificatori del contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare o di comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Ipotecche relativo ai locali con destinazione d'uso conforme alla tipologia di attività indicata nell'oggetto della licenza richiesta, ovvero la dichiarazione di essere il proprietario o l'usufruttuario per l'intera quota di locali idonei da parte del richiedente la licenza. Il contratto di comodato è consentito solo nell'ipotesi in cui i locali destinati a sede dell'impresa, siano di proprietà di uno dei soci e risultino dichiarati nell'atto costitutivo o nella delibera di aumento di capitale se trattasi di persona giuridica ovvero, se trattasi di persona fisica, del coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Il contratto ovvero la dichiarazione del proprietario o dell'usufruttuario, deve contenere l'indicazione del Foglio, Particella, Subalterno, Unità immobiliare nonché dei mq dei locali;
- b) dichiarazione del pagamento della tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'Allegato "B" alla presente legge, con indicazione della relativa ricevuta di pagamento;
- c) eventuale ditta di cui al successivo articolo 16;
- d) estremi identificatori delle autorizzazioni richieste e ottenute, previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si andrà a svolgere.

2. Inoltre, in caso di licenza individuale occorre depositare:

- a) eventuali certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti dall'Allegato A alla presente legge e da leggi speciali;
- b) dichiarazione di non occupazione;
- c) dichiarazione di non essere un libero professionista.



3. Il mancato deposito della documentazione di cui ai commi che precedono entro 12 mesi dalla comunicazione dell'accogliibilità della domanda da parte del Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta l'automatica decadenza della istanza in corso determinando quindi la necessità per il richiedente di avanzare eventuale nuova domanda.
4. Il codice statistico che classifica l'attività oggetto della licenza viene assegnato dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
5. La licenza è rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione completa di cui ai precedenti commi 1 e 2. La licenza viene consegnata tramite la Polizia Civile.

Art.11

(Apertura di una stabile organizzazione e autorizzazione allo svolgimento di attività di carattere economico)

1. La società estera che intende aprire una stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino deve procedere alla costituzione della stessa presso Notaio sammarinese, e nominare un rappresentante a San Marino che avrà gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un amministratore unico.
2. Non può costituire una stabile organizzazione la società estera i cui soci e/o i cui organi amministrativi, siano "Soggetti inidonei" secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni.
3. È prevista l'esclusione dell'apertura di una stabile organizzazione per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla Leggi 25 gennaio 1990 n. 10 e 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche e dal Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 116 e successive modifiche.
4. La Società estera per ottenere da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, l'autorizzazione allo svolgimento di una determinata attività economica, dovrà presentare presso lo stesso Ufficio, la relativa domanda indicante:
 - a) la propria denominazione, sede, legale rappresentante, oggetto sociale, e capitale sociale;
 - b) attività del proprio oggetto sociale che andrà ad implementare in territorio sammarinese;
 - c) la sede in cui verrà svolta l'attività, riportando gli estremi identificatori dell'ultimo progetto approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all'attività medesima e i relativi mq.
5. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
 - a) certificato di vigenza della società o documento equipollente;
 - b) copia autentica dello statuto sociale;
 - c) copia autentica dell'atto costitutivo di stabile organizzazione. Se i dati relativi alla nomina del rappresentante a San Marino non sono contenuti nell'atto costitutivo di stabile organizzazione, andrà depositato anche il relativo atto di nomina, in copia autentica.
6. Agli atti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana con asseverazione.
7. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevuta la richiesta per l'esercizio di una attività economica da parte di una stabile organizzazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, procede all'esame della domanda ed entro 5 giorni lavorativi dal deposito della stessa, con provvedimento motivato, comunica all'interessato l'accogliibilità o il rigetto della domanda.
8. Il rigetto della domanda per il rilascio della autorizzazione è ammesso per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) vizi formali della domanda;
 - b) mancanza della documentazione e dei certificati di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6;
 - c) funzione urbanistica della sede non adeguata alla tipologia di attività indicata al punto b) del precedente comma 4.
9. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può concedere un termine non superiore a 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità della domanda, per regolarizzare la stessa, decorso il quale infruttuosamente, la domanda è respinta.
10. Con la comunicazione della accogliibilità della domanda, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede altresì a richiedere all'interessato:



-
- a) gli estremi identificatori del contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Ipotecche, relativo ai locali con destinazione d'uso conforme alla tipologia di attività indicata nell'autorizzazione richiesta, ovvero la dichiarazione di essere il proprietario o l'usufruttuario per l'intera quota dei locali idonei da parte del richiedente l'autorizzazione. Il contratto di comodato è consentito solo nell'ipotesi in cui i locali destinati a sede dell'impresa, siano di proprietà di uno dei soci e risultino dichiarati nell'atto costitutivo o nella delibera di aumento di capitale. Il contratto deve contenere l'indicazione del Foglio, Particella, Subalterno, Unità immobiliare nonché dei mq dei locali;
- b) dichiarazione del pagamento della tassa per il rilascio dell'autorizzazione così come previsto dall'Allegato "B" alla presente legge, con indicazione della relativa ricevuta di pagamento;
- c) eventuale ditta di cui al successivo articolo 16;
- d) estremi identificatori delle autorizzazioni richieste e ottenute, previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si andrà a svolgere.
11. Il mancato deposito della documentazione di cui al precedente comma, entro 12 mesi dall'avvenuta comunicazione di accoglibilità della domanda da parte del Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta l'automatica decadenza della istanza in corso con obbligo per il richiedente di avanzare eventuale nuova domanda.
12. L'autorizzazione è rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione completa di cui al precedente comma 10 e viene consegnata tramite Polizia Civile.
13. Sul documento di autorizzazione viene annotato anche il codice statistico assegnato direttamente dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio alla stabile organizzazione.
14. L'autorizzazione ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno e può essere rinnovata con il pagamento della relativa tassa.
15. La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio.

Art. 12

(Obblighi inerenti le sedi delle attività economiche)

1. Gli Operatori Economici hanno l'obbligo di adottare e aggiornare una segnaletica che permetta di individuare chiaramente la propria sede.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 200,00.

Art. 13

(Sedi secondarie)

1. L'Operatore Economico che intenda aprire una sede secondaria deve avere almeno un dipendente.
2. L'apertura di ulteriori sedi secondarie è vincolata ad un numero di dipendenti corrispondente al numero di ulteriori sedi aperte, che comunque non possono eccedere il numero di 5 compresa la sede legale.
3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio autorizza l'apertura delle sedi secondarie se sussistono i requisiti di fatto di cui ai commi precedenti e se i locali indicati come sede secondaria sono idonei allo svolgimento dell'attività indicata dal richiedente nella domanda stessa.
4. Il diniego di apertura di una sede secondaria non ha alcuna conseguenza sulla licenza dell'Operatore Economico.
5. L'Operatore Economico, nel caso si trovi a non avere più il numero di dipendenti richiesto per l'apertura di una o più sedi secondarie, deve reintegrare le unità lavorative mancanti entro 60 giorni lavorativi dall'interruzione del rapporto di lavoro. L'inadempimento di tale obbligo comporta la revoca dell'autorizzazione all'apertura della sede o delle sedi secondarie.

Art. 14

(Trasferimento di sede)



1. Il trasferimento di sede degli Operatori Economici, è autorizzato dietro presentazione di apposita domanda all'Ufficio Industria e Artigianato, indicante quanto previsto nel punto c) del comma 1 dell'articolo 9 della presente legge.
2. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevuta la domanda procede all'esame della stessa ed entro 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, con provvedimento motivato comunicherà all'interessato l'accogliibilità o il rigetto della domanda.
3. I motivi di rigetto della domanda sono quelli previsti ai punti a) e d) del comma 3 dell'articolo 9 della presente legge.
4. Con la comunicazione della accogliibilità della domanda, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede altresì a richiedere all'interessato quanto previsto al punto a) del comma 1 dell'articolo 10 della presente legge e la dichiarazione del pagamento della relativa tassa prevista dall'Allegato B alla presente legge.
5. Il trasferimento sede è autorizzato entro 5 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione di cui al precedente comma e dall'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni richieste da leggi speciali.
6. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio provvede a comunicare alla Cancelleria commerciale del Tribunale Unico l'avvenuto trasferimento di sede entro 2 giorni dall'accoglimento della domanda ad esso relativa. La persona giuridica deve provvedere alla modifica statutaria della sede, nella prima assemblea utile dopo l'autorizzazione al trasferimento.

Art. 15

(Domiciliazione)

1. È consentita la domiciliazione presso studi professionali esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) attività immobiliare;
 - b) attività di supporto ai liberi professionisti.
2. È consentita la domiciliazione di Holding presso la sede di società facenti capo al gruppo.
3. Ad ogni abitabilità non possono corrispondere più di 2 domiciliazioni.
4. La tipologia delle attività per cui è consentita la domiciliazione presso gli studi professionali è modificabile con decreto delegato.

Art. 16

(Uso della ditta)

1. È istituito presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il Registro delle Ditte. Al momento del rilascio della licenza l'Ufficio provvede a iscrivere la Denominazione sociale o la Ragione sociale o il nome del titolare della licenza individuale, in detto Registro.
2. L'Operatore Economico che intende svolgere la propria attività con una ditta diversa da quella indicata nella licenza, deve comunicare l'uso di tale ditta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, il quale provvede alla registrazione della ditta nell'apposito Registro.
3. Le registrazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere effettuate dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio solo qualora le ditte comunicate non risultino registrate precedentemente da altri soggetti.

Art. 17

(Assegnazione del Codice Operatore Economico)

1. Con la comunicazione dell'accogliibilità della domanda, alle persone giuridiche viene assegnato il Codice Operatore Economico con il quale possono esclusivamente: stipulare e registrare un contratto di locazione, di subentro a contratto di locazione finanziaria immobiliare o di comodato; attivare utenze del gas, della luce, dell'acqua e telefoniche e procedere all'acquisto di beni strumentali. L'utilizzo del Codice Operatore Economico al di fuori dei casi qui previsti configura l'esercizio abusivo di attività economiche di cui al successivo articolo 25.
2. Per le persone fisiche, il rilascio del Codice Operatore Economico, avverrà esclusivamente al momento del rilascio della licenza.



Art. 18

(Sospensione e riattivazione)

1. La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza.
2. L'Operatore Economico può sospendere l'esercizio della propria attività per un periodo massimo di 24 mesi, previa comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. Le licenze sospese vengono riattivate solo dopo avere verificato il pagamento delle tasse sui provvedimenti societari nel caso si tratti di persona giuridica e/o il pagamento delle eventuali tasse di licenza non pagate.
4. La riattivazione della licenza comporta l'esercizio effettivo della attività senza possibilità di nuova sospensione prima della decorrenza di 12 mesi dalla data della riattivazione, pena la decadenza della licenza stessa.

Art. 19

(Rinuncia)

1. Chi intende rinunciare alla licenza deve presentare atto di rinuncia scritto all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. In caso di rinuncia il titolare sarà egualmente soggetto al pagamento dell'intera tassa annuale dell'anno in corso.
3. Se per due anni consecutivi l'esercizio della licenza è interrotto, dopo il termine ultimo per la riattivazione, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio invierà formale comunicazione dell'avvenuto superamento del periodo di due anni, e indicherà all'Operatore economico la possibilità di riattivare la licenza entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione pagando € 3.000,00 entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, € 5.000,00 entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, € 9.000,00 entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine la licenza stessa si intende rinunciata, salvo restando l'obbligo di pagare la tassa annuale per tutto detto periodo anche nel caso in cui non sia stata esercitata.

Art. 20

(Ricorsi)

1. I provvedimenti previsti dalla presente legge sono impugnabili ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

Modifiche legislative:

Decreto-Legge 2 settembre 2010 n.150, Articolo 3:

Il comma 1, dell'articolo 7 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è così integrato:

"f) nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda per la licenza non sia stato socio e/o amministratore di società sammarinesi messe in liquidazione a seguito di revoca della licenza oppure di almeno due società sammarinesi messe in liquidazione volontaria e non;"

Decreto-Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 6:

Il punto c), comma 1, dell'articolo 7 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è sostituito dal seguente:

"c) non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;"

Il comma 1, dell'articolo 7 della Legge 23 luglio 2010 n.129 e successive modifiche è integrato dal seguente:



"f) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo."

Decreto-Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 7:

L'articolo 9 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è sostituito dal seguente:

1. la licenza viene rilasciata previa presentazione di una specifica richiesta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. La richiesta deve indicare:

- a) le generalità del titolare della licenza, persona fisica o giuridica;
- b) l'oggetto della licenza, che deve essere lecito, possibile, determinato, coerente e riferito all'effettiva attività che si andrà a porre in essere. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, l'oggetto della licenza coincide con l'oggetto sociale, salvo la scelta dell'operatore economico di attivare solo una parte dello stesso, fermo restando il regime con cui si è costituita la persona giuridica. Nel caso il richiedente sia una persona fisica, la determinazione dell'oggetto della licenza avviene secondo quanto stabilito all'Allegato A della presente legge;
- c) la sede in cui verrà svolta l'attività, consegnando una copia conforme rilasciata dall'Ufficio Urbanistica, dell'ultimo progetto approvato, allibramento catastale ed elenco vani, o riportando gli estremi catastali e gli estremi identificatori dell'ultimo progetto approvato ovvero del progetto di variante in corso dei locali adibiti all'attività medesima, i relativi mq e la funzione e attività insediabili nei locali come previste dal progetto. Tale indicazione può essere omessa dal richiedente una licenza individuale che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata al comma 2 dell'articolo 26 della presente legge.

2. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ricevuta la richiesta per il rilascio della licenza procede all'esame della stessa ed entro 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, comunica all'interessato l'accogliibilità della domanda ovvero l'eventuale irregolarità della stessa. In tale ultimo caso il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio concede un termine non superiore a 30 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità della domanda per regolarizzare la stessa, decorso il quale infruttuosamente, la domanda è rigettata con provvedimento motivato.

3. La domanda per il rilascio della licenza richiesta viene rigettata con provvedimento motivato per uno o più dei seguenti motivi:

- a) vizi formali della domanda;
- b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui ai precedenti articoli 7 e 8;
- c) mancanza di uno dei requisiti dell'oggetto della licenza così come indicati al punto b) del precedente comma 1;
- d) funzione, così come indicata al comma 1, punto c), primo periodo, non compatibile con l'attività costituente oggetto della licenza.

Decreto-Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 8:

Il comma 1, dell'articolo 10 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è così integrato:

"e) certificato di conformità edilizia".

Decreto-Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 17, comma 3:

3. È abrogato il Decreto - Legge 2 settembre 2010 n. 150; sino all'entrata in vigore del presente decreto restano pertanto in vigore le norme previgenti al decreto medesimo. È fatta salva la validità degli atti compiuti conformemente allo stesso.

Decreto-Legge 24 febbraio 2011 n.36, Articolo 13:

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 è sostituito dal seguente:



TITOLO III

TRASFERIMENTO A TERZI DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

[ABROGATO]³

"1. Può aprire una stabile organizzazione nella Repubblica di San Marino solo una società estera di capitali o di persone. La società che intende aprire una stabile organizzazione deve procedere alla costituzione della stessa presso Notaio sammarinese e nominare un rappresentante a San Marino che avrà gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un amministratore unico."

2. Il punto a) comma 4, dell'articolo 11 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 è sostituito dal seguente:

"a) la propria denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante, oggetto sociale e capitale sociale;"

Legge 31 marzo 2014 n. 40, Articolo 41, comma 1 (Vedere nota n.1).

³ Testo originario (Legge n.129/2010):

Art. 21

(Trasferimento della licenza in favore di persone fisiche o giuridiche)

1. Il trasferimento della titolarità della licenza può essere concesso a persone fisiche o giuridiche che abbiano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi per l'autorizzazione della medesima licenza.

2. Il trasferimento della titolarità della licenza compete all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e può avvenire mediante:

a) trasferimento della proprietà dell'azienda per atto fra vivi, regolarmente registrato, di compravendita oppure di donazione;

b) trasferimento della proprietà dell'azienda per successione a causa di morte, previa presentazione della documentazione attestante il diritto all'eredità e l'assolvimento degli obblighi fiscali inerenti;

c) trasferimento dell'azienda mediante atto regolarmente registrato di affitto avente efficacia temporanea; in tal caso il trasferimento della titolarità della licenza ha efficacia temporanea corrispondentemente ai termini del contratto stesso. Qualora il titolare della licenza trasferisca solo parte dell'attività oggetto della stessa, può continuare a svolgere l'attività non trasferita, chiedendo una licenza a tempo determinato di tipologia conforme all'attività che continuerà a svolgere. Se il titolare non procede a tale richiesta la sua licenza verrà sospesa. La durata della licenza a tempo determinato è la medesima di quella del contratto d'affitto a cui si riferisce.

3. L'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza viene concessa con atto motivato dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, previa presentazione di istanza da parte dell'interessato. Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 7 o 8. L'istanza deve inoltre essere corredata di tutta la documentazione attestante il trasferimento di titolarità ai sensi dei punti a), b) o c) del precedente comma.

4. La richiesta di trasferimento della licenza a titolo di successione deve essere richiesta, da parte dell'erede o del legatario, a pena di decadenza, entro i 30 giorni lavorativi dalla denuncia di successione.

5. Nel caso di successione a causa di morte è consentita, su domanda degli eredi, la prosecuzione provvisoria dell'attività sino a che i subentranti non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente legge. In ogni caso tale periodo non può essere superiore a 12 mesi dal decesso del precedente titolare, pena la decadenza della licenza. Il trasferimento di titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente legge deve essere concesso entro 5 giorni lavorativi dalla data della presentazione della domanda.

6. L'eventuale diniego motivato da parte del Dirigente dell'Industria, Artigianato e Commercio al trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere comunicato all'interessato nello stesso termine di 5 giorni lavorativi a far data dalla presentazione della domanda. Il diniego



TITOLO IV

CONTROLLO E SANZIONI

[ABROGATO] ⁴

potrà essere opposto nei casi di vizi formali dell'istanza di trasferimento ovvero per mancanza dei documenti e delle condizioni essenziali al trasferimento ovvero mancanza dei requisiti per il rilascio della licenza ed infine quando risulti che il richiedente sia titolare di altre licenze, salvo esplicita compatibilità prevista da legge speciale.

Art. 22

(Morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare la licenza può essere intestata all'erede o legatario, sempre che abbia i requisiti richiesti per il rilascio della licenza.
2. L'annotazione recante il trasferimento della licenza a titolo di successione deve essere richiesta, da parte dell'erede o del legatario, a pena di decadenza, entro i 30 giorni lavorativi dalla denuncia di successione.

Art. 23

(Cessione di azienda o di ramo di azienda)

1. Con la stipulazione del contratto di cessione d'azienda, i crediti si trasferiscono in capo al cessionario. Il contratto di cessione deve essere depositato presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e il deposito tiene luogo delle notificazioni ai debitori ceduti.
2. Il contraente ceduto ha facoltà di recedere per giusta causa, dai contratti in corso d'esecuzione, entro 90 giorni dal deposito del contratto di cessione presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
3. Nel caso in cui il cessionario sia una società, il cedente risponde di tutti i debiti in solido con cessionario.
4. Nel caso in cui il cessionario sia una persona fisica, il cedente risponde esclusivamente per i debiti risultanti nel contratto di cessione d'azienda mentre il cessionario risponde in toto.

Modifiche legislative:

Legge 31 marzo 2014 n. 40, Articolo 41, comma 1 (Vedere nota n.1).

⁴ **Testo originario (Legge n.129/2010):**

Art. 24

(Vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti l'Industria, i Servizi, l'Artigianato e il Commercio)

1. All'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti l'Industria, i Servizi, l'Artigianato e il Commercio.
2. Esso procede di propria iniziativa o su segnalazione, avvalendosi dei Corpi di Polizia.
3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di:
 - a) promuovere indagini;
 - b) svolgere accertamenti;
 - c) formulare pareri;
 - d) impartire prescrizioni;
 - e) emanare disposizioni immediatamente esecutive e ordinanze.
4. Può adottare provvedimenti cautelari per interrompere o assicurare la prova di fatti o comportamenti illeciti di carattere amministrativo, compreso il sequestro di merci e documenti.
5. Ai fini previsti dai commi precedenti:
 - a) gli organi di polizia hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio i fatti che costituiscono illeciti amministrativi in materia di industria,



-
- servizi, artigianato e commercio, e di trasmettere allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dall' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dall'Ufficio;
- b) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha potere di ordinanza per assicurare che le attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali, si svolgano in modo conforme alle leggi dello Stato, alle convenzioni ed accordi internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi dell'autorità: a questo scopo l'Ufficio emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68;
- c) l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio segnala agli altri Uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova.
- d) Gli Uffici della Pubblica Amministrazione che nello svolgimento delle proprie funzioni riscontrino irregolarità nell'operato dei soggetti titolari di licenza, hanno l'obbligo di segnalarle all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
6. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio predispone, di concerto con il Dirigente dell'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività Economiche, un dettagliato prospetto dei controlli che andrà ad effettuare nel nuovo anno, indicando gli obiettivi che intende perseguire, i criteri secondo cui eseguirà controlli e la loro cadenza. Tale prospetto è consegnato al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio che lo illustra ai membri del Congresso di Stato entro il 15 dicembre.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio consegnerà al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, una relazione dettagliata, insieme al Dirigente dell'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività Economiche, sul raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, e gli esiti dei controlli effettuati nell'anno precedente.
8. Tale relazione è comunicata al Congresso di Stato entro il 15 febbraio.
9. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio applica le sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni accessorie comminate per gli illeciti amministrativi di cui alla presente legge e delle leggi in materia di industria, servizi, artigianato e commercio.
10. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio effettua controlli sulla sede dell'operatore economico a mezzo delle forze di Polizia.

Art. 25

(Sanzioni in caso di esercizio abusivo di attività economiche)

1. A chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio senza licenza è comminata una sanzione amministrativa pari al doppio del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza.
2. A chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio al di fuori del proprio oggetto di licenza è comminata una sanzione amministrativa pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta fuori dal proprio oggetto di licenza.
3. Chiunque svolga attività di Industria, Servizio, Artigianato e Commercio mentre ha la licenza sospesa è punito con la sanzione amministrativa di cui al precedente comma 1.
4. In tutti i casi di esercizio abusivo di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ordina la cessazione dell'attività adottando i provvedimenti cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti, ovvero il sequestro ai fini di confisca; il provvedimento è immediatamente esecutivo nonostante gravame.
5. Quando l'attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale sia svolta senza licenza, con la sanzione amministrativa è sempre disposta la confisca della merce di proprietà del colpevole. Se la merce non è di proprietà dell'agente ovvero l'infrazione riguarda servizi, come pure quando l'attività industriale, artigianale o commerciale, è svolta in relazione a beni diversi da quelli contemplati dalla licenza, in luogo della confisca si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita. Si considerano di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si



procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Art. 26

(Sospensioni e revoche)

1. La sospensione d'ufficio della licenza avviene nei seguenti casi:

- a) trascorsi 90 giorni dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza verrà sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto con le maggiorazioni previste nell'Allegato "B" alla presente legge. Comunque trascorsi 180 giorni dal termine previsto per il regolare pagamento della licenza, la licenza verrà revocata;
- b) scadenza, recesso o disdetta del contratto di locazione, di leasing o di comodato relativo alla sede principale dell'Operatore Economico. La licenza verrà riattivata al momento della stipula del nuovo contratto che comunque dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla scadenza, recesso o disdetta del precedente contratto, pena la revoca della licenza;
- c) ingiustificata chiusura della sede legale dell'Operatore Economico e/o dei locali destinati all'esercizio dell'attività economica, per un periodo superiore a 90 giorni;
- d) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica;
- e) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a consegnare la licenza, così come previsto dall'articolo 10 comma 5 della presente legge, entro 2 mesi dalla data del suo rilascio, per assenza ingiustificata dell'Operatore Economico;
- f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.

2. Con la licenza sospesa, la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:

- a) per le persone giuridiche rimane, a tutti gli effetti, la sede legale della Società qualora non diversamente indicato;
- b) per i residenti, la propria abitazione;
- c) per i non residenti, lo studio di un Dottore Commercialista, di un Ragioniere Commercialista o un Avvocato e Notaio, iscritto all'Albo professionale, in cui devono formalmente eleggere il domicilio;
- d) in difetto, ad valvas.

3. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica.

4. Ogni altra inosservanza alla presente legge, alle normative in materia di industria, servizi, artigianato e commercio e alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00 tenuto conto della gravità dell'infrazione.

Art. 27

(Recidiva ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

1. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a € 5.000,00, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa.

2. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

3. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 1, commette una ulteriore violazione amministrativa, sarà soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da 3 a 90 giorni.

4. A garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate per inosservanza della presente legge, il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti a qualsiasi titolo in azienda.



TITOLO V NUCLEO ANTIFRODE

Art. 30 (Nucleo antifrode)

1. Nell'ambito del corpo della Polizia Civile viene costituito il "Nucleo antifrode" che ha il compito di prevenire e contrastare le frodi fiscali, le truffe, le distorsioni e le anomalie in materia di interscambio.
2. Compete al Direttore del Dipartimento di Polizia, al Coordinatore Dipartimento Attività Produttive e al Dirigente dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività

-
5. Il titolare della licenza o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del sequestro.
 6. La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa sull'industria, servizi, artigianato e commercio. La responsabilità é solidale e senza beneficio di preventiva escussione.

Art. 28

(Visto merci a operatori economici con licenza sospesa o revocata)

1. Gli operatori economici a cui viene sospesa la licenza, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata che comunica il provvedimento di sospensione, devono stilare e depositare presso l'Ufficio Tributario, un elenco di tutte le merci già ordinate, e quindi in arrivo, dall'estero. Solo le merci contenute in tale elenco e di carattere deperibile potranno essere introdotte in territorio e rivendute.
2. Le merci introdotte a San Marino destinate ad un operatore economico che ha subito la revoca della licenza vengono sottoposte a sequestro.

Art. 29

(Comunicazioni delle sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative vengono notificate con Raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite Polizia Civile, nella sede legale dell'Operatore Economico ovvero dove questi abbia eletto domicilio o, in difetto, ad valvas.

Modifiche legislative:

Decreto-Legge 2 settembre 2010 n.150 (Abrogato dal Decreto-Legge n.179/2010, Articolo 17, comma 3, vedere nota n. 2), Articolo 4:

Il comma 1, dell'articolo 26 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è così integrato:

"g) il soggetto titolare di licenza, a seguito di provvedimento giudiziario, rientri nelle ipotesi delineate nei punti c) o d), comma 1, dell'articolo 7 della presente legge. La licenza viene revocata nel caso di sentenza definitiva."

Decreto-Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 9:

Il comma 1, dell'articolo 26 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è integrato dal seguente:

"g) qualora il soggetto titolare di licenza, a seguito di provvedimento giudiziario, versi nella condizione di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 7 o abbia riportato una condanna anche non definitiva o sia stato rinviato a giudizio per un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. La licenza viene revocata nel caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto c) comma 1, dell'articolo 7."

Legge 31 marzo 2014 n. 40, Articolo 41, comma 1 (Vedere nota n.1).



economiche, di individuare, su indicazione del Comandante della Polizia Civile, i dipendenti a cui affidare il compito di cui al precedente comma e tra quei dipendenti designare il responsabile del Nucleo, tenendo conto della necessità di garantire un numero di unità congruo alle esigenze operative dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, numero che comunque non potrà essere inferiore alle 8 unità. Suddette unità saranno individuate tra sovrintendenti ed agenti, sulla base delle esperienze maturate nello specifico settore, dei titoli di studio specifici ed attinenti alla materia quali ragioneria, economia ed informatica, e per attitudine. Il personale individuato rimarrà assegnato al Nucleo antifrode per un periodo non inferiore ai 5 anni.

3. Il Nucleo Antifrode comunica l'esito degli accertamenti direttamente agli uffici di competenza.

Art. 31

(Poteri amministrativi del nucleo antifrode)

1. Per l'adempimento dei suoi compiti amministrativi, il nucleo antifrode, d'iniziativa o su richiesta diretta degli uffici pubblici preposti, può:

- a) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche;
- b) convocare gli Operatori Economici, nella persona del titolare o del legale rappresentante anche assistiti da Professionisti, indicandone il motivo, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dello svolgimento dei propri compiti di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dall'Operatore Economico o dal suo rappresentante; in difetto deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. L'Operatore Economico ha diritto di avere copia del verbale;
- c) richiedere agli Operatori Economici, indicandone il motivo, l'esibizione e/o la trasmissione di atti e documenti rilevanti ai fini dello svolgimento dei propri compiti di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge;
- d) richiedere agli Operatori Economici dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dello svolgimento dei propri compiti di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge, anche per quanto attiene ad altri Operatori Economici e soggetti terzi con i quali abbiano intrattenuto rapporti;
- e) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai o pubblici uffici. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciati in carta semplice e comunque gratuitamente.

2. Le convocazioni e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati a cura del Nucleo Antifrode.

Art. 32

(Accessi, ispezioni, verifiche)

1. I componenti del Nucleo Antifrode possono eseguire accessi nei locali destinati all'esercizio di attività d'impresa e relative pertinenze per procedere ad ispezioni documentali, verifiche, ricerche, e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per prevenire, accertare o reprimere illeciti amministrativi.

2. Per accedere in locali per i fini sopra esposti, che siano adibiti anche ad abitazione o siano destinati all'esercizio di professioni, o comunque in luoghi diversi da quelli indicati nel comma precedente, è necessaria l'autorizzazione del Commissario della Legge.



3. Quando l'Operatore Economico, o un suo rappresentante, dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri luoghi gli accessi, le ispezioni e le verifiche sono estese anche a tali luoghi, previa autorizzazione del Commissario della Legge.
4. È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del Commissario della Legge, per procedere durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di plichi sigillati, casseforti. Il giudice concede l'autorizzazione, qualora sussistano gravi indizi di frodi fiscali, truffe, distorsioni o anomalie in materia di interscambio.
5. Le ispezioni, le verifiche, le ricerche si estendono a tutti i libri, registri, scritture e documenti, anche informatici, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non è obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte all'Operatore Economico o a chi lo rappresenta, le risposte ricevute e i documenti acquisiti. Il verbale deve essere sottoscritto dall'Operatore Economico o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L'Operatore Economico ha diritto di averne copia.
7. Il personale del Nucleo Antifrode può eseguire copie o estratti dei documenti e delle scritture ed apporre sugli originali, nelle parti che interessano, la propria firma o sigla insieme con la data e il timbro d'ufficio. I documenti e le scritture possono essere acquisiti in originale soltanto se non è possibile riprodurli immediatamente o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale, ovvero qualora sia necessario accertarne o garantirne l'autenticità.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su veicoli.
9. In caso di rifiuto di esibizione, consegna o trasmissione di quanto richiesto, il Nucleo Antifrode può ricercare e acquisire coattivamente i documenti, anche senza il consenso dell'interessato. Il relativo verbale deve essere trasmesso entro 48 ore al Commissario della Legge, il quale, entro 72 ore dal ricevimento dell'atto, convalida la misura, qualora il rifiuto non sia giustificato. Se la misura non è convalidata, la documentazione è restituita all'Operatore Economico.

TITOLO VI
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N.47
[ABROGATO]⁵

⁵ **Testo originario (Legge n.129/2010):**

Art. 33

(Modifica della definizione di "Soggetto Inidoneo" al punto 9) del 1° comma dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47)

1. Il punto 9) del 1° comma dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato:

"9) per "Soggetto Inidoneo", una persona fisica che:

a) ha riportato condanne anche non definitive per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e/o contro l'economia pubblica a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni; ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità o ha in corso un processo penale di merito per associazione per delinquere di stampo malavitoso, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, usura e traffico di sostanze stupefacenti; ha riportato condanne anche non definitive e di qualsiasi entità, per corruzione, utilizzazione di fatture per



operazioni inesistenti, frode fiscale, bancarotta fraudolenta; ha riportato, entro cinque anni dalla condanna precedente per omicidio e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, una ulteriore condanna anche non definitiva per il medesimo reato;

b) nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di licenza sia stata socio e/o amministratore di società messe in liquidazione a seguito di revoca della licenza oppure di almeno due società messe in liquidazione volontaria e non;".

Art.34

(Modifica del secondo comma dell'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 è così modificato:
"Le Società Fiduciarie non potranno costituire società, acquisirne o possederne partecipazioni sulla base di un incarico fiduciario, qualora dalla Certificazione risulti che il fiduciante, il mandatario o l'effettivo beneficiario sia un Soggetto Inidoneo."

Art. 35

(Sostituzione dell'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)

1. L'articolo 111 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:

"Art.111

(Procedimento)

1. Entro sei mesi dalla nomina, i liquidatori devono presentare una relazione ed un progetto di definizione di tutti i debiti secondo l'ordine di precedenza voluto dalle leggi vigenti.
2. Le procedure di liquidazione e di concorso, sono dichiarate chiuse con decreto del Commissario della Legge, senza ulteriori formalità, quando, sulla base della relazione del liquidatore o del procuratore del concorso, risulti l'assenza di attivo o questo sia inferiore a €1000,00.
3. I liquidatori devono presentare annualmente una relazione che evidenzii i fatti salienti della procedura. Tuttavia, il periodo compreso tra l'iscrizione della deliberazione assembleare di liquidazione ovvero del provvedimento del Commissario della Legge che la dispone, e la predisposizione del bilancio finale di liquidazione costituisce un unico periodo d'imposta; i liquidatori presentano, pertanto, la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
4. Al termine delle operazioni di liquidazione dell'attivo, i liquidatori presentano la relazione finale con il piano di riparto ai soci di eventuali residui. La relazione finale deve essere depositata presso la Cancelleria, dove rimane a disposizione degli interessati per trenta giorni e di tale deposito deve essere data notizia mediante affissione ad valvas Palatii e nelle tabelle del Palazzo Pubblico.
5. Qualora entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, vengano presentate opposizioni al progetto di ripartizione mediante citazione del liquidatore, il Commissario della Legge, con rito sommario, decide in merito con sentenza. Le opposizioni devono essere riunite e decise in unico giudizio, nel quale tutti i soci ed i creditori interessati possono intervenire. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
6. Se non sono presentate opposizioni o se queste sono respinte, il progetto è approvato con decreto ed il provvedimento del Commissario della Legge rende immediatamente esecutivo il progetto.
7. I liquidatori convocano l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, redatto sulla base del progetto reso esecutivo. Dopo l'approvazione, eseguono i pagamenti ai creditori e versano i residui ai soci.
8. Eseguiti tutti gli incombenzi, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro; con la cancellazione la società è estinta.
9. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle



TITOLO VII FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NO PROFIT

Art. 37

(Misure di trasparenza per Associazioni, (Fondazioni) ed Enti no profit)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 13 giugno 1990 n.68 e in deroga a quanto dallo stesso disposto, ai fini della costituzione, del funzionamento e della liquidazione di Associazioni, (Fondazioni) ed Enti no profit si applicano le norme in materia di società di cui alla Legge sulle Società (Legge 23 febbraio 2006 n.47) e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.
2. Trovano, altresì, applicazione nei confronti dei soggetti sopra indicati le norme, se in quanto compatibili, in materia di obblighi, responsabilità e possesso dei requisiti di idoneità degli amministratori e dei sindaci. A quest'ultimi non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti professionali.
3. E' fatto obbligo ad Associazioni, (Fondazioni) ed Enti no profit di provvedere alla registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti e al loro utilizzo. I dati e le informazioni e la relativa documentazione devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data di ricezione del finanziamento o dall'esecuzione dell'operazione di utilizzo dei fondi. Tali dati ed informazioni sono custoditi dai suddetti enti e devono essere forniti, su richiesta, al Commissario della Legge per le funzioni di vigilanza, ed all'Agenzia di Informazione Finanziaria per le funzioni alla stesse attribuite dalla Legge 17 giugno 2008 n.92. A tal fine i suddetti enti devono utilizzare il prospetto "Finanziamenti ed Impieghi dettagliati", come da Allegato C) alla presente legge. Essi sono tenuti, altresì, a depositare annualmente presso il Commissario della Legge, il bilancio ed il prospetto "Finanziamenti ed Impieghi riassuntivi", come da Allegato D) della presente legge.
4. E' altresì fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di mantenere presso la propria sede un Registro nominativo degli associati e dei membri degli stessi. Essi sono altresì obbligati a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nominativo degli stessi alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, ai fini dell'inserimento e dell'adeguamento dei dati contenuti nel Registro dei membri di Associazioni, (Fondazioni) ed enti no profit.
5. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, di deposito e custodia previsti dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di

somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.".

Art. 36

(Documentazione estera)

1. Con apposito decreto delegato verranno individuati i documenti equipollenti in Paesi esteri di statuto, atto costitutivo, certificato di vigenza e altri documenti che siano utili al fine di consentire l'operatività o la partecipazione in società sammarinesi, di società estere.

Modifiche legislative:

Legge 31 marzo 2014 n. 40, Articolo 41, comma 1 (Vedere nota n.1).



euro 2.000,00 per ogni singola violazione, irrogata dall'Ufficio Industria, Commercio ed Artigianato su segnalazione della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

6. In via transitoria, ferme restando le disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza su Associazioni, (Fondazioni) ed Enti no profit, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo è dato termine al 31 dicembre 2010.

7. La Cancelleria Commerciale trasmetterà al Commissario della Legge gli atti delle Associazioni, (Fondazioni) ed Enti no profit che non hanno adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e 5. Il Commissario della Legge assegnerà agli enti inadempienti un termine perentorio di 30 giorni per l'adeguamento o il deposito della documentazione mancante, avvertendo che, in difetto di adempimento, si procederà a porre in liquidazione l'ente d'ufficio. ⁶

⁶ Testo originario (Legge n.129/2010):

Art. 37

(Misure di trasparenza per Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 13 giugno 1990 n.68 e in deroga a quanto dallo stesso disposto, ai fini della costituzione, del funzionamento e della liquidazione di Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit si applicano le norme in materia di società di cui alla Legge sulle Società (Legge 23 febbraio 2006 n.47) e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.

2. Trovano, altresì, applicazione nei confronti dei soggetti sopra indicati le norme, se in quanto compatibili, in materia di obblighi, responsabilità e possesso dei requisiti di idoneità degli amministratori e dei sindaci. A quest'ultimi non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti professionali.

3. E' fatto obbligo ad Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit di provvedere alla registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti e al loro utilizzo. I dati e le informazioni e la relativa documentazione devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data di ricezione del finanziamento o dall'esecuzione dell'operazione di utilizzo dei fondi. Tali dati ed informazioni sono custoditi dai suddetti enti e devono essere forniti, su richiesta, al Commissario della Legge per le funzioni di vigilanza, ed all'Agenzia di Informazione Finanziaria per le funzioni alla stesse attribuite dalla Legge 17 giugno 2008 n.92. A tal fine i suddetti enti devono utilizzare il prospetto "Finanziamenti ed Impieghi dettagliati", come da Allegato C) alla presente legge. Essi sono tenuti, altresì, a depositare annualmente presso il Commissario della Legge, il bilancio ed il prospetto "Finanziamenti ed Impieghi riassuntivi", come da Allegato D) della presente legge.

4. E' altresì fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di mantenere presso la propria sede un Registro nominativo degli associati e dei membri degli stessi. Essi sono altresì obbligati a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nominativo degli stessi alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, ai fini dell'inserimento e dell'adeguamento dei dati contenuti nel Registro dei membri di Associazioni, Fondazioni ed enti no profit.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, di deposito e custodia previsti dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2.000,00 per ogni singola violazione, irrogata dall'Ufficio Industria, Commercio ed Artigianato su segnalazione della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

6. In via transitoria, ferme restando le disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza su Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo è dato termine al 31 dicembre 2010.

7. La Cancelleria Commerciale trasmetterà al Commissario della Legge gli atti delle Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit che non hanno adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e 5. Il Commissario della Legge assegnerà agli enti inadempienti un termine perentorio di 30 giorni per l'adeguamento o il deposito della documentazione mancante, avvertendo che, in difetto di adempimento, si procederà a porre in liquidazione l'ente d'ufficio.



Art. 38

(Disposizioni speciali in materia di Fondazioni)

[ABROGATO]⁷

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

[ABROGATO]⁸

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n.101, Articolo 71:

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) articolo 37 della Legge n.129/2010 e successive modifiche nella sola parte concernente le fondazioni;
- b) articolo 38 della Legge n.129/2010 e successive modifiche;
- c) tutte le norme espressamente o implicitamente in contrasto con le disposizioni della presente legge.

⁷ **Testo originario (Legge n.129/2010):**

Art. 38

(Disposizioni speciali in materia di Fondazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 13 giugno 1990 n.68 e quanto disposto all'articolo 37 della presente legge, l'atto costitutivo della Fondazione non è revocabile.
2. Le Fondazioni, che devono avere uno scopo di pubblica utilità o comunque socialmente utile, si estinguono nei casi previsti dalla legge, per raggiungimento dello scopo o impossibilità di conseguirlo.
3. Il Fondo di dotazione deve essere destinato secondo le indicazioni dell'atto costitutivo.
4. Le Fondazioni hanno l'obbligo di indicare i conferimenti iniziali costituenti il fondo di dotazione e sono obbligate a depositare la documentazione, alla Cancelleria Commerciale, attestante l'avvenuta effettuazione degli stessi entro 60 giorni dalla loro costituzione o dall'apertura del testamento. Sono inoltre tenute a depositare presso la Cancelleria Commerciale gli ulteriori atti di incremento del fondo di dotazione entro lo stesso termine.
5. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, il Commissario della Legge provvederà alla cancellazione d'ufficio.

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n.101, Articolo 71:

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- a) articolo 37 della Legge n.129/2010 e successive modifiche nella sola parte concernente le fondazioni;
- b) articolo 38 della Legge n.129/2010 e successive modifiche;
- c) tutte le norme espressamente o implicitamente in contrasto con le disposizioni della presente legge.

⁸ **Testo originario (Legge n.129/2010):**

Art. 39

(Accesso alle banche dati)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha accesso, in modalità di sola consultazione, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica Amministrazione, che possano essere utili al fine dell'espletamento dei propri compiti e funzioni.



Art. 40

(Registro delle licenze)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, tiene il registro pubblico delle licenze nel quale saranno elencate tutte le licenze rilasciate con l'indicazione del nome del titolare della licenza, il Codice Operatore Economico, il codice statistico, la sede dell'attività, l'oggetto dell'attività che può svolgere, la data del rilascio della licenza, lo stato della licenza, l'eventuale ditta ed eventuali ulteriori informazioni che siano ritenute utili.
2. Il Registro è accessibile a chiunque, a pagamento, anche tramite il sito della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio.

Art. 41

(Carta dei servizi)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio predisporrà, e renderà disponibile al pubblico, la carta dei servizi dell'Ufficio che oltre a descrivere in maniera chiara ed esauritiva i servizi offerti, indicherà le procedure da seguire per l'erogazione degli stessi indicando i responsabili delle singole procedure, la relativa tempistica, i costi e la modulistica. La carta dei servizi deve essere aggiornata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ogni volta che si producano dei mutamenti nei servizi offerti e/o nelle procedure ad essi connesse.

Art. 42

(Allegati)

1. Gli Allegati "A" (Tipologia degli oggetti dell'attività di impresa individuale e artigianale e dei requisiti professionali) e "B" (Tasse di licenza), alla presente legge, sono modificabili con decreto delegato.

Art. 43

(Norma transitoria)

1. Entro il 31 maggio 2011 ogni titolare di licenza, persona fisica o giuridica, dovrà dichiarare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l'effettiva attività svolta del proprio oggetto di licenza per poter procedere alla nuova riqualificazione della licenza assegnata secondo le tipologie di licenza previste all'articolo 4 della presente legge. Ai fini della riqualificazione dell'attività il criterio determinante sarà l'attività prevalente svolta. A chi non ottempera a tale obbligo nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa di € 1.000,00. Trascorsi ulteriori 30 giorni lavorativi dalla scadenza del termine precedentemente previsto, verrà applicata un'ulteriore sanzione di € 3.000,00. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, verrà sospesa la licenza fino all'ottemperamento del predetto obbligo. Comunque se entro il 31 dicembre 2011 l'Operatore Economico non avrà adempiuto all'obbligo di cui sopra la licenza verrà revocata d'ufficio. Dal 31 maggio 2011 non saranno più cedibili le quote di società il cui oggetto sociale non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per le licenze a carattere temporaneo l'adempimento agli obblighi di legge per ottenere un regolare rilascio di licenza deve avvenire entro il 31 maggio 2011. Trascorso tale termine, le suddette licenze non saranno più passibili di rinnovo.
3. Entro il 31 maggio 2011, gli Operatori Economici esistenti all'entrata in vigore della presente legge, che pur avendo una licenza Industriale manifatturiera o di servizio, svolgono prevalentemente attività di intermediazione commerciale, dovranno chiedere ed ottenere in base alla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche, la trasformazione della loro licenza, in licenza Commerciale, pena la revoca della licenza stessa.
4. A chi abbia ottenuto la licenza in base alle procedure di cui all'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165, se entro i 6 mesi previsti non avrà depositato i documenti richiesti, verrà sospesa la licenza sino alla presentazione degli stessi e comminata una multa di € 1.000,00. Trascorsi 2 anni di sospensione la licenza si riterrà rinunciata.



5. I titolari di licenze che pur avendo una o più sedi secondarie non hanno uno o più dipendenti come richiesto dall'articolo 13 della presente legge, devono assumere i dipendenti richiesti, pena la chiusura della sede secondaria, entro il 31 dicembre 2010.

6. I titolari di licenze attive alla data di entrata in vigore della presente legge, devono ottemperare a quanto previsto dall'articolo 16 della presente legge, entro il 31 ottobre 2010 pena la comminazione di una sanzione amministrativa di € 500,00. In caso di licenza sospesa, il suddetto obbligo dovrà essere ottemperato entro 30 giorni dalla riattivazione della licenza.

7. Con apposito decreto delegato verranno disciplinate le procedure da porre in essere a seguito del sequestro di cui al comma secondo dell'articolo 28 della presente legge.

Art. 44

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:

la Legge 8 giugno 1965 n. 18;

gli articoli 22 e 31 della Legge 25 gennaio 1990 n. 10;

la Legge 1 luglio 1992 n. 52;

la Legge 28 aprile 1999 n. 53;

il Decreto 1 febbraio 2002 n. 9;

l'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165;

il Decreto 28 dicembre 2004 n. 179;

l'articolo 14 della Legge 18 giugno 2008 n. 95.

2. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata nel presente articolo e in contrasto con una disposizione della presente legge è da intendersi abrogata.

Art. 45

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 40 si applicano a partire dal 120° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Modifiche legislative:

Decreto-Legge 5 novembre 2010 n.179, Articolo 10:

L'articolo 43 della Legge 23 luglio 2010 n.129 è sostituito dal seguente:

1. Entro il 31 maggio 2012 ogni titolare di licenza, persona fisica o giuridica, dovrà dichiarare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio l'effettiva attività svolta del proprio oggetto di licenza per poter procedere alla nuova riqualificazione della licenza assegnata secondo le tipologie di licenza previste all'articolo 4 della presente legge. Ai fini della riqualificazione dell'attività il criterio determinante sarà l'attività prevalente svolta. A chi non ottempera a tale obbligo nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa di € 1.000,00. Trascorsi ulteriori 30 giorni lavorativi dalla scadenza del termine precedentemente previsto, verrà applicata un'ulteriore sanzione di € 3.000,00. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, verrà sospesa la licenza fino all'ottemperamento del predetto obbligo. Comunque se entro il 31 dicembre 2012 l'Operatore Economico non avrà adempiuto all'obbligo di cui sopra la licenza verrà revocata d'ufficio. Dal 31 maggio 2012 non saranno più cedibili le quote di società il cui oggetto sociale non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le licenze a carattere temporaneo l'adempimento agli obblighi di legge per ottenere un regolare rilascio di licenza deve avvenire entro il 31 dicembre 2011. Trascorso tale termine, le suddette licenze non saranno più passibili di rinnovo.

3. Entro il 31 dicembre 2011, gli Operatori Economici esistenti all'entrata in vigore della presente legge, che pur avendo una licenza Industriale manifatturiera o di servizio, svolgono prevalentemente attività di intermediazione commerciale, dovranno chiedere ed ottenere in



Allegato A

Tipologia degli oggetti dell'attività di impresa individuale e artigianale e dei requisiti professionali

[ABROGATO]⁹

base alla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche, la trasformazione della loro licenza, in licenza Commerciale, pena la revoca della licenza stessa.

4. A chi abbia ottenuto la licenza in base alle procedure di cui all'articolo 59 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165, se entro i 6 mesi previsti non avrà depositato i documenti richiesti, verrà sospesa la licenza sino alla presentazione degli stessi e comminata una multa di € 1.000,00. Trascorsi 2 anni di sospensione la licenza si riterrà rinunciata.

5. I titolari di licenze che pur avendo una o più sedi secondarie non hanno uno o più dipendenti come richiesto dall'articolo 13 della presente legge, devono assumere i dipendenti richiesti, pena la chiusura della sede secondaria, entro il 31 dicembre 2010.

6. I titolari di licenze attive alla data di entrata in vigore della presente legge, devono ottemperare a quanto previsto dall'articolo 16 della presente legge, entro il 31 dicembre 2010 pena la comminazione di una sanzione amministrativa di € 500,00. In caso di licenza sospesa, il suddetto obbligo dovrà essere ottemperato entro 30 giorni dalla riattivazione della licenza.

7. Con apposito decreto delegato verranno disciplinate le procedure da porre in essere a seguito del sequestro di cui al comma secondo dell'articolo 28 della presente legge.

Legge 2 dicembre 2011 n.200, Articolo 67:

I termini contenuti all'articolo 43, commi 1, 2 e 3, della Legge 23 luglio 2010 n.129 e successive modifiche e integrazioni sono tutti prorogati e uniformati al 31 dicembre 2012.

Legge 31 marzo 2014 n. 40, Articolo 41, comma 1 (Vedere nota n.1).

⁹ **Testo originario (Legge n.129/2010):**

Art.1

(Specifiche delle procedure di rilascio delle licenze individuali artigianali, industriali e di servizio)

1. In sede di presentazione della domanda per il rilascio della licenza, il richiedente dovrà optare per uno solo degli oggetti dell'attività di impresa tassativamente elencati nei successivi artt. 2 e 4. ed eventualmente richiedere di limitare lo stesso solo ad alcune voci delle attività previste negli artt. 2 e 4 del presente allegato. Non è ammessa l'unione o la richiesta anche successiva al rilascio della licenza, di unione di più oggetti dell'attività di impresa.

2. Eventuali richieste di rilascio di licenza artigianale o individuale industriale o di servizio con tipologie di oggetti diversi da quelli elencati nel presente Allegato, dovranno essere autorizzate con provvedimento motivato nel termine di 60 giorni a far data dalla presentazione della relativa domanda all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio con le procedure di cui alla Legge 25 gennaio 1990 n. 10 per le licenze artigianali, e con richiesta di nulla osta al Congresso di Stato per le licenze individuali industriali o di servizio. L'oggetto deve essere lecito, possibile, determinato, coerente e riferito all'effettiva attività che si andrà a porre in essere.

3. L'eventuale diniego dell'autorizzazione di cui al comma che precede dovrà essere comunicato con provvedimento motivato al richiedente nel medesimo termine di 60 giorni a far data dalla presentazione della relativa richiesta.

4. L'autorizzazione di cui al 2° comma del presente articolo non è necessaria quando il titolare della licenza rilasciata ai sensi della presente legge intenda mutare l'oggetto della licenza mantenendo la scelta tra una delle altre tipologie previste purché, contestualmente alla domanda di variazione dell'oggetto, venga fatto atto di esplicita rinuncia dell'oggetto originario della licenza da parte del richiedente.

Art. 2

(Tipologie degli oggetti dell'attività di impresa artigianale)

Le tipologie degli oggetti dell'attività di impresa artigianale sono le seguenti:

A) ARTIGIANATO ARTISTICO TRADIZIONALE



TESSILI

1. Cardatura, filatura a mano della lana e di altre fibre; produzione su misura di manufatti a maglia; produzione a mano o non in serie di merletti, ricami e pizzi.
2. Produzione a mano di tappeti e moquettes.
3. Stampa non a carattere industriale dei tessuti.

Vestiario, abbigliamento, arredamento e affini

4. Confezione di vestiario, di biancheria personale, di pellicce, di guanti ed accessori per l'abbigliamento su misura; confezione di modelli in carta o in tela.
5. Confezione di parrucche e lavorazione dei capelli.
6. Produzione non in serie di bottoni, fibbie e altri oggetti per l'abbigliamento.
7. Pittura e pirografia su stoffe, pelli ed altri materiali.
8. Laboratori da tappezziere.
9. Produzione a mano di materassi e trapunte di qualsiasi tipo.

Calzature, pelli e cuoio

10. Confezione a mano e su misura di calzature; produzione di pelletteria e cuoi artistici.
11. Produzione di sellerie e finimenti.

Legno, sughero e affini, mobilio e arredamento in legno

12. Produzione a mano di stuoie, sporte e cestini in paglia e fibre affini; impagliatura di sedie; costruzione a mano di mobili ed articoli di arredamento in canne, giunchi e vimini.
13. Costruzione non in serie di mobili artistici in legno, di piccoli oggetti artistici con base in legno, di sedie, divani e poltrone e restauro, doratura e laccatura di mobili antichi.
14. Scultura, traforo, intarsio del legno, cornici artistiche e altri oggetti in legno non di serie.

Meccaniche e metalliche

15. Lavori artistici e ornamentali in ferro battuto.
16. Costruzione di sciabole, baionette, pugnali e simili.
17. Officine da ramaio.

Minerali non metalliferi

18. Scalpellatura della pietra; lavorazione dei marmi, dell'alabastro e delle pietre di analogo impiego, dei graniti, porfidi e gneis; lavori di scultura in genere e per monumenti funebri.
19. Produzione di terrecotte di uso domestico ed artistiche; produzione artistica di ceramiche, terraglie, maioliche, porcellane, piastrelle artistiche decorate a mano.
20. Costruzione di statue, oggetti ed altri elementi decorativi in gesso e stucco.
21. Produzione non in serie e lavorazione a mano, a soffio o a pressa del vetro; trasformazione del vetro piano in specchi e vetrate artistiche; molatura e decorazione di contenitori in vetro.
22. Produzione di conterie, perle e imitazioni di pietre preziose.
23. Lavorazione delle pietre dure per gioielleria.
24. Lavori in mosaico dei minerali non metalliferi.

Poligrafiche, editoriali e affini

25. Legatorie e rilegatorie.

Arti grafiche.

Manifatture varie

27. Costruzione non in serie di strumenti musicali.
28. Incisione e cesellatura dei metalli, smaltografie artistiche.
29. Lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro.
30. Fabbricazione non in serie di pipe ed oggetti di corno, osso, corallo, madreperla, avorio e tartaruga.

B) ARTIGIANATO DI SERVIZIO

Calzature

1. Riparazione a macchina e a mano di calzature.

Meccaniche e metalliche

2. Officina da fabbro ferraio, lattoniere, maniscalco, arrotino.
3. Riparazione di autoveicoli, motoveicoli, biciclette, trattori ed altre macchine agricole; rimorchio e soccorso stradale, autorimesse; gommista.
4. Officina da elettrauto.



-
5. Riparazione di carrozzerie.
 6. Riparazione di macchine da scrivere e da calcolo, sistemi per la elaborazione di dati, registratori di cassa e simili.
 7. Riparazione di elettrodomestici, macchinari e apparecchi elettrici e di telecomunicazioni.
 8. Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici.
 9. Riparazione di strumenti musicali.
 10. Riparazione di orologeria.
 11. Lavorazioni in conto terzi per la tornitura, trapanatura, fresatura, piallatura e saldatura autogena.
- Gomma
12. Vulcanizzazione di pneumatici e riparazione di oggetti in gomma.
- Foto-cinematografiche
13. Laboratori fotografici e cinematografici.
- Costruzioni
14. Escavazioni, lavori stradali e movimento terra.
 15. Restauro e manutenzione fabbricati.
 16. Imbiancatura ambienti, tinteggiatura di esterni, verniciatura, ripristini parziali, montaggio carta da parati e finiture estetiche e/o artistiche di pareti, piccole manutenzioni civili e realizzazione opere in cartongesso.
 17. Messa in opera di pavimenti, rivestimenti e montaggio moquettes
 18. Messa in opera di serramenti in alluminio.
- Installazione e riparazione di impianti
19. Installazione e riparazione di ascensori e montacarichi.
 20. Installazione e riparazione di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e televisivi.
 21. Installazione e riparazione di impianti e apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico - sanitari e di distribuzione di gas e acqua.
 22. Installazione e riparazione di impianti di utilizzazione di energia elettrica.
- Trasporti
23. Trasporto di merci conto terzi da esercitarsi con n. 1 veicolo di I categoria.
 24. Trasporto di merci conto terzi da esercitarsi con n. 1 veicolo di II categoria.
 25. Trasporto persone con autovetture da piazza.
- Servizi per l'igiene e la pulizia
26. Laboratori di barbiere.
 27. Laboratori di parrucchiere/a.
 28. Servizi per l'igiene e l'estetica della persona.
 29. Toelettatura animali.
 30. Lavanderia tradizionale e/o automatica; pulitura, battitura, tintura e custodia tappeti; pulitura e custodia pellicce.
 31. Servizi di pulizia di ambienti domestici, uffici, negozi, vetrine; disinfezione, disinfestazione, derattizzazione di ambienti; servizi di pulizia caldaie, camini e simili; servizi spurgo fogne e pozzi neri.
 32. Servizi di raccolta e trattamento rifiuti solidi.
 33. Lavaggio auto e servizi accessori.
- Servizi sanitari ausiliari privati
34. Fisioterapista.
 35. Odontotecnico.
 36. Tecnico ortopedico.
 37. Ottico.
- Servizi vari
38. Servizi di vetrinista.
 39. Copisterie, traduzioni e riproduzione mediante macchine fotocopiatrici.
 40. Servizi di sistemazione e cura giardini e parchi e gestione vivaio.
 41. Scuola guida



42. Manutenzione, assistenza e riparazione hardware; realizzazione, assistenza e manutenzione software, pagine internet e prodotti multimediali in genere; arti grafiche.
43). Assistenza all'infanzia presso terzi.

C) ARTIGIANATO DI PRODUZIONE

Alimentari

1. Laboratorio di preparazione pasta fresca e cibi cotti.
2. Laboratorio per panificazione e/o produzione di pasticceria, biscotti, paste lievitate.
3. Molitura di cereali e ammasso di prodotti agricoli.
4. Lavorazione e conservazione delle carni.
5. Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi e altri prodotti.
6. Produzione di vini comuni e speciali e di mosti concentrati; produzione di acquavite e liquori; produzione di bevande analcoliche e di acque.

Tessili, vestiario, abbigliamento, arredamento e affini

7. Lavorazione, cardatura, filatura, tessitura della lana, cotone, canapa, del lino e di altre fibre; confezione di vestiario e/o biancheria personale e/o biancheria per la casa in serie; produzione in serie di materassi, guanciali e articoli per il letto.
8. Stampa non a carattere industriale dei tessuti.
9. Tintura, candeggio, stampa, apretto e finitura di qualsiasi tessile.
10. Lavorazione di pelli da pellicceria.

Calzature, pelli e cuoio

11. Produzione di calzature, di articoli in cuoio, pelle e loro sucedanei.

Legno, sughero e affini

12. Laboratori di falegnameria.

Meccaniche e metalliche

13. Officina di tornitura.
14. Carpenteria leggera e costruzione parti di macchine.
15. Costruzione di macchine utensili.
16. Costruzione utensileria per macchine utensili e operatrici.
17. Costruzione e/o assemblaggio di materiale ed apparecchi idrico-sanitari.
18. Costruzione e assemblaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.
19. Costruzione e/o montaggio di apparecchiature elettroniche, radio TV, di telecomunicazioni in genere e collegamenti telematici via cavo.
20. Produzione di materiale elettrico, elettronico, cavi, conduttori, isolanti ed accessori.
21. Costruzione e/o montaggio di autoveicoli, autotelai, biciclette, motoveicoli.
22. Costruzione di carrozzerie per veicoli.
23. Costruzioni di parti ed accessori di veicoli e rimorchi.

Ceramica e vetro

24. Lavorazione della ceramica
25. Lavorazione e posa in opera di vetri e specchi in genere; trasformazione del vetro.

Chimica

26. Produzione di stucchi e collanti in polvere e pasta.
27. Produzione prodotti per cosmesi, toeletta, igiene, di profumeria ed affini.
28. Produzione detersivi e prodotti ausiliari per la casa.

Carta, attività poligrafiche ed affini

29. Lavorazione della carta.
30. Tipografie, serigrafie, litografie, legatorie, cartotecnica e fotocomposizione.
31. Arti grafiche.
32. Produzione di articoli di imballaggio e confezioni.

Costruzioni

33. Costruzioni edili

Manifatture varie

34. Costruzione di strumenti musicali.
35. Fabbricazione di bigiotteria, argenteria, oreficeria ed affini.



-
36. Lavorazione di minerali in genere.
37. Incisione timbri, punzoni, targhe, numeratori e simili.

Art. 3

(Requisiti di preparazione o esperienza professionale relativi ad attività artigianali)

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore di servizio per i rami "Installazione e riparazione di impianti", "Servizi per l'igiene e la pulizia" di cui ai numeri 26), 27), 28) e 29) sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:

1. esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta,
2. attestato professionale o diploma di studio, rilasciati da Istituti o Enti legalmente riconosciuti, inerenti l'attività richiesta,
3. avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore di servizio per il ramo "Trasporti" è necessario essere in possesso di idonea patente di guida.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore di servizio per il ramo "Servizi sanitari ausiliari privati" di cui ai numeri 34), 35), 36) e 37) è necessario essere in possesso rispettivamente dei seguenti titoli di studio:

- Fisioterapista: diploma di laurea in terapista della riabilitazione;
- Odontotecnico: diploma di scuola media superiore di abilitazione di odontotecnico;
- Tecnico ortopedico: corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista oppure diploma di laurea;
- Ottico: diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore artistico tradizionale per i rami "Minerali non metalliferi" di cui al numero 23) e "Manifatture varie" di cui al numero 29) ovvero per il rilascio di licenza artigianale nel settore produzione per il ramo "Manifatture varie" di cui ai numeri 35) e 36) sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:

- a. esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta,
- b. diploma di Maestro Orafo ovvero frequenza di un corso nel settore di durata non inferiore a 3 anni,
- c. avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.

Per il rilascio di licenza artigianale nel settore produzione per il ramo "Alimentari" il titolare deve essere in possesso di Libretto Sanitario.

Il riconoscimento della validità dei singoli corsi, titoli di studio e curriculum professionali richiesti dal presente articolo compete, in caso di controversia, alla Commissione Congressuale per l'Artigianato che potrà avvalersi di esperti o uffici competenti.

Art. 4

(Tipologie degli oggetti dell'attività di impresa industriale e di servizio)

Le tipologie degli oggetti dell'attività di impresa individuale industriale e di servizio sono le seguenti:

Azioni o attività da svolgere:

Ricerca & Sviluppo (servizi)

metodi e prodotti, comprende le seguenti sottocategorie:

- Analisi, proiezione, monitoraggio
- Consulenza
- Disegno
- Ideazione
- Organizzazione e impostazione
- Progettazione
- Programmazione
- Produzione



comprende le seguenti sottocategorie:

- Assemblaggio
- Confezione
- Conservazione
- Costruzione
- Conto Lavorazione
- Fabbricazione
- Lavorazione
- Manifattura
- Trasformazione
 - Installazione e manutenzione (servizi)

comprende le seguenti sottocategorie:

- Assistenza
- Montaggio
- Posa in opera
- Riparazione
 - Distribuzione (servizi complementari)

comprende le seguenti sottocategorie:

- Commercio
- Fornitura
- Intermediazione commerciale con mandato
- Mandati di agenzia e/o rappresentanza
 - Stoccaggio (servizi)

comprende le seguenti sottocategorie:

- Deposito,
- Imballaggio
- Logistica
- Magazzino

Settore di attività:

Alimentari e affini:

1. pane, pasta, pasticceria e biscotti, cioccolato, confetture, gelati
2. prodotti della pesca
3. frutta, ortaggi e altri prodotti

Tessili, vestiario, abbigliamento, arredamento e affini

4. tessuti e filati di qualsiasi tipo e fibra, confezioni, maglieria, biancheria personale, biancheria per la casa, confezioni in pelle, compresi coordinati ed accessori, materassi, guanciali e articoli per il letto

Calzature, pelli e cuoio

5. calzature, articoli in cuoio, pelle e loro sucedanei

Legno, mobilio e arredamento in legno

6. legname, compensati, tranciati, pannelli fibrolegnosi, truciolati, elementi prefabbricati in legno per l'industria del mobilio, falegnameria per l'edilizia, elementi prefabbricati in legno
7. mobili e arredamenti in genere per la casa e/o l'ufficio, poltrone, divani, sedie

Metallurgia

8. acciaio, alluminio e metalli non ferrosi

Meccanica

9. carpenteria metallica leggera, mobili e arredi metallici, infissi e serramenti metallici
10. macchine utensili e operatrici, apparecchi per impianti sollevamento e trasporto, utensileria per macchine utensili e operatrici, minuteria metallica, scatolame, fustame metallico e affini in lamiera, bulloneria e viteria, motori, generatori, interruttori, materiale elettrico per impianti, cavi, conduttori elettrici, isolanti ed accessori
11. apparecchiature per la ventilazione-essiccamento, frigoriferi industriali, compressori e affini, macchine e apparecchi per dosatura, confezione, imballaggi



Elettrici

12. Apparecchi elettrici, elettronici, elettromeccanici, elettrodomestici

Automobilistica

13. motoveicoli, biciclette, autoveicoli e autotelai, parti ed accessori di autoveicoli e rimorchi

14. carrozzerie per veicoli

Minerali non metalliferi

15. graniti, porfidi, marmi, gessi e stucchi, ceramica, gres e materiale refrattario, porcellane, vetri e specchi in genere

16. manufatti semplici o armati, cementizi o misti, lastre e tubi

Chimica

17. prodotti per cosmesi, toeletta, igiene, di profumeria e affini, detersivi e prodotti ausiliari per la casa

Gomma

18. articoli di gomma e rigenerato di gomma

Carta, cartone e cartotecnica

19. cartotecnica, articoli di imballaggio e confezioni

Poligrafiche, editoriali e affini

20. tipografie per la stampa di giornali e varie, serigrafie, litografie, legatorie, cartotecnica, arti grafiche, legatorie e rilegatorie

Foto-fono cinematografiche

21. Studi fotografici

22. Laboratori fotografici, cinematografici e televisivi

Materie plastiche

23. manufatti, accessori, articoli tecnici per prodotti destinati all'industria manifatturiera, manufatti e articoli per l'edilizia,

24. articoli per arredamento, abbigliamento e affini, articoli per imballaggio e confezioni

Telecomunicazioni, Comunicazioni, Informatica, Telematica

25. impianti telefonici e di telecomunicazione

26. telecomunicazioni

27. informatica, programmi per elaboratori elettronici, elaborazione dati

Manifatturiere varie

28. strumenti musicali

29. articoli da regalo, pubblicitari, bigiotteria e chincaglieria

Costruzioni

30. lavori per la finitura di ambienti

Servizi vari

31. Consulenza, formazione e qualificazione delle risorse umane, servizi ed attività turistiche, organizzazione di mostre, fiere e convegni ed in generale eventi; esercizio dell'attività di albergo

32. Agenzie di pubblicità, grafica pubblicitaria e marketing, editoria, servizi editoriali, pubblicità; formazione e qualificazione delle risorse umane; reperimento di informazioni commerciali, disbrigo di pratiche amministrative, elaborazione dati; controllo qualità, analisi e resistenze materiali; organizzazione di mostre, fiere e convegni ed in generale eventi; servizi di traduzione ed interpretariato

33. Servizi di pulizia

34. Studi artistici e affini

35. Servizi tecnici aziendali

Per la predisposizione dell'oggetto dell'attività d'impresa per le licenze a carattere industriale si procede, in linea generale, alla individuazione di una o più "Azioni o attività da svolgere", ovvero di una o più sottocategorie delle stesse, in riferimento ad un esclusivo "Settore di attività" identificato con numero arabo.

Qualora le "Azioni o attività da svolgere" prescelte comprendano sia attività di servizio sia di produzione è necessario specificare, prima del rilascio della patente, l'ambito prevalente di operatività.



Allegato B

[ABROGATO]¹⁰

La categoria di "Azioni o attività da svolgere" denominata "Distribuzione" svolge un ruolo subordinato, ausiliario e di complemento alla attività di produzione e/o servizio e pertanto la mancata attivazione di una attività principale di produzione e/o servizio, ovvero la sospensione per un periodo superiore a 6 mesi, nonché la rinuncia delle predette attività principali comporta la revoca della licenza d'ufficio.

Per le attività contenute nei settori "Poligrafiche, editoriali ed affini", "Foto-fono cinematografiche", "Costruzioni" e "Servizi Vari" l'oggetto è definito solamente dal "Settore di attività".

Art.5

(Modifica dell'art. 21 della Legge 25 gennaio 1990 n. 10)

L'art. 21 della Legge 25 gennaio 1990 n. 10 (Legge sull'Artigianato) è così modificato:

"Art.21

(Rilascio della licenza artigiana)

La licenza artigiana è richiesta alla Commissione Congressuale per l'Artigianato con una formale istanza che contenga la descrizione anagrafica, civile e professionale del richiedente e le caratteristiche dell'impresa nei suoi elementi strutturali, di mercato ed occupazionali.

L'autorizzazione al rilascio della licenza artigiana è deliberata dalla Commissione Congressuale per l'Artigianato composta dal Segretario di Stato per l'Artigianato e da due Segretari di Stato appositamente delegati dal Congresso di Stato.

L'Ufficio preposto all'Artigianato, prima di rilasciare la licenza, avrà cura di accertare che il titolare non eserciti alcuna attività lavorativa alle dipendenze di terzi, non sia titolare di altra licenza, che abbia l'effettiva disponibilità dei locali in cui intende esercitare l'attività e che gli stessi locali abbiano i requisiti di legge".

Modifiche legislative:

Legge 31 marzo 2014 n. 40, Articolo 41, comma 1 (Vedere nota n.1).

¹⁰ Testo originario (Legge n.129/2010):

Art.1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alle tasse di rilascio e annuale della licenza o di autorizzazione a operare, nella misura stabilita dal presente allegato.

Art.2

L'ammontare delle tasse è così suddiviso:

Imprese individuali:	Tassa di rilascio	Tassa annuale
- Artigiane, commerciali, industriali	€.170,00	€. 80,00
Società e stabili organizzazioni:		
- Istituti di Credito	€. 4.000,00	€. 3.500,00
- Finanziarie	€. 2.400,00	€. 2.400,00
- Compagnie assicurative	€. 2.400,00	€. 2.400,00
- Società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società per azioni e società di altro genere	€. 1.700,00	€. 650,00
Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge n.149/91 in quanto esenti	€.170,00	€. 80,00
Permessi per ambulanti	€. 450,00	€. 450,00



Permessi a termine rilasciati ai sensi dell'art.52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 (per ogni singolo provvedimento):

- permessi di durata inferiore o pari a 15 gg € 350,00
- permessi di durata compresa fra 16 e i 30 gg. € 800,00
- permessi di durata superiore a 30 gg. € 3.400,00

La licenza provvisoria rilasciata a norma dell'articolo 62 della Legge 25 luglio 2000 n. 65 è soggetta al pagamento della tassa di € 340,00=.

Le autorizzazioni per l'esercizio saltuario di attività commerciali sono soggette al pagamento della tassa di € 170,00=.

Per le società è istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi del servizio di istruttoria, di presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato per la costituzione, il cui ammontare è fissato in €. 400,00=. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell'istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima.

Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.

Art.3

Sono soggetti al pagamento di una tassa fissa di € 170,00= i seguenti provvedimenti:

- trasferimento di sede di un esercizio;
- trasferimento di titolarità;
- cointestazione;
- cambio dell'oggetto di licenza;
- cambio ragione sociale;
- ditta:
- modifica della superficie dei locali;
- riattivazione di una licenza;
- ogni modifica sul documento di licenza o patente d'esercizio richiesto dal titolare.

Art.4

Le tasse di rilascio e quelle fisse vengono assolte, ove verrà ritenuto conveniente, con apposite marche da bollo istituite da Decreto Delegato.

Per le tasse non riscuotibili tramite marca da bollo si provvederà al pagamento a favore dell'Ufficio del Registro ed Ipotecche che potrà avvalersi anche di appositi conti bancari o postali.

Art.5

Le tasse annuali sono riscosse con la Cartella unica delle tasse di cui alla Legge 12 maggio 1989 n.53 e non sono frazionabili per periodi inferiori all'anno medesimo.

La sospensione della licenza antecedente alla data di elaborazione dei ruoli di riscossione di cui al comma precedente comporta l'esonero dal pagamento della tassa per tutto il periodo di fermo.

Modifiche legislative:



Allegato C

PROSPETTO FINANZIAMENTI ED IMPIEGHI DETTAGLIATI

(da custodire presso l'associazione, fondazione o altro ente)

DENOMINAZIONE SOCIALE _____

ANNO _____

A. FINANZIAMENTI RICEVUTI

A.1 DA INTERMEDIARI BANCARI O FINANZIARI

DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO	NUMERO CONTO CORRENTE SU CUI E' STATO ACCREDITO IMPORTO	IMPORTO EROGATO (indicare l'importo concesso in unità euro)

A.2 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

NOME AMMINISTRAZIONE	NUMERO CONTO CORRENTE SU CUI E' STATO ACCREDITO IMPORTO	IMPORTO EROGATO (indicare l'importo concesso in unità euro)	INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE

A.3 DA SOCI

COGNOME E NOME DEL SOCIO FINANZIATORE	NUMERO CONTO CORRENTE SU CUI E' STATO ACCREDITO IMPORTO	IMPORTO EROGATO (indicare l'importo concesso in unità euro)

A.4 DADONAZIONI

COGNOME E NOME DEL DONATORE	NUMERO CONTO CORRENTE SU CUI E' STATO ACCREDITO IMPORTO	IMPORTO EROGATO (indicare l'importo concesso in unità euro)



A.5 DA ALTRE FONTI

COGNOME E NOME DEL FINANZIATORE	NUMERO CONTO CORRENTE SU CUI E' STATO ACCREDITO IMPORTO	IMPORTO EROGATO (indicare l'importo concesso in unità euro)

A.6 COORDINATE BANCARIE DEI CONTI CORRENTI INTESTATI

Indicare i conti correnti in essere o estinti durante l'anno intestati all'associazione, fondazione o altro ente segnalante.

DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO	IBAN CONTO CORRENTE

B. IMPIEGHI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI

B.1 BENEFICIARI DEI FONDI

BENEFICIARIO DEI FONDI (DENOMINAZIONE O COGNOME E NOME)	FINALITA' DELL' IMPIEGO DEI FONDI	IMPORTO (indicare l'importo in unità euro)



Allegato D

PROSPETTO FINANZIAMENTI ED IMPIEGHI RIASSUNTIVI

(da depositare presso il Giudice di sorveglianza)

DENOMINAZIONE SOCIALE _____

ANNO _____

A. FINANZIAMENTI RICEVUTI

	FINANZIAMENTO RICEVUTO (indicare l'importo concesso in unità euro)
A.1 DA INTERMEDIARI BANCARI O FINANZIARI di cui:	
A.1.1. SAN MARINO	
A.1.2. ITALIA	
A.1.3. ESTERO (1)	
A.2 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di cui:	
A.2.1. SAN MARINO	
A.2.2. ITALIA	
A.2.3. ESTERO (2)	
A.3 DA SOCI di cui:	
A.3.1. SAN MARINO	
A.3.2. ITALIA	
A.3.3. ESTERO (3)	
A.4 DA DONATORI di cui:	
A.4.1. SAN MARINO	
A.4.2. ITALIA	
A.4.3. ESTERO (3)	
A.5 ALTRI FINANZIATORI (da specificare)	



di cui:	
A.2.1. SAN MARINO	
A.2.2. ITALIA	
A.2.3. ESTERO (3)	

- (1) specificare Paese dove l'intermediario ha sede.
- (2) specificare Paese dove l'amministrazione pubblica ha sede.
- (3) specificare Paese dove il socio è residente.
- (4) specificare Paese dove il donatore è residente.
- (5) Specificare Paese dove il soggetto che finanzia ha sede, se è una persona giuridica, oppure dove è residente, se è una persona fisica.

B. IMPIEGHI DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI

PROGETTI, ATTIVITA' FINANZIATE DISTINTE PER CATEGORIE	IMPORTO FINANZIATO (indicare l'importo in unità euro)
1. assistenza sociale e socio sanitaria	
2. assistenza sanitaria	
3. beneficenza	
4. istruzione	
5. formazione	
6. sport dilettantistico	
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico	
8. tutela e valorizzazione dell'ambiente	
9. promozione della cultura e dell'arte	
10. tutela dei diritti civili	



11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale	
12. altro (specificare)	



ALTRE NORME

DECRETO - LEGGE 19 maggio 2011 n.82

**PROROGA TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMA 6,
DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2010 N. 129 – MISURE DI TRASPARENZA
PER ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT**

Articolo Unico

Per le Associazioni ed Enti no profit, che non hanno ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 37, comma 6, della Legge 23 luglio 2010 n. 129, il termine per provvedere agli stessi è fissato al 31 luglio 2011.

Decorso tale termine le Associazioni e gli Enti no profit rimasti inadempienti verranno cancellati d'ufficio dal pubblico Registro dalla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.



DECRETO DELEGATO 1 giugno 2011 n.94

DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI

Art. 6

(Prescrizioni per le licenze individuali di noleggio)

1. Il rilascio di licenza individuale avente ad oggetto l'attività di noleggio veicoli senza conducente è assoggettata al nulla osta del Congresso di Stato ai sensi della Legge 23 luglio 2010 n. 129.

Art. 8

(Sospensione e riattivazione)

1. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di noleggio veicoli senza conducente può sospendere l'esercizio della propria attività per un periodo massimo di 12 mesi, previa comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 2010 n. 129, la riattivazione della licenza comporta l'esercizio effettivo dell'attività senza possibilità di nuova sospensione prima della decorrenza di 12 mesi dalla data della riattivazione, pena la decadenza della licenza stessa.



DECRETO DELEGATO 10 ottobre 2011 n.163

**DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E SOCIETARIA APPLICATIVE
DELL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO - LEGGE 26 OTTOBRE 2010 N. 172**

Art. 3

Nell'ipotesi prevista dalla lettera a), primo comma, del precedente articolo 2, la costituzione della stabile organizzazione deve essere deliberata contestualmente al trasferimento all'estero della sede sociale ed avrà efficacia dal momento di efficacia del trasferimento stesso; in questa sede devono essere indicati gli elementi patrimoniali che confluiranno nella stabile organizzazione.

Ove l'attività della stabile organizzazione coincida con quella già autorizzata alla società che trasferisce all'estero la propria sede statutaria, non si applica la procedura dei commi 4 e seguenti dell'articolo 11 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 e successive modifiche ed integrazioni, salvo il caso del trasferimento della sede all'interno del territorio dello Stato.



DECRETO - LEGGE 27 ottobre 2011 n.173

**REGOLARIZZAZIONE ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT RELATIVAMENTE AL
DECRETO - LEGGE 19 MAGGIO 2011 N. 82**

Articolo Unico

Le Associazioni ed Enti no profit che siano stati radiati ai sensi dell'articolo unico del Decreto - Legge 19 maggio 2011 n. 82 in applicazione dell'art. 37 della Legge 23 luglio 2010 n. 129, ma che siano ancora nei termini per proporre impugnazione al Decreto di Radiazione emesso dal Tribunale Commissariale, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione entro il 31 dicembre 2011.

La regolarizzazione avviene a mezzo deposito della documentazione mancante, nonché di apposita Assemblea degli associati che manifesti chiaramente la volontà di proseguire nel vincolo associativo e conseguentemente nell'attività dell'ente.

Con il Decreto Commissariale che prende atto della completa regolarizzazione, si estinguono gli effetti del Decreto di Radiazione ed ogni effetto conseguente, comportando, altresì, la decadenza automatica del ricorso all'Autorità Giudiziaria qualora già presentato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Fino alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, gli effetti del Decreto di Radiazione rimangono sospesi.

Con la regolarizzazione, i rapporti attivi e passivi, nonché ogni dato identificativo già in essere al momento del Decreto di Radiazione, rimangono salvi ed invariati.



LEGGE 21 DICEMBRE 2012 n.150

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCI PLURIENNALI 2013/2015**

Art. 46

(Disposizioni in materia di licenze)

Nelle more di presentazione da parte del Governo di un progetto di legge che andrà a modificare la Legge n. 129/2010 andando altresì a definire i criteri per qualificare l'attività prevalente, i termini di cui all'articolo 43, commi 1 e 3, della Legge 23 luglio 2010 n.129 sono prorogati al 30 giugno 2013.

Il termine di cui all'articolo 43, comma 2, della Legge 23 luglio 2010 n.129 e successive modifiche e integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2013.

Il comma 1 dell'articolo 58 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

"Ai sensi della presente legge è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli pirotecnici e polveri destinate alla ricarica delle cartucce per armi da fuoco privi della marcatura CE del tipo."

Dopo l'articolo 69 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

"Art. 69 bis

"Le comunicazioni di denuncia delle armi già in possesso del soggetto prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché gli adempimenti relativi ai luoghi di custodia delle medesime devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2013."



LEGGE 29 maggio 2013 n.58

LEGGE SULL'USO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DELL'E-COMMERCE

**TITOLO I
DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

**PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina l'uso delle comunicazioni elettroniche scambiate a fini commerciali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai contratti conclusi dai consumatori, senza tuttavia affievolire i diritti riconosciuti dalle norme a tutela del consumatore che sono fatte salve.
3. Le parti contraenti possono pattuire di escludere l'applicazione o modificare gli effetti degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

Art. 2

(Esclusioni)

1. La presente legge non si applica a comunicazioni elettroniche relative a:
 - a) transazioni su mercati regolamentati;
 - b) operazioni in valuta estera;
 - c) sistemi interbancari di pagamento, convenzioni interbancarie di pagamento o sistemi di compensazione e regolamentazione relativi a titoli mobiliari o altri beni o strumenti finanziari;
 - d) trasferimento di diritti di garanzia nella vendita, nel mutuo, nella detenzione, o negli accordi pronti contro termine di titoli o altri beni o strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.
2. La presente legge non si applica alle cambiali, ai pagherò cambiari, alle lettere di vettura, alle polizze di carico, alle ricevute di deposito o ad altro documento o strumento trasferibile che legittimi il portatore o il beneficiario a domandare la consegna di merci o il pagamento di una somma di denaro.
3. La presente legge non si applica alle comunicazioni relative a contratti di disposizione di beni immobili ed alle comunicazioni relative a materie disciplinate dal diritto di famiglia.
4. Tramite apposito decreto delegato verranno individuate specifiche categorie merceologiche per cui sarà inibita l'attività di vendita tramite mezzi informatici.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si adottano le definizioni che seguono:
 - (a) per "comunicazione elettronica" si intende ogni comunicazione giuridicamente rilevante che le parti siano tenute ad effettuare o che volontariamente effettuino mediante messaggi di dati in relazione alla formazione o all'esecuzione di un contratto;



- (b) per "messaggio di dati" si intendono le informazioni create, trasmesse, ricevute o conservate con sistemi elettronici, magnetici, ottici o analoghi, compresi l'interscambio elettronico di dati (EDI), la posta elettronica, il telegramma, il telex ed il fax;
- (c) per "interscambio elettronico di dati (EDI)" si intende qualsiasi trasferimento di informazioni tra due sistemi informativi secondo un modello concordato di strutturazione dell'informazione;
- (d) per "mittente" di una comunicazione elettronica si intende la parte dalla quale, o a nome della quale, la comunicazione elettronica è stata inviata o creata prima di essere eventualmente conservata, ma non anche la parte che agisce da intermediario per tale comunicazione elettronica;
- (e) per "destinatario" di una comunicazione elettronica si intende la parte alla quale il mittente intende inviare la comunicazione elettronica, ma non anche la parte che agisce da intermediario per tale comunicazione elettronica;
- (f) per "sistema informativo" si intende un sistema utilizzato per creare, inviare, ricevere, conservare o comunque trattare messaggi di dati;
- (g) per "sistema automatizzato di messaggi" si intende un programma informatico, uno strumento elettronico o comunque automatizzato utilizzato per iniziare una comunicazione o per rispondere, in tutto o in parte, a messaggi di dati o operazioni senza l'intervento od il controllo di una persona fisica per ogni singola comunicazione o risposta;
- (h) per "firma elettronica" si intende un insieme di dati in forma elettronica contenuto o allegato ad un messaggio di dati, o ad esso logicamente collegato, che può essere utilizzato per riconoscere il firmatario del messaggio dati o per indicare la sua volontà rispetto all'informazione in esso contenuta;
- (i) per "certificato" si intende un messaggio di dati che confermi la connessione tra il firmatario ed i dati per la formazione della firma elettronica;
- (j) per "firmatario" si intende una persona che detiene i dati per la formazione della firma e che agisce a suo nome o a nome del rappresentato;
- (k) per "prestatore del servizio di certificazione" o certificatore si intende una persona che emette certificati e può fornire altri servizi in relazione alle firme elettroniche;
- (l) per "parte facente affidamento" si intende una persona che può agire in forza di un certificato o di una firma elettronica.

Art. 4

(Determinazione di sede, residenza o domicilio)

1. Un luogo non costituisce sede d'affari, residenza o domicilio per il solo fatto che:
 - a) vi si trovino le attrezzature e le tecnologie di supporto al sistema informativo utilizzato da una parte per la formazione del contratto;
 - b) da tale luogo altre parti possano accedere a detto sistema informativo.
2. La mera circostanza che una parte utilizzi un nome a dominio o un indirizzo di posta elettronica collegato ad un particolare territorio geografico non crea una presunzione che la sua sede, residenza o domicilio siano situate in quel territorio geografico.

Art. 5

(Obblighi di informazione)

1. Nessuna disposizione della presente legge modifica l'applicazione di norme giuridiche che obblighino le parti a comunicare la propria identità, la loro sede d'affari o qualsiasi altra informazione, o che richiedano particolari forme per la comunicazione



di clausole contrattuali, né è volta a limitare la responsabilità giuridica della parte che fornisca dichiarazioni false, inesatte o incomplete a tale riguardo.

PARTE II **COMUNICAZIONI ELETTRONICHE**

Art. 6

(Riconoscimento giuridico)

1. La validità giuridica o l'efficacia di una comunicazione elettronica o di un contratto non possono essere negate unicamente a causa della loro forma elettronica.
2. La validità o l'efficacia di un'informazione non possono essere negate per il solo fatto che questa non sia direttamente contenuta nella comunicazione elettronica idonea a produrne gli effetti, quando l'informazione è soltanto richiamata nel messaggio di dati.
3. Nessuna disposizione della presente legge obbliga una parte ad utilizzare o ad accettare l'uso di comunicazioni elettroniche, ma il consenso della parte a tale uso può ricavarsi dal suo comportamento.

Art. 7

(Forma scritta)

1. Qualora la legge preveda il requisito della forma scritta per la validità o la prova di una dichiarazione o di un contratto, o preveda conseguenze per l'assenza di forma scritta, tale requisito si intende soddisfatto con una comunicazione elettronica se l'informazione in essa contenuta è accessibile per successive consultazioni.

Art. 8

(Originale)

1. Qualora la legge preveda che una dichiarazione o un contratto siano esibiti o conservati nella loro forma originale, o preveda conseguenze per l'assenza dell'originale, tale requisito è soddisfatto con una comunicazione elettronica:
 - a) se viene fornita garanzia affidabile dell'integrità del contenuto della comunicazione così come è stata creata per la prima volta nella sua forma definitiva, come comunicazione elettronica o di altro tipo; e
 - b) se, quando si richiede la disponibilità dell'informazione ivi contenuta, tale informazione può essere esibita alla persona alla quale deve essere resa disponibile.
2. Ai fini della lettera a) del comma 1:
 - a) l'informazione è da ritenersi integra se è completa e se non è stata alterata, eccezion fatta per aggiunte e modifiche intervenute nel corso normale della trasmissione, archiviazione ed esibizione; e
 - b) il livello di affidabilità richiesto deve essere valutato tenendo conto dello scopo per cui l'informazione è stata creata e di ogni altra circostanza rilevante.

Art. 9

(Efficacia probatoria)

1. Ogni comunicazione elettronica è dotata di efficacia probatoria. Tale efficacia probatoria è valutata in base all'affidabilità del metodo di creazione, conservazione o trasmissione della comunicazione elettronica, in base all'affidabilità del metodo che assicura l'integrità dell'informazione, alla modalità di identificazione del mittente e ad ogni altro elemento rilevante.



2. L'efficacia probatoria di una comunicazione elettronica non può essere negata:
- a) unicamente a causa della sua forma elettronica; o
 - b) se si tratta della prova migliore di cui la parte può ragionevolmente disporre, per il fatto che la comunicazione non sia nella sua forma originale.

Art. 10
(Conservazione)

1. Qualora la legge richieda che documenti, registri o informazioni vengano conservati, tale requisito si ritiene soddisfatto nel caso di utilizzo di comunicazioni elettroniche se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a) l'informazione in esse contenuta è disponibile per ulteriori consultazioni; e
 - b) la comunicazione elettronica è conservata nella forma in cui è stata creata, inviata o ricevuta, o in un formato che rappresenti accuratamente l'informazione creata, inviata o ricevuta; e
 - c) i dati che permettono di determinare l'origine e la destinazione della comunicazione elettronica, la data ed il momento in cui è stata inviata o ricevuta, se esistenti, sono stati conservati.
2. L'obbligo di conservare documenti, registri o informazioni, in conformità al comma 1 del presente articolo, non si estende alle informazioni che hanno come unico obiettivo quello di permettere l'invio o la ricezione di una comunicazione elettronica.
3. I requisiti indicati al comma 1 del presente articolo possono essere soddisfatti ricorrendo ai servizi di terzi, sempre che sussistano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

Art. 11
(Attribuzione)

1. Una comunicazione elettronica è attribuita al mittente se è stata da lui inviata.
2. Per ciò che attiene alla relazione tra mittente e destinatario, una comunicazione elettronica è attribuita al mittente se è stata inviata:
 - a) da una persona autorizzata ad agire a nome del mittente in relazione a quella comunicazione elettronica; o
 - b) da un sistema informativo programmato dal mittente o a suo nome per operare automaticamente.
3. Per ciò che attiene alla relazione tra mittente e destinatario, un destinatario può attribuire una comunicazione elettronica al mittente ed agire di conseguenza:
 - a) se ha correttamente applicato una procedura prevista al fine di verificare che la comunicazione elettronica provenisse dal mittente alla quale il mittente aveva precedentemente acconsentito;
 - b) se la comunicazione elettronica ricevuta è frutto delle operazioni effettuate da un terzo, autorizzato dal mittente o da un suo mandatario ad avere accesso al metodo utilizzato dal mittente per attribuirsi la comunicazione elettronica.
4. Il comma 3 del presente articolo non si applica:
 - a) qualora il destinatario sia stato avvisato da un presunto mittente che la comunicazione elettronica non gli era attribuibile ed il destinatario abbia avuto un margine di tempo sufficiente per agire di conseguenza; o
 - b) nei casi previsti al comma 3, lettera b), ogni qual volta il destinatario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza o applicando una procedura concordata, che la comunicazione elettronica non era attribuibile al mittente.
5. Quando una comunicazione elettronica è inviata o si considera inviata dal mittente, o quando il destinatario può presumere che lo sia, il destinatario può



considerare che la comunicazione ricevuta sia quella che il mittente intendeva inviare e può agire di conseguenza. Il destinatario non è a ciò autorizzato se sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza o applicando una procedura concordata, che vi era stato un errore nella trasmissione della comunicazione elettronica ricevuta.

6. Il destinatario è autorizzato a considerare ogni singola comunicazione elettronica ricevuta come una comunicazione distinta e ad agire di conseguenza, a meno che si tratti di un duplicato di altra comunicazione ed il destinatario sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza o applicando una procedura concordata, che la comunicazione elettronica era un duplicato.

Art. 12

(Momento e luogo di spedizione e ricezione)

1. Il momento di spedizione di una comunicazione elettronica è il momento in cui tale comunicazione esce dal sistema informativo posto sotto il controllo del mittente o della parte che l'ha inviata a nome del mittente oppure, se la comunicazione elettronica non esce dal sistema informativo posto sotto il controllo del mittente o della parte che l'ha inviata a nome del mittente, il momento in cui la stessa viene ricevuta.

2. Il momento di ricezione di una comunicazione elettronica inviata all'indirizzo elettronico prescelto dal destinatario è il momento in cui il destinatario può accedere a tale comunicazione. Il momento di ricezione di una comunicazione elettronica inviata ad un altro indirizzo elettronico del destinatario è il momento in cui il destinatario può accedere a tale comunicazione e apprende dell'invio della comunicazione elettronica. In entrambi i casi, si presume che il destinatario possa accedere alla comunicazione elettronica quando essa giunge al suo indirizzo elettronico.

3. Una comunicazione elettronica si considera spedita dal luogo in cui il mittente ha la propria sede, residenza o domicilio e si ritiene ricevuta nel luogo in cui il destinatario ha la propria sede, residenza o domicilio, come individuate secondo i criteri dell'articolo 4 della presente legge ed ogni altra norma di legge rilevante.

4. Il comma 2 del presente articolo si applica anche se il luogo in cui è situato il sistema informativo collegato all'indirizzo elettronico è differente dal luogo in cui si considera ricevuta la comunicazione elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 13

(Ricevuta di ritorno)

1. I commi dal 2 al 4 del presente articolo si applicano nel caso in cui, al momento dell'invio della comunicazione elettronica, o in un momento precedente, il mittente abbia richiesto o concordato con il destinatario l'invio di una ricevuta di ritorno.

2. Se il mittente non ha concordato con il destinatario nessuna forma o metodo particolare per fornire la ricevuta di ritorno, la ricezione potrà essere confermata:

- a) con qualsiasi tipo di comunicazione, automatica o meno, inviata dal destinatario, o
- b) con qualsiasi condotta del destinatario idonea ad indicare al mittente che la comunicazione elettronica è stata ricevuta.

3. Se il mittente ha dichiarato che l'efficacia della comunicazione elettronica è subordinata all'accusa di ricevuta, la comunicazione elettronica si considera inviata al momento della ricezione della ricevuta di ritorno.

4. Se il mittente non ha dichiarato che l'efficacia della comunicazione elettronica è subordinata all'accusa di ricevuta e la ricevuta di ritorno non è pervenuta al mittente



entro il termine fissato o concordato, o entro un termine ragionevole se nessun termine è stato specificato, il mittente:

a) può informare il destinatario che non è pervenuta alcuna ricevuta di ritorno indicando un termine ragionevole entro il quale la conferma della ricezione della comunicazione elettronica deve pervenire; e

b) se la ricevuta non perviene entro il termine di cui alla lettera a), può, notificandolo al destinatario, considerare la comunicazione elettronica come non inviata, o esercitare altri diritti che potrebbe avere.

5. Se la ricevuta di ritorno del destinatario perviene al mittente, si presume che il destinatario abbia ricevuto la relativa comunicazione elettronica. Tale presunzione non implica che la comunicazione elettronica inviata corrisponda a quella ricevuta.

6. Se la ricevuta di ritorno indica che la comunicazione elettronica presenta i requisiti concordati o previsti da norme o standard tecnici applicabili, si presume che tali requisiti siano stati soddisfatti.

7. Il presente articolo disciplina le conseguenze giuridiche derivanti dalla comunicazione elettronica o dalla sua ricevuta di ritorno unicamente per quanto riguarda l'invio o la ricezione della comunicazione elettronica.

PARTE III CONTRATTI CONCLUSI PER VIA ELETTRONICA

Art. 14

(Invito a proporre)

1. Una proposta di conclusione di un contratto effettuata mediante una o più comunicazioni elettroniche non indirizzate ad una o più parti determinate, ma genericamente accessibile a più parti che utilizzino sistemi informativi, incluse le proposte che utilizzano applicazioni interattive per effettuare ordini attraverso detti sistemi informativi, deve essere considerata come invito a proporre a meno che non indichi chiaramente la volontà del proponente di obbligarsi in caso di accettazione.

Art. 15

(Uso di sistemi automatizzati di messaggi per la formazione di contratti)

1. La validità o l'efficacia di un contratto concluso attraverso l'interazione tra un sistema automatizzato di messaggi ed una persona fisica o attraverso l'interazione di sistemi automatizzati di messaggi non possono essere negate per il solo fatto che una persona fisica non sia intervenuta o non abbia verificato le singole operazioni eseguite dai sistemi od il contratto così concluso.

Art. 16

(Errore nelle comunicazioni elettroniche)

1. Qualora una persona fisica commetta un errore materiale in una comunicazione elettronica scambiata con un sistema automatizzato di messaggi della controparte e tale sistema non preveda la possibilità di correggere detto errore, questa persona, o la parte a nome della quale la stessa ha agito, hanno il diritto di annullare la parte di comunicazione elettronica contenente l'errore se:

a) la persona, o la parte a nome della quale la stessa ha agito, informa la controparte dell'errore non appena ne ha avuto conoscenza segnalando di aver commesso un errore nella comunicazione elettronica; e



- b) la persona, o la parte a nome della quale la stessa ha agito, non ha utilizzato né ha tratto alcun vantaggio materiale o beneficio dai beni e servizi eventualmente ricevuti dalla controparte.
2. Le disposizioni del presente articolo non incidono su altre norme giuridiche relative all'errore, salvo quanto disposto nel comma 1 di questo articolo.

TITOLO II FIRMA ELETTRONICA

PARTE I PRINCIPI GENERALI

Art. 17

(Pari trattamento delle tecniche di firma elettronica)

1. Nessuna disposizione della presente legge esclude, riduce o priva di effetti giuridici un qualunque metodo di creazione di firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, o che altrimenti soddisfi i requisiti di legge.
2. La presente legge non limita la possibilità per le parti di scegliere i metodi di creazione di firma elettronica da utilizzare nei loro rapporti, né la facoltà della Pubblica Amministrazione di scegliere i metodi di creazione di firma elettronica da utilizzare nei rapporti tra gli uffici pubblici e con gli utenti dei servizi pubblici.

Art. 18

(Requisiti per la firma elettronica)

1. Qualora la legge preveda che una dichiarazione o un contratto siano firmati da una parte, o preveda conseguenze per la mancanza della firma, tale requisito si ritiene soddisfatto con una comunicazione elettronica se:
- a) viene utilizzato un metodo per identificare la parte e per manifestare la volontà della stessa con riguardo al contenuto della comunicazione elettronica; e
 - b) se il metodo utilizzato:
 - i) risulta adeguato ed affidabile rispetto allo scopo per il quale la comunicazione elettronica è stata creata o inviata, tenendo conto di tutte le circostanze, incluse le pattuizioni tra le parti; oppure
 - ii) è stata fornita prova, a mezzo dello stesso metodo di firma utilizzato o unitamente ad altri mezzi di prova, che il metodo ha di fatto svolto le funzioni di cui al punto i), lettera b) del presente comma.
2. Una firma elettronica si presume affidabile ai fini della soddisfazione dei requisiti di cui al comma 1 se:
- a) i dati per la formazione della firma, nel contesto in cui vengono utilizzati, corrispondono esclusivamente al firmatario; e
 - b) i dati per la formazione della firma erano, al momento della firma, sotto l'esclusivo controllo del firmatario; e
 - c) è possibile individuare ogni alterazione apportata alla firma elettronica dopo il momento della firma; e
 - d) nel caso in cui lo scopo del requisito legale sia quello di garantire l'integrità dell'informazione a cui si riferisce, sia possibile individuare ogni alterazione apportata all'informazione dopo l'apposizione della firma.
3. Il comma 2 del presente articolo non preclude la possibilità:
- a) di stabilire in qualsiasi altra maniera l'affidabilità della firma elettronica, al fine di soddisfare i requisiti di cui al comma 1; o
 - b) di provare la non affidabilità della firma elettronica.



Art. 19

(Determinazione delle firme elettroniche presunte affidabili)

1. L'Autorità per l'Informatica di cui alla Legge 23 maggio 1995 n.70, e sue successive modifiche ed integrazioni può determinare quali firme elettroniche soddisfino i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2 della presente legge. Con apposito decreto delegato verranno apportate modifiche alla Legge n.70/1995 al fine di aggiornarne il disposto.
2. Ogni determinazione effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo deve tenere conto degli standard tecnici internazionali.
3. Il presente articolo non incide sull'efficacia delle regole di diritto internazionale privato.

Art. 20

(Condotta del firmatario)

1. Il firmatario della firma elettronica ha l'onere di:
 - a) adoperare le cautele necessarie ad evitare l'utilizzo non autorizzato dei suoi dati per la creazione della firma elettronica;
 - b) utilizzare tempestivamente i mezzi messi a disposizione dal certificatore in conformità all'articolo 24 della presente legge o comunque informare senza ritardo e diligentemente ogni persona che egli può ragionevolmente ritenere faccia affidamento sulla firma elettronica o che fornisca dei servizi di supporto alla firma elettronica se:
 - i) il firmatario sa che i dati per la formazione della firma sono stati compromessi; o
 - ii) le circostanze conosciute dal firmatario permettono di ritenere che esista il rischio che i dati per la formazione della firma possano essere stati compromessi;
 - c) se è presente un certificato a supporto della firma elettronica, utilizzare le cautele necessarie ad assicurare che tutte le dichiarazioni essenziali da lui fatte in relazione al certificato durante tutta la sua durata, o che devono comparire nel certificato stesso, siano esatte e complete.

Art. 21

(Condotta della parte facente affidamento)

1. La parte facente affidamento sulla firma elettronica o su un certificato ha l'onere di:
 - a) adottare misure ragionevoli per verificare l'affidabilità della firma elettronica; o
 - b) se esiste un certificato a supporto di una firma elettronica, adottare misure ragionevoli per:
 - i) verificare che il certificato sia valido e che non sia stato sospeso o revocato; e
 - ii) tener conto di ogni limitazione riguardante il certificato.

Art. 22

(Riconoscimento di certificati e di firme elettroniche stranieri)

1. Nel determinare se, o in che misura, una firma elettronica o un certificato producono effetti giuridici, non si tiene conto:
 - a) del luogo in cui la firma elettronica è creata o utilizzata o il certificato è stato emesso; o
 - b) del luogo in cui il firmatario o l'emittente hanno la loro sede, domicilio o residenza.



2. Una firma elettronica creata al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino produce gli stessi effetti giuridici di una firma elettronica creata o utilizzata nella Repubblica di San Marino, a condizione che offra un livello di affidabilità sostanzialmente equivalente.

3. Un certificato emesso al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino produce gli stessi effetti giuridici di un certificato emesso nella Repubblica di San Marino, a condizione che offra un livello di affidabilità sostanzialmente equivalente.

4. Nel determinare se un certificato o una firma elettronica offrano un livello di affidabilità sostanzialmente equivalente ai fini dei commi secondo o terzo del presente articolo, si tiene conto degli standard tecnici internazionali e di ogni altro fattore rilevante.

5. Quando, nonostante i commi secondo, terzo e quarto del presente articolo, le parti convengano di utilizzare nei loro rapporti un determinato tipo di firma elettronica o di certificato, si ritiene tale accordo sufficiente ai fini del riconoscimento della firma elettronica o del certificato stranieri, a meno che la firma elettronica o il certificato debbano ritenersi invalidi o inefficaci in ragione della legge applicabile.

PARTE II

SERVIZI DI CERTIFICAZIONE

Art. 23

(Servizi di certificazione)

1. L'Autorità per l'Informatica è responsabile della supervisione dei prestatori del servizio di certificazione stabiliti nel territorio della Repubblica di San Marino.

2. Fatto salvo il comma 1 del presente articolo, possono essere adottati sistemi di accreditamento facoltativi volti a fornire servizi di certificazione di livello più elevato purchè tutte le condizioni relative a tali sistemi siano obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie.

Art. 24

(Condotta del prestatore del servizio di certificazione)

1. Un certificatore che fornisce servizi a supporto di una firma elettronica idonea a produrre effetti giuridici deve:

- a) operare in conformità alle norme applicabili del settore, comprese quelle adottate volontariamente;
- b) utilizzare le cautele necessarie ad assicurare che tutte le dichiarazioni essenziali da lui effettuate in relazione al certificato, o che compaiono nel certificato, siano esatte e complete durante l'intero periodo di validità del certificato;
- c) fornire a tutte le parti facenti affidamento sul certificato mezzi ragionevolmente accessibili per determinare, in base al certificato:
 - i) l'identità del certificatore;
 - ii) se il firmatario identificato nel certificato aveva, al momento della sua emissione, il controllo sui dati per la creazione della firma;
 - iii) se i dati per la formazione della firma erano validi prima o al momento dell'emissione del certificato;
- d) fornire a tutte le parti facenti affidamento sul certificato, qualora fosse necessario, mezzi ragionevolmente accessibili per determinare, in base al certificato o in altro modo:
 - i) il metodo utilizzato per identificare il firmatario;
 - ii) i limiti relativi allo scopo o all'entità della transazione entro i quali è possibile utilizzare i dati per la formazione della firma o il certificato;



- iii) se i dati per la formazione della firma sono validi e non sono stati compromessi;
 - iv) qualsiasi limitazione della responsabilità stabilita dal certificatore;
 - v) con quali mezzi il firmatario può ottemperare alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della presente legge;
 - vi) come revocare il certificato sollecitamente;
- e) utilizzare sistemi, procedure e risorse umane adeguate per la fornitura di tali servizi.
2. Il certificatore è responsabile per le conseguenze giuridiche causate da una condotta non conforme al comma 1 del presente articolo.

Art. 25

(Affidabilità del certificatore)

1. Ai fini della lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della presente legge, per determinare se, o in che misura, i sistemi, le procedure o le risorse umane utilizzate da un prestatore del servizio di certificazione siano affidabili, può tenersi conto dei seguenti fattori:
- a) risorse umane e finanziarie, incluso il capitale sociale;
 - b) le caratteristiche dei sistemi hardware e software;
 - c) le procedure utilizzate per il trattamento dei certificati, delle domande di certificati e per la conservazione dei registri;
 - d) la messa a disposizione dei firmatari identificati nel certificato e delle parti che possono far affidamento sul certificato delle informazioni rilevanti per l'uso del certificato;
 - e) le modalità temporali e tecniche delle verifiche effettuate da un organismo indipendente;
 - f) l'esistenza di una dichiarazione di un organo statale, di un organismo accreditato o del certificatore sul rispetto o sull'esistenza dei suddetti criteri; o
 - g) ogni altro fattore rilevante.

TITOLO III COMMERCIO ELETTRONICO

Art. 26

(Procedure, modalità e requisiti per il rilascio di licenza di commercio elettronico)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo, per "commercio elettronico" si intende ogni attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura condotta tramite l'uso di comunicazioni elettroniche. La mera presentazione elettronica di beni o servizi cui non segua la conclusione di transazioni mediante l'uso di comunicazioni elettroniche non integra gli estremi della definizione di commercio elettronico.
2. L'esercizio esclusivo del commercio elettronico può avvenire solo tramite il rilascio di apposita licenza commerciale che viene rilasciata nelle modalità e nelle forme, per quanto compatibili, previste dalle Leggi n.130/2010 e n.129/2010 e successive modifiche. All'operatore vengono richiesti d'ufficio gli elementi previsti dall'articolo 27 della presente legge.
3. Il titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico, sia essa persona fisica o giuridica, non può essere titolare di altra licenza.
4. L'operatore che svolga attività di commercio elettronico non esclusiva, è tenuto a dare comunicazione in forma scritta all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dell'attività di commercio elettronico svolta specificando gli elementi richiesti dall'articolo 27 della presente legge per provvedere alla registrazione obbligatoria come stabilito dal medesimo articolo.



5. Nel caso in cui l'operatore economico titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico sia una persona giuridica, le quote o le azioni del capitale sociale possono essere detenute da persone fisiche non residenti.

6. Il titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico deve disporre di una sede fisica situata nel territorio della Repubblica di San Marino. Tale sede, qualora l'attività si espliciti tramite deposito merci dovrà prevedere anche l'uso specifico della sede stessa previsto per il tipo di attività svolta.

7. Nel caso in cui l'attività di commercio elettronico si svolga in forma esclusiva e diretta, è sufficiente l'uso abitativo esclusivamente per le attività con licenza individuale fino ad un massimo di €.250.000,00 di fatturato. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accesso degli uffici e delle Forze di Polizia secondo le regole previste per le sedi degli operatori economici.

8. Il commercio elettronico può svolgersi tramite mezzi informatici e riguardare attività all'ingrosso, al dettaglio e di servizi.

9. Le controversie in materia di uso di comunicazioni elettroniche e pratiche di commercio elettronico fanno capo alla giurisdizione del Tribunale Unico - Sezione Civile - della Repubblica di San Marino che applica mutuando in prima istanza la formula del rito abbreviato prevista dall'articolo 8 della Legge n.63/1985.

Art. 27

(Registro delle attività e-commerce)

1. Ogni attività che svolge modalità di vendita on-line deve, pena sanzione come da successivo articolo 29, iscriversi presso il registro delle attività e-commerce il quale contiene i seguenti elementi:

- a) codice operatore economico;
- b) dominio;
- c) indirizzi di posta elettronica, specificando se certificata;
- d) posizionamento del server;
- e) posizionamento del gestore; nel caso non facessero capo ad un unico soggetto e luogo vanno indicati inoltre separatamente: il posizionamento del centro assistenza clienti, del centro logistica e della direzione.

2. Indicati gli elementi di cui al precedente comma viene rilasciato il numero di iscrizione al registro delle attività e-commerce che deve essere esposto nel sito, e l'autorizzazione all'utilizzo di un apposito marchio identificativo della qualifica di operatore di e-commerce sammarinese che verrà istituito, definendone nome, forma grafica e contenuto tecnico informatico applicativo, tramite apposito decreto delegato.

Art. 28

(Obblighi di esibizione e specificazioni)

1. L'operatore economico tramite l'utilizzo della rete deve rendere disponibile, in maniera semplice, diretta e permanente, le seguenti informazioni circa la propria attività:

- a) il nome della ditta o della società;
- b) il numero di codice operatore economico;
- c) il numero di iscrizione al registro e-commerce;
- d) il marchio di cui all'articolo 27, comma 2;
- e) la sede;
- f) i recapiti attraverso i quali il cliente può contattare il venditore per ottenere informazioni o per presentare reclami. Queste informazioni includono tra le altre, l'indirizzo o gli indirizzi elettronici di mail, i numeri di telefono e qualsiasi altro



mezzo che permetta all'operatore economico di essere contattato rapidamente e di comunicare in maniera diretta ed effettiva;

- g) se l'attività riguarda il commercio elettronico all'ingrosso, dovrà specificare che la vendita è rivolta esclusivamente ad operatori in possesso di partita IVA o codici equivalenti;
- h) i prezzi di vendita devono essere chiaramente indicati specificando se si tratti di importi comprensivi o meno dell'imposta indiretta sugli acquisti e il costo di trasporto deve essere esibito separatamente;
- i) il luogo da cui verrà spedito il bene;
- j) laddove il venditore sia soggetto ad autorizzazione, occorre indicare l'autorità addetta alla supervisione;
- k) qualora l'operatore economico offra servizi che rientrano in una professione regolamentata, gli istituti professionali adibiti, a cui l'operatore economico è iscritto; in questo caso l'operatore economico deve fornire i riferimenti di legge applicabili nello Stato di stabilimento.

2. Qualora un operatore economico invii comunicazioni commerciali, le modalità con cui il cliente possa richiedere o far cessare tali invii devono essere agevolmente visibili nelle varie parti del sistema informativo utilizzato per il commercio elettronico.

3. Le comunicazioni elettroniche che mirano a promuovere beni e servizi dell'operatore economico devono essere chiaramente riconoscibili come comunicazioni commerciali e devono identificare le categorie di utenti per cui la comunicazione pubblicitaria è creata unitariamente ad ogni offerta promozionale.

Art. 29 *(Sanzioni)*

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio applica le sanzioni previste dalle Leggi n.129/2010 e n.130/2010 e successive modifiche per le attività che esercitano attività di commercio elettronico in forma esclusiva nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti previsti dalle stesse leggi. Nel caso in cui gli operatori esercenti le attività di commercio elettronico in forma non esclusiva, non procedano alla registrazione nell'apposito registro delle attività e-commerce è comminata una sanzione amministrativa pari al valore di € 500,00. All'applicazione della sanzione devono seguire le istruzioni circa le modalità di iscrizione. Trascorsi 30 giorni dalla notifica delle istruzioni di cui sopra si procede ad una ulteriore sanzione amministrativa pari al valore di € 1.000,00 e dopo ulteriori 30 giorni all'inibizione della modalità di vendita di commercio elettronico. La vendita effettuata tramite mezzi informatici durante il periodo di inibizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio di attività senza licenza.

Art. 30 *(Abrogazioni)*

- 1. Le parole "e dai privati" dell'articolo 2, comma 1 della Legge 20 luglio 2005 n.115 sono soppresse.
- 2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 31 *(Norme transitorie e di coordinamento)*

1. Tutte le attività economiche all'ingrosso, al dettaglio o di servizio che svolgano anche modalità di vendita on-line, devono registrarsi presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, nel registro delle attività e-commerce, entro e non oltre 60



giorni dall'entrata in vigore della presente legge pena l'applicazione delle sanzioni previste al precedente articolo 29.

2. Con apposito decreto delegato verrà istituita e regolamentata l'Agenzia per lo Sviluppo Digitale, che andrà ad assumere i compiti oggi demandati dalla presente legge all'Autorità per l'Informatica.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



DECRETO DELEGATO 24 luglio 2013 n.95
(*Ratifica Decreto Delegato 28 giugno 2013 n.78*)

INCENTIVI PER L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Art. 3

(*Modalità di richiesta*)

1. Per beneficiare di quanto previsto dal presente decreto delegato, i soggetti indicati al precedente articolo 2 devono:
 - a) avviare un'attività economica soggetta a rilascio di licenza oppure subentrare a titolo individuale in una licenza già esistente ottemperando ai dispositivi previsti dalla Legge 23 luglio 2010 n. 129 e successive modifiche o dalla Legge 25 gennaio 1990 n. 10 e successive modifiche, o dalla Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche. La richiesta della predetta licenza costituisce piano di fattibilità dell'impresa come indicato dall'articolo 28 della Legge n. 73/2010;
 - b) avviare un'attività di lavoro autonomo nella forma di attività libero professionale ai sensi della Legge 20 febbraio 1991 n. 28;
 - c) avviare un'attività di lavoro autonomo nelle forme di attività previste ai sensi della Legge 31 ottobre 1990 n. 125.
 - d) associarsi in cooperativa, la quale sia in possesso di licenza attiva, conformemente alle norme vigenti prestando la propria opera secondo le caratteristiche previste dall'articolo 18 della Legge 29 novembre 1991 n. 149 e successive modifiche.
2. I soggetti di cui al comma precedente, lettera a) e d), debbono aggiungere alla documentazione prevista la richiesta di cui all'Allegato "A" del presente decreto delegato. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio deve inviarne, con le modalità concordate, copia all'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) informando del rilascio di licenza e delle relative caratteristiche della stessa.
3. Per i soggetti di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), le modalità di richiesta per l'accesso ai benefici dovranno prevedere la presentazione di apposita richiesta di iscrizione all'Ufficio del Lavoro che, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, provvede all'iscrizione nel registro dei liberi professionisti ed al rilascio del Codice Operatore Economico.
4. Inoltre i soggetti di cui al superiore comma 3 devono consegnare unitamente alla documentazione prevista la richiesta di cui all'Allegato "B" del presente decreto delegato. L'Ufficio del Lavoro deve inviare copia agli uffici competenti ovvero all'Ufficio Contributi dell'ISS informando del rilascio del Codice Operatore Economico.



DECRETO DELEGATO 24 ottobre 2013 n.135
(Ratifica Decreto Delegato 31 luglio 2013 n.104)

**“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE IMPRESE
TURISTICHE DI CUI AL TITOLO IV DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2006 N. 22
“LEGGE QUADRO SUL TURISMO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO”**

Art. 18

(Delle sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le fattispecie e la competenza dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio previste dalle vigenti normative in materia di sospensione, revoca e cessazione della licenza di esercizio e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, la vigilanza e il controllo sulle attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator è esercitata congiuntamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, dall'Ufficio del Turismo che si avvale del Corpo della Polizia Civile.
2. Lo svolgimento di attività senza licenza e/o al di fuori del proprio oggetto di licenza costituisce rispettivamente violazione del comma 1 lettera c) e del comma 2 dell'articolo 25 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 "Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali" ed è soggetta alle sanzioni ivi previste.
3. È consentita l'attività di organizzazione di viaggi, purché senza finalità di lucro, da parte di società, enti e associazioni, qualora i pacchetti turistici siano rivolti esclusivamente ai propri dipendenti, iscritti ed associati nell'ambito delle finalità espressamente riconosciute nell'oggetto sociale o nello statuto, qualsiasi inadempimento in merito costituisce violazione comma 1 lettera c) dell'articolo 25 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste.
4. Non è ammessa alcuna forma di comunicazione pubblicitaria delle attività di cui al comma 3 che è da considerarsi prerogativa esclusiva delle agenzie di viaggio e tour operator. Il mancato rispetto costituisce violazione del comma 4 lettera c) dell'articolo 26 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 ed è soggetto alle sanzioni ivi previste.
5. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto delegato, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, autonomamente o su segnalazione dell'Ufficio del Turismo, applica, a seguito delle risultanze dell'attività di controllo, anche in aggiunta ai provvedimenti di sospensione, revoca e cessazione della licenza di esercizio, le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:
 - a) da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per informazioni ingannevoli e cioè quelle fornite al consumatore con modalità di presentazione tali da indurlo in errore o che possano indurlo in errore, o in violazione delle norme contenute negli articoli del Capo II;
 - b) euro 500,00 per mancata indicazione degli estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori eventuali polizze del viaggiatore di cui alla lettera e), comma 3. dell'articolo 9;
 - c) euro 500,00 per mancata indicazione del nome del direttore tecnico sulle proposte di viaggio di cui al comma 4 dell'articolo 3;
 - d) da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 per mancata comunicazione di cessazione dell'attività di direttore tecnico e sua contestuale sostituzione.
6. Il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede alla sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, in caso di:



- recidiva per violazioni delle norme poste a tutela del consumatore contenute nel Capo II;
 - mancata comunicazione di cessazione dell'attività di direttore tecnico e sua contestuale sostituzione. In tal caso la sospensione prevista è pari ad un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di mancata comunicazione.
 - mancata osservanza dell'obbligo di invio annuale della copertura assicurativa, di cui al comma 9 dell'articolo 2. La sospensione decorre dalla data del mancato invio e cessa all'atto dell'adempimento.
7. L'agenzia di viaggio e il tour operator sono soggetti alla cessazione e revoca della licenza:
- in caso di condanna per reati connessi all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio o di tour operator;
 - per recidiva dopo la sospensione.
8. In relazione ai precedenti commi n. 6 e n. 7 per la recidiva si applica quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 23 luglio 2010 n. 129.



LEGGE 31 OTTOBRE 2013 N.153

**“MODIFICA ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2012 N.150, VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO ALLARGATO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013”**

Art. 21

(Norma transitoria per le Associazioni)

1. Le Associazioni che non hanno compiuto gli adempimenti relativi all’anno 2011, previsti all’articolo 37 della Legge 23 luglio 2010 n.129, qualora effettuino gli stessi entro la data del 30 novembre 2013, in via del tutto straordinaria, saranno tenute al pagamento delle sanzioni comminate dall’Ufficio Industria, Commercio ed Artigianato nella misura di un ventesimo delle stesse.
2. Il pagamento delle sanzioni, così ridotte, deve essere effettuato entro la data del 31 dicembre 2013.



LEGGE 31 marzo 2014 n. 40

**DISCIPLINA DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
INDUSTRIALI, DI SERVIZIO, ARTIGIANALI E COMMERCIALI**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le licenze per l'esercizio di attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali e intende promuovere un sistema economico fatto di imprese che si sostanziano di mezzi e persone creando sviluppo e occupazione.

Art. 2

(Licenza)

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, eserciti un'attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese, ai fini della presente legge assume la qualifica di operatore economico e deve essere a ciò abilitato da apposita licenza rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio (in breve UIAC).

2. Ogni operatore economico può essere titolare di una o più licenze purché di differente tipologia ossia licenza industriale, di servizi, commercio al dettaglio e commercio all'ingrosso. Gli oggetti delle licenze devono essere tra loro coerenti. Sono comunque fatte salve le incompatibilità tra attività economiche previste da leggi speciali. L'operatore economico titolare di licenza artigianale può essere titolare di massimo due licenze.

3. L'operatore economico titolare di più licenze, deve avere almeno tante sedi quante sono le licenze.

4. Con apposito decreto delegato, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno individuate le attività le cui licenze possono essere esercitate in una unica sede e sarà dettata una specifica regolamentazione nel caso di cumulo di licenza di commercio all'ingrosso con licenza di commercio al dettaglio.

Art. 3

(Licenze industriali, di servizio, artigianali e commerciali)

1. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività industriale quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o trasformazione di beni e dei relativi servizi complementari.

2. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività di servizio quelle che autorizzano i titolari ad esercitare professionalmente un'attività economica organizzata al fine di erogare servizi ad eccezione delle attività di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività artigianale, quelle il cui titolare esercita personalmente, professionalmente l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua gestione e direzione, e svolge in maniera prevalente il proprio lavoro all'interno dell'impresa medesima.

4. Sono da considerarsi licenze per l'esercizio dell'attività commerciale quelle che autorizzano i titolari a svolgere professionalmente attività di intermediazione nella



circolazione dei beni oggettivamente rilevanti, ossia di trasferimento di uno o più beni da un soggetto ad un altro a cui corrisponde una controprestazione onerosa, e all'esercizio di attività ausiliarie e alla predisposizione dei servizi affini e connessi alla commercializzazione dei beni.

Art. 4
(Tassa licenza)

1. Tutte le attività economiche organizzate in forma di impresa sono soggette alle tasse di rilascio della licenza e negli esercizi successivi alla tassa annuale di licenza nella misura stabilita dall'Allegato B alla presente legge fatte salve le deroghe previste da leggi speciali e dall'Allegato B medesimo.
2. La tassa è sempre dovuta per intero.

Art. 5
(Categorie esenti dall'obbligo di munirsi di licenza)

1. Dalla disposizione di cui all'articolo 2 sono esenti:
 - a) tutti i produttori agricoli che vendono i loro prodotti stagionalmente nel proprio fondo e non esercitino attività di compravendita di prodotti altrui;
 - b) tutte le altre attività disciplinate da specifiche normative che non prevedono il possesso di una licenza per il loro esercizio.

TITOLO II
RILASCIO DELLA LICENZA

Art. 6
(Requisiti soggettivi per l'ottenimento della licenza individuale)

1. Può ottenere una licenza individuale chi:
 - a) è residente nella Repubblica di San Marino;
 - b) ha la capacità civile;
 - c) non risulti condannato, nella Repubblica di San Marino o all'estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure non risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure non abbia riportato condanne anche non definitive o non sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. Nella valutazione delle iscrizioni risultanti nel Certificato Penale si tiene conto delle cause di estinzione del reato, delle cause di estinzione degli effetti penali delle sentenze di condanna, della riabilitazione e delle disposizioni più favorevoli al reo contenute nel Codice Penale, nelle leggi di attuazione e di integrazione del Codice Penale, nelle altre leggi e decreti della Repubblica;
 - d) non risulti, in concomitanza alla richiesta di rilascio della licenza, sottoposto ad una procedura di concorso giudiziale dei creditori o ad una procedura equivalente in ordinamenti stranieri anche in qualità di amministratore unico della società sottoposta al concorso giudiziale dei creditori;
 - e) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;



- f) nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47, in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'averne i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa. La presente disposizione non si applica qualora nel ricorso amministrativo contro l'atto di diniego della licenza a causa del provvedimento di revoca subito, il socio o l'amministratore dimostri di avere adottato un comportamento diligente e di non avere alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla revoca della licenza;
- g) nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda per la licenza, non sia stato titolare di licenza revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato;
- h) non è oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato che non siano oggetto di contenzioso od oggetto di accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;
- i) non è occupato ad eccezione dell'ipotesi di cui al successivo articolo 7 o libero professionista;
- l) ha apposto nulla osta del Congresso di Stato qualora intenda esercitare un'attività nei settori di cui all'articolo 1, punti 2, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 del Decreto Delegato n.116/2007 e successive modifiche.

Art. 7

(Part-time imprenditoriale)

1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che vogliono esercitare contemporaneamente attività di impresa e attività lavorativa alle dipendenze di terzi, è possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale, nei termini da definirsi con decreto delegato.¹¹

Art. 8

(Requisiti soggettivi per l'ottenimento della licenza da parte di persone giuridiche)

1. Può ottenere una licenza la persona giuridica che:

¹¹ **Testo originario (Legge n.166/2013):**

Art. 7

(Part-time imprenditoriale)

1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che esercitano un'attività lavorativa alle dipendenze di terzi è reso possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale nei termini che verranno definiti con decreto delegato da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.

Legge 29 settembre 2017 n.115, Articolo 19:

(Modifica all'articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40)

1. L'articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

"Art.7

(Part-time imprenditoriale)

"1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che vogliono esercitare contemporaneamente attività di impresa e attività lavorativa alle dipendenze di terzi, è possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale, nei termini da definirsi con decreto delegato."



- a) sia iscritta nel Registro delle società a norma della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- b) non risulti soggetto inidoneo ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- c) sia in possesso degli ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali.

Art. 9

(Requisiti oggettivi per licenze intestate a persone fisiche e licenze intestate a persone giuridiche)

1. L'oggetto della licenza deve essere:

- a) lecito,
- b) possibile,
- c) determinato,
- d) coerente e
- e) riferito all'effettiva attività che si va a porre in essere.

2. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica l'oggetto della licenza è tutto o parte dell'oggetto sociale e definisce la sola attività d'impresa. L'oggetto della licenza è formulato indicando solo i codici Ateco di riferimento. L'operatore economico ha facoltà di attivare solo una parte dell'oggetto sociale fermo restando che il rilascio di licenza è assoggettato alle disposizioni previste dalle leggi speciali.

3. In riferimento al comma 1, punto d), sono di diritto ritenute coerenti le licenze riconducibili ad un unico gruppo di codici Ateco. Tale criterio è esteso alla valutazione di cui all'articolo 2, comma 2. Nelle altre ipotesi la coerenza è valutata dall'UIAC in relazione al progetto d'impresa predisposto dall'operatore economico.

4. Il richiedente la licenza deve:

- a) avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere. Fa eccezione il richiedente una licenza che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo ultimo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata al successivo articolo 24, comma 1. La sede deve essere nella disponibilità del richiedente in quanto proprietario o usufruttuario, per l'intera quota, dei locali, oppure in quanto titolare di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria. Il contratto di comodato è consentito solo per le licenze individuali e deve trattarsi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado del titolare della licenza. Il contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato deve contenere l'indicazione dei dati catastali, piano, numero civico e l'indicazione della superficie dei locali, nonché l'esplicita dichiarazione del locatore che i locali sono ad esclusiva disponibilità del locatario.
- b) Ai fini della presente legge con l'espressione "sede operativa" si identifica la sede dove si svolge l'attività di impresa ossia quella indicata nell'istanza di rilascio di licenza o di trasferimento sede o di apertura di sede secondaria. La sede sociale di cui all'articolo 8 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, può quindi non coincidere con la sede operativa della medesima società. Nel caso di solo trasferimento della sede sociale si procede ai sensi della Legge n.47/2006 e successive modifiche;
- c) avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'Allegato B;
- d) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere. In merito agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è sufficiente avere presentato al competente Dipartimento dell'ISS relativa domanda corredata della necessaria documentazione. L'autorizzazione da ottenersi per l'avvio alla produzione



deve essere conseguita entro centottanta giorni correnti dal rilascio della licenza. È fatta comunque salva la responsabilità dell'imprenditore anche nel periodo di tempo in cui non ha ottenuto ancora l'autorizzazione per l'avvio alla produzione;

e) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali. In caso di licenza intestata a persona fisica i suddetti requisiti professionali devono essere in capo al titolare della licenza mentre nel caso di persona giuridica devono essere in capo a coloro che svolgono le mansioni che richiedono la specifica preparazione o esperienza professionale. Nel caso si debba procedere all'assunzione di personale con le competenze di cui sopra, l'assunzione deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dal rilascio della licenza.

5. In relazione al requisito di cui punto a) del precedente comma, il libero professionista regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti o al Collegio dei Geometri, che ha presentato all'Ufficio Urbanistica la pratica edilizia relativa ai locali da destinarsi a sede della licenza, e il cui progetto è stato approvato, può dichiarare, prima che termini il procedimento per il rilascio della conformità edilizia, che i lavori eseguiti all'interno dei suddetti locali sono conformi all'ultimo progetto approvato comprensivo delle eventuali prescrizioni dettate dalla Protezione Civile. In base a tale dichiarazione l'UIAC rilascia la licenza. Nel caso in cui le dichiarazioni risultino false o mendaci si procede come previsto all'articolo 11, comma 5.

6. In relazione al punto c) di cui al precedente comma 4, le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni previste da leggi speciali, nel caso la realizzazione dell'attività oggetto di licenza possa essere avviata con un percorso graduale e progressivo, hanno facoltà di autorizzare l'attività richiesta anche in parte onde consentire l'immediata operatività dell'imprenditore, subordinando tale autorizzazione a precise condizioni. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa dall'autorità competente la quale comunica il provvedimento adottato all'UIAC che procede per quanto di propria competenza.

7. L'Ufficio del Registro e Conservatoria segnala all'UIAC i contratti che non sono conformi alle disposizioni di cui al comma 4, punto a) relativamente ai contratti di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato o che non contengano l'indicazione dei dati catastali, piano, numero civico e l'indicazione della superficie dei locali, nonché l'esplicita dichiarazione del locatore che i locali sono ad esclusiva disponibilità del locatario. L'UIAC, ricevuta la segnalazione, assegna un tempo di dieci giorni lavorativi all'operatore economico per depositare all'Ufficio del Registro e Conservatoria un contratto conforme a quanto richiesto dalla presente legge.

8. I codici Ateco adottati ai fini della presente legge sono indicati nella Carta dei Servizi di cui all'articolo 36.¹²

¹² **Testo originario (Legge n.40/2014):**

Art. 9

(Requisiti oggettivi per licenze intestate a persone fisiche e licenze intestate a persone giuridiche)

1. L'oggetto della licenza deve essere:

- a) lecito,
- b) possibile,
- c) determinato,
- d) coerente e
- e) riferito all'effettiva attività che si va a porre in essere.

2. Nel caso il richiedente sia una persona giuridica l'oggetto della licenza è tutto o parte dell'oggetto sociale e definisce la sola attività d'impresa. L'oggetto della licenza è formulato indicando solo i codici Ateco di riferimento. L'operatore economico ha facoltà di attivare solo



una parte dell'oggetto sociale fermo restando che il rilascio di licenza è assoggettato alle disposizioni previste dalle leggi speciali.

3. In riferimento al precedente comma 1, punto d), sono di diritto ritenute coerenti le licenze riconducibili ad un'unica classe di codici Ateco. Tale criterio è esteso alla valutazione di cui all'articolo 2, comma 2. Nelle altre ipotesi la coerenza è valutata dall'UIAC in relazione al progetto d'impresa predisposto dall'operatore economico.

4. Il richiedente la licenza deve:

a) avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere. Fa eccezione il richiedente una licenza che per tipologia di oggetto può essere svolta senza una sede fissa; in questo ultimo caso la sede a cui fare le comunicazioni è quella indicata al successivo articolo 24, comma 1. La sede deve essere nella disponibilità del richiedente in quanto proprietario o usufruttuario, per l'intera quota, dei locali, oppure in quanto titolare di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato, registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria. Il contratto di comodato è consentito solo per le licenze individuali e deve trattarsi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado del titolare della licenza. Il contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato deve contenere l'indicazione dei dati catastali, piano, numero civico e l'indicazione della superficie dei locali, nonché l'esplicita dichiarazione del locatore che i locali sono ad esclusiva disponibilità del locatario.

b) Ai fini della presente legge con l'espressione "sede operativa" si identifica la sede dove si svolge l'attività di impresa ossia quella indicata nell'istanza di rilascio di licenza o di trasferimento sede o di apertura di sede secondaria. La sede sociale di cui all'articolo 8 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, può quindi non coincidere con la sede operativa della medesima società. Nel caso di solo trasferimento della sede sociale si procede ai sensi della Legge n.47/2006 e successive modifiche;

c) avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'Allegato B;

d) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere. In merito agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro è sufficiente avere presentato al competente Dipartimento dell'ISS relativa domanda corredata della necessaria documentazione. L'autorizzazione da ottenersi per l'avvio alla produzione deve essere conseguita entro centottanta giorni correnti dal rilascio della licenza. È fatta comunque salva la responsabilità dell'imprenditore anche nel periodo di tempo in cui non ha ottenuto ancora l'autorizzazione per l'avvio alla produzione;

e) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali. In caso di licenza intestata a persona fisica i suddetti requisiti professionali devono essere in capo al titolare della licenza mentre nel caso di persona giuridica devono essere in capo a coloro che svolgono le mansioni che richiedono la specifica preparazione o esperienza professionale. Nel caso si debba procedere all'assunzione di personale con le competenze di cui sopra, l'assunzione deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dal rilascio della licenza.

5. In relazione al requisito di cui punto a) del precedente comma, il libero professionista regolarmente iscritto all'Albo degli Ingegneri e Architetti o al Collegio dei Geometri, che ha presentato all'Ufficio Urbanistica la pratica edilizia relativa ai locali da destinarsi a sede della licenza, e il cui progetto è stato approvato, può dichiarare, prima che termini il procedimento per il rilascio della conformità edilizia, che i lavori eseguiti all'interno dei suddetti locali sono conformi all'ultimo progetto approvato comprensivo delle eventuali prescrizioni dettate dalla Protezione Civile. In base a tale dichiarazione l'UIAC rilascia la licenza. Nel caso in cui le dichiarazioni risultino false o mendaci si procede come previsto all'articolo 11, comma 5.

6. In relazione al punto c) di cui al precedente comma 4, le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni previste da leggi speciali, nel caso la realizzazione dell'attività oggetto di licenza possa essere avviata con un percorso graduale e progressivo, hanno facoltà di autorizzare l'attività richiesta anche in parte onde consentire l'immediata operatività dell'imprenditore, subordinando tale autorizzazione a precise condizioni. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa dall'autorità



Art. 10

(Procedura generale per rilascio della licenza)

1. La licenza viene rilasciata previa presentazione di una istanza all'UIAC.
2. Le modalità di presentazione dell'istanza e i contenuti della stessa, in conformità alla presente legge, sono definite nella Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 36.
3. Il richiedente nell'istanza oltre ad indicare l'attività che andrà a svolgere effettivamente deve dichiarare quella che sarà l'attività prevalente e le attività sussidiarie indicandone la relativa classe¹³ del codici Ateco. Ai fini di una corretta codificazione statistica l'attività prevalente deve essere unica.
4. La licenza è rilasciata nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che la licenza diventi operativa in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.

Art. 11

(Controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio di licenza e relative sanzioni)

1. L'UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di rilascio della licenza, entro centottanta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza, hanno l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di cui agli articoli 6, 8 e 9. Il termine dei centottanta giorni è ridotto a trenta nel caso l'attività oggetto di licenza riguardi settori che presentano particolari rischi per la salute e sicurezza pubblica, ossia il settore della produzione, vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o produzione di farmaci, il settore dei servizi sanitari e socio-sanitari e il settore delle armi. Il Congresso di Stato con propria

competente la quale comunica il provvedimento adottato all'UIAC che procede per quanto di propria competenza.

7. L'Ufficio del Registro e Conservatoria segnala all'UIAC i contratti che non sono conformi alle disposizioni di cui al comma 4, punto a) relativamente ai contratti di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato o che non contengano l'indicazione dei dati catastali, piano, numero civico e l'indicazione della superficie dei locali, nonché l'esplicita dichiarazione del locatore che i locali sono ad esclusiva disponibilità del locatario. L'UIAC, ricevuta la segnalazione, assegna un tempo di dieci giorni lavorativi all'operatore economico per depositare all'Ufficio del Registro e Conservatoria un contratto conforme a quanto richiesto dalla presente legge.

8. I codici Ateco adottati ai fini della presente legge sono indicati nella Carta dei Servizi di cui all'articolo 36.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, comma 1:

1. L'articolo 9, comma 3, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così modificato:

"3. In riferimento al comma 1, punto d), sono di diritto ritenute coerenti le licenze riconducibili ad un unico gruppo di codici Ateco. Tale criterio è esteso alla valutazione di cui all'articolo 2, comma 2. Nelle altre ipotesi la coerenza è valutata dall'UIAC in relazione al progetto d'impresa predisposto dall'operatore economico."

¹³ **Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, comma 10:**

10. Con riferimento alla Legge 31 marzo 2014 n.40, ogni qual volta nella legge venga richiamata, relativamente ai codici Ateco, la parola "classe", occorre fare riferimento a "Gruppo" di codici Ateco.



deliberazione può ampliare l'individuazione dei suddetti settori a seguito di richiesta formale e motivata pervenuta da parte della Direzione dell'UIAC.

1 bis. Qualora, nell'ambito dei controlli previsti, il competente ufficio dichiara superato il Certificato di Conformità Edilizia ed Abitabilità allegato alla richiesta di licenza l'Ufficio Attività Economiche accorda un ulteriore termine di 90 giorni per depositare il nuovo Certificato di Conformità Edilizia ed Abitabilità.

2. La licenza viene revocata per uno o più dei seguenti motivi:

a) vizi della domanda non sanabili;

b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 12.

3. In caso di revoca di cui al precedente comma, qualora durante i controlli previsti dopo il rilascio della licenza venga rilevata la mancanza del possesso di uno o più dei requisiti oggettivi previsti al precedente articolo 9 si applica una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 per ciascuna delle seguenti ipotesi:

a) l'assenza di una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere;

b) l'assenza di un titolo di proprietà o di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato d'uso registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria;

c) non avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'Allegato B;

d) svolgere l'attività senza avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si svolge;

e) svolgere l'attività senza avere presentato al competente Dipartimento dell'ISS domanda relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, corredata della necessaria documentazione;

f) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali;

g) per le licenze individuali essere occupato o svolgere l'attività di libero professionista ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 7.

4. Nel caso in cui l'operatore economico non abbia ottenuto entro centottanta giorni correnti dal rilascio licenza l'autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la licenza viene sospesa sino all'ottenimento dell'autorizzazione medesima. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal ricevimento, da parte dell'operatore economico, della comunicazione del provvedimento di sospensione della licenza, senza che abbia effettuato gli adempimenti di cui sopra, la licenza viene revocata.

5. Oltre alle sanzioni previste ai commi precedenti ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge n.159/2011 in forza delle quali chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti e decade dei benefici eventualmente ottenuti, l'UIAC nel caso in cui accerti durante i controlli dei requisiti per il rilascio della licenza che le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all'articolo 13 della Legge n.159/2011 o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'articolo 12 della Legge n.159/2011 in base alle quali si è ottenuto il rilascio della licenza stessa erano false o mendaci, procede alla segnalazione all'autorità giudiziaria. Nel caso la dichiarazione falsa o mendace sia stata resa dal libero professionista relativamente al comma 6 del precedente articolo 9, l'UIAC procede anche alla segnalazione all'Albo o Collegio a cui è iscritto il libero professionista.¹⁴

¹⁴ **Testo originario (Legge n.40/2014):**

Art. 11

(Controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio di licenza e relative sanzioni)



1. L'UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di rilascio della licenza, entro centottanta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza, hanno l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di cui agli articoli 6, 8 e 9. Il termine dei centottanta giorni è ridotto a trenta nel caso l'attività oggetto di licenza riguardi settori che presentano particolari rischi per la salute e sicurezza pubblica, ossia il settore della produzione, vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o produzione di farmaci, il settore dei servizi sanitari e socio-sanitari e il settore delle armi. Il Congresso di Stato con propria deliberazione può ampliare l'individuazione dei suddetti settori a seguito di richiesta formale e motivata pervenuta da parte della Direzione dell'UIAC.
2. La licenza viene revocata per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) vizi della domanda non sanabili;
 - b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 12.
3. In caso di revoca di cui al precedente comma, qualora durante i controlli previsti dopo il rilascio della licenza venga rilevata la mancanza del possesso di uno o più dei requisiti oggettivi previsti al precedente articolo 9 si applica una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 per ciascuna delle seguenti ipotesi:
 - a) l'assenza di una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere;
 - b) l'assenza di un titolo di proprietà o di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato d'uso registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria;
 - c) non avere pagato la tassa per il rilascio licenza così come previsto dall'Allegato B;
 - d) svolgere l'attività senza avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si svolge;
 - e) svolgere l'attività senza avere presentato al competente Dipartimento dell'ISS domanda relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, corredata della necessaria documentazione;
 - f) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali;
 - g) per le licenze individuali essere occupato o svolgere l'attività di libero professionista ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 7.
4. Nel caso in cui l'operatore economico svolga la sua attività in modo tale da determinare un grave pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro, su segnalazione del competente Dipartimento dell'ISS, l'UIAC provvede alla sospensione d'ufficio della licenza sino a quando l'operatore non abbia ottenuto l'autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Trascorsi centottanta giorni correnti dal rilascio della licenza senza che l'operatore abbia ottenuto la suddetta autorizzazione, la licenza viene revocata.
5. Oltre alle sanzioni previste ai commi precedenti ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24 della Legge n.159/2011 in forza delle quali chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti e decade dei benefici eventualmente ottenuti, l'UIAC nel caso in cui accerti durante i controlli dei requisiti per il rilascio della licenza che le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui all'articolo 13 della Legge n.159/2011 o le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'articolo 12 della Legge n.159/2011 in base alle quali si è ottenuto il rilascio della licenza stessa erano false o mendaci, procede alla segnalazione all'autorità giudiziaria. Nel caso la dichiarazione falsa o mendace sia stata resa dal libero professionista relativamente al comma 6 del precedente articolo 9, l'UIAC procede anche alla segnalazione all'Albo o Collegio a cui è iscritto il libero professionista.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, commi 2 e 3:

2. All'articolo 11, dopo il comma 1, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Qualora, nell'ambito dei controlli previsti, il competente ufficio dichiara superato il Certificato di Conformità Edilizia ed Abitabilità allegato alla richiesta di licenza l'Ufficio Attività



Art. 12

(Mancanza di determinatezza e coerenza dell'oggetto di licenza)

1. Nel caso in cui venga contestata la mancanza dei requisiti di determinatezza o coerenza dell'oggetto della licenza così come indicati all'articolo 9, il titolare della licenza viene convocato dal Dirigente dell'UIAC, entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta contestazione, al fine di fornire chiarimenti in merito alla determinatezza o coerenza dell'oggetto di licenza stesso. Se effettuato l'incontro permane la posizione di contestazione dell'irregolarità da parte dell'UIAC e di opposizione alla medesima da parte del titolare della licenza, viene convocata una conferenza dei servizi a cui prendono parte il Dirigente dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, un funzionario del Dipartimento Economia designato dal Direttore del Dipartimento Economia, il titolare della licenza e il Dirigente dell'UIAC al fine di riesaminare la pratica. Se ad esito del riesame della pratica il Dirigente dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche e il funzionario del Dipartimento Economia designato dal Direttore del Dipartimento Economia confermano la contestazione, la licenza viene sospesa d'ufficio e il titolare della medesima, entro trenta giorni lavorativi dall'atto di sospensione, deve riformulare l'oggetto di licenza al fine di renderlo determinato o coerente.

Art. 13

(Autorizzazione ad operare per società estere o persone fisiche non residenti)

1. Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a centottanta giorni devono richiedere apposita autorizzazione all'UIAC e devono rispettare le medesime norme di legge rivolte agli operatori economici sammarinesi.

2. Non può essere autorizzata l'attività:

- a) di una società estera i cui soci o i cui organi amministrativi, siano "Soggetti inidonei" secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, né di una società estera di cui non è possibile conoscere gli assetti societari. Fanno eccezione le società quotate in borsa o quelle le cui quote sociali sono in capo a più di venti soggetti diversi fatta eccezione per il requisito di non essere oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato salvo che non siano oggetto di contenzioso o non siano inseriti in un accordo per il pagamento rateale teso all'estinzione delle pendenze;
- b) di una persona fisica che non abbia i requisiti di cui all'articolo 6, escluso il punto a);
- c) disciplinata dalla Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche salvo parere autorizzativo del Comitato di esame di cui all'articolo 21 della medesima legge e fatto salvo il caso del commercio ambulante;

Economiche accorda un ulteriore termine di 90 giorni per depositare il nuovo Certificato di Conformità Edilizia ed Abitabilità.".

3. L'articolo 11, comma 4, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

"4. Nel caso in cui l'operatore economico non abbia ottenuto entro centottanta giorni correnti dal rilascio licenza l'autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la licenza viene sospesa sino all'ottenimento dell'autorizzazione medesima. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal ricevimento, da parte dell'operatore economico, della comunicazione del provvedimento di sospensione della licenza, senza che abbia effettuato gli adempimenti di cui sopra, la licenza viene revocata.".



- d) disciplinata dal Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.116 e successive modifiche salvo aver ottenuto apposito nulla osta del Congresso di Stato;
- e) disciplinata dalla Legge del 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche salvo aver ottenuto apposita autorizzazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- f) di una persona giuridica che abbia la sede sociale nei "Paesi sotto monitoraggio" così come identificati dall'Agenzia di Informazione Finanziaria;
- g) di chi non dichiari all'UIAC i beneficiari effettivi delle partecipazioni societarie.

3. Le modalità di presentazione dell'istanza e i contenuti della stessa sono definite nella Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 36.

4. Il richiedente l'autorizzazione deve:

- h) nominare un preposto nella Repubblica di San Marino che avrà gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un amministratore unico e che deve domiciliarsi presso uno studio professionale. Il preposto non deve essere "Soggetto inidoneo" secondo quanto stabilito dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- i) avere una sede così come prevista al punto a), comma 4 dell'articolo 9 ad eccezione che si tratti di un cantiere; nel caso di cantiere il richiedente l'autorizzazione deve domiciliarsi presso uno studio professionale;
- j) avere pagato la tassa per il rilascio dell'autorizzazione così come previsto dall'Allegato B;
- k) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere;
- l) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A e da leggi speciali;
- m) dichiarare l'attività prevalente e l'attività effettiva che andrà a porre in essere indicandone la relativa classe¹⁵ del codice Ateco.

5. L'autorizzazione è rilasciata nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi.

6. L'autorizzazione ha durata di un anno e viene rinnovata, se permangono i requisiti, con il pagamento della relativa tassa.

7. La tassa è dovuta per intero qualunque sia la data del rilascio dell'autorizzazione.

8. Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a quindici giorni ed inferiore a centottanta giorni devono essere a ciò autorizzate nelle modalità e nelle condizioni definite da apposita delibera del Congresso di Stato. Il termine di centottanta giorni è prorogabile dal Congresso di Stato nel caso in cui la realizzazione dell'oggetto dell'autorizzazione richieda un tempo di esecuzione maggiore. In tale caso non si applica il disposto di cui al comma 1.

8 bis. Sono esentate dall'ottenimento d'autorizzazione del Congresso di Stato, di cui al comma 8:

- a) le imprese estere che direttamente, o tramite terzi, provvedono all'installazione, montaggio e collaudo dei beni strumentali e accessori presso il domicilio dell'acquirente sammarinese a condizione che la fornitura dei beni preveda espressamente il montaggio ed il prezzo sia comprensivo anche di tali costi;
- b) le imprese estere che prestano servizi di manutenzione o riparazione occasionale presso il domicilio dell'acquirente, con esclusione delle imprese estere che svolgono le attività previste dalla Legge n.148/2005.

¹⁵ Vedere nota n.12



Sono altresì esentate dall'ottenimento d'autorizzazione, le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori dell'impresa nel periodo coperto dalla relativa garanzia. Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e i servizi speciali al di fuori del periodo di garanzia, l'impresa sammarinese deve comunicare preventivamente i dati identificativi dell'impresa estera, l'inizio e la fine dei lavori e la/le tipologia/e dei lavori da eseguire all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette suddetto elenco all'Ufficio del Lavoro.

L'impresa estera è tenuta a comunicare all'Ufficio del Lavoro, in via preventiva, l'inizio e la fine dei lavori, la/le tipologia/e dei lavori da eseguire, i nominativi dei dipendenti. Il presente comma è modificabile con decreto delegato.¹⁶

Art. 14

(Controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 e relative sanzioni)

1. L'UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di rilascio della autorizzazione di cui al precedente articolo 13, procede ai controlli nei termini di cui all'articolo 11 comma 1.
2. L'autorizzazione ad operare di cui all'articolo 13 viene revocata per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) vizi della domanda non sanabili;
 - b) mancanza dei requisiti per il rilascio di cui all'articolo 13, comma 4, punti a), b), c), e d).
2. Si applicano inoltre le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 5.
3. Chi non si munisce dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 28, comma 1.

Art. 15

(Obblighi di comunicazione dell'UIAC)

¹⁶ Art. 30

(Esenzione dall'ottenimento d'autorizzazione del Congresso di Stato per società estere o persone fisiche non residenti)

1. All'articolo 13 della Legge n.40/2014, è aggiunto il seguente comma 8 bis:

"8 bis. Sono esentate dall'ottenimento d'autorizzazione del Congresso di Stato, di cui al comma 8:

- a) le imprese estere che direttamente, o tramite terzi, provvedono all'installazione, montaggio e collaudo dei beni strumentali e accessori presso il domicilio dell'acquirente sammarinese a condizione che la fornitura dei beni preveda espressamente il montaggio ed il prezzo sia comprensivo anche di tali costi;
- b) le imprese estere che prestano servizi di manutenzione o riparazione occasionale presso il domicilio dell'acquirente, con esclusione delle imprese estere che svolgono le attività previste dalla Legge n.148/2005.

Sono altresì esentate dall'ottenimento d'autorizzazione, le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori dell'impresa nel periodo coperto dalla relativa garanzia. Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e i servizi speciali al di fuori del periodo di garanzia, l'impresa sammarinese deve comunicare preventivamente i dati identificativi dell'impresa estera, l'inizio e la fine dei lavori e la/le tipologia/e dei lavori da eseguire all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette suddetto elenco all'Ufficio del Lavoro.

L'impresa estera è tenuta a comunicare all'Ufficio del Lavoro, in via preventiva, l'inizio e la fine dei lavori, la/le tipologia/e dei lavori da eseguire, i nominativi dei dipendenti.

Il presente comma è modificabile con decreto delegato."



1. Il Dirigente dell'UIAC ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia di Informazione Finanziaria ogni licenza o ogni autorizzazione di cui all'articolo 13 che abbia come oggetto della propria attività: a) ufficio di trustee professionale ai sensi della normativa dei trust, b) assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento; c) assistenza e consulenza in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e commerciale; d) mediazione creditizia; e) mediazione immobiliare; f) gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche; g) offerta attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse, o concorsi pronostici con vincite in denaro; h) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori; i) esercizio di casa d'asta o galleria d'arte; j) commercio di cose antiche; k) acquisto o vendita di oro; l) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di pietre e metalli preziosi; m) rivendita o noleggio di beni mobili registrati; n) autonoleggio, o) noleggio di cassette di sicurezza. Il suddetto elenco può essere ampliato con regolamento adottato dal Congresso di Stato.

Art. 16

(Attività prevalente ed effettiva)

1. L'attività prevalente svolta da un'impresa si determina in base alla valutazione dei seguenti elementi:

a) la produzione, anche se esternalizzata presso terzi, di beni immessi al consumo a nome dell'operatore economico determina sempre quale attività prevalente quella produttiva;

b) l'erogazione e produzione di servizi è prevalente quando:

- l'importo dei servizi fatturati è superiore all'importo del valore dei beni ceduti, o
- la qualifica prevalente dei dipendenti è funzionale alla prestazione dei servizi medesimi o
- quando l'attività di servizio svolta è indispensabile alla eventuale cessione di beni;

c) l'attività commerciale è prevalente in tutti gli altri casi ove l'importo dei beni commercializzati sia prevalente rispetto a quanto previsto al precedente punto b).

2. L'operatore economico è tenuto a comunicare all'UIAC eventuali variazioni dell'attività prevalente ed effettiva entro il 30 giugno di ogni anno.

3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa di euro 200,00.

4. Qualora in fase di verifica venga dimostrato dall'UIAC che l'operatore economico svolga un'attività prevalente, da almeno due anni, diversa da quella comunicata, oltre alla sanzione di cui sopra, l'UIAC fissa un termine minimo di dieci giorni correnti entro cui il titolare di licenza deve procedere all'adeguamento dell'oggetto della licenza all'attività effettivamente svolta. Nel caso l'operatore economico non ottemperi nel termine assegnato, gli viene comminata una ulteriore sanzione di euro 200,00. Qualora l'operatore non proceda all'adeguamento come richiesto si configura l'ipotesi di cui all'articolo 28, comma 2.

5. Contro la decisione dell'UIAC in relazione alle sanzioni di cui al comma 4 l'operatore economico può fare opposizione al provvedimento chiedendo la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12.

Art. 17

(Obblighi inerenti le sedi delle attività economiche)

1. Gli operatori economici hanno l'obbligo di adottare e aggiornare una segnaletica che permetta di individuare chiaramente la propria sede.



2. La violazione dell'obbligo di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 200,00 all'effettuazione di ogni singolo controllo.

Art. 18
(Sedi secondarie)

1. L'operatore economico che intenda aprire una sede secondaria deve presentare istanza all'UIAC e avere tanti dipendenti quante sono le sedi secondarie aperte.
2. Il requisito relativo al dipendente non è richiesto per le attività di lavanderia a gettoni, distributori automatici e di lavaggi automatici di automobili. Il presente elenco di attività può essere ampliato con Regolamento adottato dal Congresso di Stato relativamente ad attività completamente automatizzate e che non richiedono la presenza di un operatore per l'erogazione del bene o servizio.
3. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c), comma 4 dell'articolo 9.
4. L'apertura della sede secondaria è autorizzata nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che la sede secondaria venga autorizzata in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
5. A seguito di apposita istanza di colui che richiede l'apertura di una seconda sede, l'UIAC procede come previsto all'articolo 10.
6. L'operatore economico nel caso si trovi a non avere più il numero di dipendenti richiesto per l'apertura di una o più sedi secondarie, deve reintegrare le unità lavorative mancanti entro novanta giorni lavorativi dall'interruzione del rapporto di lavoro. L'inadempimento di tale obbligo comporta la revoca dell'autorizzazione all'apertura della sede o delle sedi secondarie. In caso di più sedi secondarie è il titolare di licenza ad indicare quale sede secondaria chiudere. La mancata comunicazione comporta la chiusura d'ufficio dell'ultima sede secondaria autorizzata in ordine di tempo.
7. L'UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di apertura di una sede secondaria procedono ai controlli come previsto dall'articolo 11, comma 1.
8. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.

Art. 19
(Trasferimento della sede operativa)

1. L'operatore economico che intende trasferire la propria sede operativa deve presentare istanza all'UIAC.
2. I requisiti della sede sono quelli di cui ai punti a) e c) comma 4 del precedente articolo 9.
3. Il trasferimento della sede operativa è autorizzato nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che il trasferimento di sede diventi operativo in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.
4. A seguito di apposita istanza di colui che richiede l'apertura di una seconda sede, l'UIAC procede come previsto al precedente articolo 10.
5. L'UIAC e gli altri Uffici interessati nel procedimento di trasferimento sede procedono ai controlli come previsto nell'articolo 11, comma 1.
6. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.



7. L'autorizzazione al trasferimento sede comporta la piena efficacia delle comunicazioni effettuate nella nuova sede. Rimane comunque ferma la necessità di comunicazione anche alla sede sociale per le persone giuridiche se diversa dalla sede operativa.

Art. 20
(Domiciliazione)

1. È consentita la domiciliazione presso studi professionali, che non siano in tutto o in parte adibiti ad abitazione, esclusivamente per:
 - a) le attività di supporto ai liberi professionisti ad esclusione delle attività di cui alla Legge n.165/2005 e successive modifiche purché l'attività domiciliata sia svolta da una società di cui il libero professionista domiciliatario sia titolare di almeno il 25% delle quote della società domiciliata;
 - b) stabilire la sede di un operatore economico quando questi ha la licenza sospesa;
 - c) stabilire la sede sociale di un operatore economico quando questa non coincida con la sede operativa;
 - d) operatori economici che svolgono attività immobiliari senza mediazione conto terzi.
2. È consentita la domiciliazione di Holding che gestiscono unicamente partecipazioni societarie, presso la sede di società partecipate dalla medesima o presso gli studi professionali di cui al comma 1.
3. Con apposito decreto delegato si andranno a normare le Holding entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21
(Denominazione dell'attività economica)

1. È istituito presso l'UIAC il registro delle denominazioni delle attività economiche.
2. L'operatore economico che intende svolgere la propria attività con una o più denominazioni diverse dall'intestazione della licenza, prima di utilizzarla deve richiederne l'iscrizione nel registro delle denominazioni delle attività economiche oppure presentare all'UIAC il contratto che concede al titolare di licenza l'utilizzo di un marchio già registrato.
3. L'iscrizione di cui al precedente comma può essere effettuata dall'UIAC solo qualora le denominazioni comunicate non risultino iscritte precedentemente da altri soggetti salvo che si tratti di attività in franchising. La Carta dei Servizi di cui all'articolo 36 può prevedere l'impossibilità di procedere all'iscrizione per denominazioni che siano tali da ingenerare erronee aspettative nel mercato.
4. L'utilizzo di una denominazione può essere oggetto di trasferimento a favore di altro operatore economico solo se espressamente indicato nell'atto di cessione dell'azienda.
5. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella indicata nella licenza senza la preventiva iscrizione comporta la comminazione di una sanzione amministrativa di euro 400,00.

Art. 22
(Assegnazione del codice operatore economico)

1. Il codice operatore economico viene assegnato dall'UIAC alle persone giuridiche iscritte nel registro delle società. Altresì viene assegnato alle persone fisiche che possiedono il requisito di cui all'articolo 6, comma 1 fatta eccezione per i punti e) e i) e dietro indicazione del proprio oggetto di licenza avente le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 9. Le persone fisiche devono inoltre essere in possesso



dell'eventuale nulla osta del Congresso di Stato richiesto nel caso vadano ad esercitare le attività di cui al punto I), comma 1 dell'articolo 6. L'assegnazione del codice operatore economico da parte dell'UIAC avviene nelle modalità previste dalla Carta dei Servizi di cui all'articolo 36.

2. Sino al momento in cui venga rilasciata la licenza, il codice operatore economico non può essere utilizzato per erogare servizi o vendere beni. È vietato l'utilizzo del codice operatore economico per operazioni che non rientreranno nel proprio oggetto sociale o, nel caso di persone fisiche, nel proprio oggetto di licenza.

3. L'utilizzo del codice operatore economico nei casi vietati configura l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 28.

4. L'operatore economico che intende svolgere la propria attività nel settore armi, con il solo codice operatore economico oltre ai divieti di cui al precedente comma 2, non può acquistare beni salvo i beni strumentali.

5. L'assegnatario del codice operatore economico che entro un anno dall'assegnazione dello stesso non abbia ottenuto il rilascio della licenza deve versare all'Ufficio Tributario la differenza tra l'importo dell'aliquota ordinaria delle imposte sulle importazioni rispetto a quella già versata relativamente ai beni strumentali acquistati.

6. L'assegnazione del codice operatore economico non consente di esercitare l'attività di impresa ma solo l'attività preparatoria all'esercizio della medesima.

7. Il presente articolo è modificabile con decreto delegato.

Art. 23

(Sospensione volontaria e riattivazione)

1. La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi.

2. L'operatore economico può sospendere l'esercizio della propria attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi, previa comunicazione all'UIAC. Nella comunicazione della sospensione l'operatore può indicare la data da cui si intende sospendere la licenza successiva alla presentazione dell'istanza.

3. Trascorsi i ventiquattro mesi la licenza decade d'ufficio salvo che entro trenta giorni, dalla data di decadenza l'operatore economico non riattivi la licenza pagando, oltre la tassa di licenza, una sovrattassa di euro 500,00.

4. Le licenze sospese vengono riattivate solo dopo avere verificato il pagamento delle tasse sui provvedimenti societari nel caso si tratti di persona giuridica o il pagamento delle eventuali tasse di licenza non pagate e la permanenza dei requisiti che avevano portato al rilascio della licenza.

5. La riattivazione della licenza deve essere sostanziale e dimostrata tramite la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio della licenza medesima. La licenza non può essere ulteriormente sospesa prima che venga effettuato il sopralluogo ai sensi dell'articolo 29, comma 1, punto d).

6. La persona giuridica che ha cessato una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6, della Legge n.47/2006 e successive modifiche, non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato, salvo che non sia intervenuta la revoca dello Stato di liquidazione, ai sensi dell'articolo 110 della Legge n.47/2006 con decreto del Commissario della legge. Nel caso di diniego da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata.¹⁷

¹⁷ **Testo originario (Legge n.40/2014):**



Art. 24

(Comunicazioni con licenza sospesa o cessata)

1. Con la licenza sospesa la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:
 - a) per le persone giuridiche, a tutti gli effetti, la sede sociale della Società qualora non diversamente indicato;
 - b) per le persone fisiche residenti, la propria abitazione;
 - c) per i non residenti, lo studio di un Dottore Commercialista o di un Esperto Contabile o di un Avvocato e Notaio, iscritto all'Albo professionale, in cui devono formalmente eleggere il domicilio al momento di presentazione dell'istanza di sospensione.
2. Con la licenza cessata la sede a cui fare eventuali comunicazioni è:
 - a) per le persone giuridiche, a tutti gli effetti, la sede sociale della Società salvo il caso di società in stato di liquidazione e in tal caso la sede a cui fare la comunicazione è il domicilio eletto dal liquidatore;
 - b) per le persone fisiche residenti, la propria abitazione;
 - c) per le persone giuridiche estere la sede legale nello Stato estero o, nel caso di persone fisiche, la residenza all'estero.
3. Le comunicazioni vengono sempre effettuate anche ad valvas.

Art. 25

(Sospensione volontaria e riattivazione)

1. La licenza viene sospesa su richiesta del titolare della licenza nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi.
2. L'operatore economico può sospendere l'esercizio della propria attività per un periodo massimo di ventiquattro mesi, previa comunicazione all'UIAC. Nella comunicazione della sospensione l'operatore può indicare la data da cui si intende sospendere la licenza successiva alla presentazione dell'istanza.
3. Trascorsi i ventiquattro mesi la licenza decade d'ufficio salvo che entro trenta giorni, dalla data di decadenza l'operatore economico non riattivi la licenza pagando, oltre la tassa di licenza, una sovrattassa di euro 500,00.
4. Le licenze sospese vengono riattivate solo dopo avere verificato il pagamento delle tasse sui provvedimenti societari nel caso si tratti di persona giuridica o il pagamento delle eventuali tasse di licenza non pagate e la permanenza dei requisiti che avevano portato al rilascio della licenza.
5. La riattivazione della licenza deve essere sostanziale e dimostrata tramite la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio della licenza medesima. La licenza non può essere ulteriormente sospesa prima che venga effettuato il sopralluogo ai sensi dell'articolo 29, comma 1, punto d).
6. La persona giuridica che ha cessato una licenza avente ad oggetto un'attività riservata ai sensi del Decreto Delegato n.116/2007 e successive modifiche, non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza previa autorizzazione da parte del Congresso di Stato.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, comma 4:

4. L'articolo 23, comma 6, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così modificato:

"6. La persona giuridica che ha cessato una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6, della Legge n.47/2006 e successive modifiche, non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato, salvo che non sia intervenuta la revoca dello Stato di liquidazione, ai sensi dell'articolo 110 della Legge n.47/2006 con decreto del Commissario della legge. Nel caso di diniego da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata."



(Rinuncia)

1. Chi intende rinunciare alla licenza deve presentare atto di rinuncia scritto all'UIAC che procede alla cessazione nel momento stesso in cui riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi salvo venga indicata una data successiva alla presentazione dell'istanza di rinuncia.
2. Nel caso in cui venga rinunciata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'operatore economico non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata.¹⁸

TITOLO III TRASFERIMENTO A TERZI DELLE LICENZE DI ESERCIZIO

Art. 26

(Trasferimento della licenza in favore di persone fisiche o giuridiche)

1. Il trasferimento della titolarità della licenza, quale atto conseguente alla cessione di azienda, può essere concesso a persone fisiche o giuridiche che abbiano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi per l'autorizzazione della medesima licenza.
2. È ammesso il trasferimento della titolarità della licenza nei seguenti casi:
 - a) trasferimento della proprietà dell'azienda per atto fra vivi, regolarmente registrato, di compravendita oppure di donazione;
 - b) trasferimento della proprietà dell'azienda per successione a causa di morte, previa presentazione della documentazione attestante il diritto all'eredità e l'assolvimento degli obblighi fiscali inerenti;
 - c) trasferimento dell'azienda mediante atto regolarmente registrato di affitto avente efficacia temporanea; in tal caso il trasferimento della titolarità della licenza ha efficacia temporanea corrispondentemente ai termini del contratto stesso. Qualora il titolare della licenza trasferisca solo parte dell'attività oggetto della stessa, può continuare a svolgere l'attività non trasferita, chiedendo una licenza a tempo

¹⁸ **Testo originario (Legge n.40/2014):**

Art. 25

(Rinuncia)

1. Chi intende rinunciare alla licenza deve presentare atto di rinuncia scritto all'UIAC che procede alla cessazione nel momento stesso in cui riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi salvo venga indicata una data successiva alla presentazione dell'istanza di rinuncia.
2. Nel caso in cui venga rinunciata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, il relativo nulla osta decade.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, comma 5:

5. L'articolo 25, comma 2 della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

"2. Nel caso in cui venga rinunciata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'operatore economico non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata."



determinato di tipologia conforme all'attività che continuerà a svolgere. Se il titolare non procede a tale richiesta la sua licenza viene sospesa. La durata della licenza a tempo determinato è la medesima di quella del contratto d'affitto a cui si riferisce.

3. L'autorizzazione al trasferimento della titolarità della licenza viene concessa dall'UIAC, su istanza dell'interessato. Il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 e nel caso trattasi di persona giuridica deve anche avere un oggetto sociale conforme alla licenza di cui chiede il trasferimento. L'istanza deve inoltre essere corredata di tutta la documentazione attestante il trasferimento di titolarità ai sensi dei punti a), b) o c) del precedente comma.

4. Nel caso di successione a causa di morte è consentita, su domanda degli eredi, la prosecuzione provvisoria dell'attività sino a che i subentranti non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente legge. In ogni caso tale periodo non può essere superiore a diciotto mesi dal decesso del precedente titolare, pena la decadenza della licenza. La licenza e l'azienda devono essere dichiarate nella denuncia d'eredità.

5. Il trasferimento di titolarità della licenza rilasciata ai sensi della presente legge è autorizzato nel momento stesso in cui l'UIAC riceve la relativa istanza se questa è conforme a quanto disposto dalla Carta dei Servizi. L'istante ha facoltà di richiedere che il trasferimento di titolarità diventi operativo in una data successiva comunque non superiore a trenta giorni correnti dalla presentazione dell'istanza stessa. All'istanza viene assegnato un numero identificativo.

6. A seguito di apposita istanza di colui che richiede il trasferimento della licenza, l'UIAC procede come previsto all'articolo 10.

7. L'UIAC e gli altri uffici interessati nel procedimento di trasferimento della licenza, procedono ai controlli come previsto nell'articolo 11, comma 1.

8. Nel caso dai controlli di cui al precedente comma risulti la mancanza dei requisiti richiesti si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.

TITOLO IV CONTROLLO E SANZIONI

Art. 27

(Vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti l'industria, i servizi, l'artigianato e il commercio)

1. All'UIAC compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e delle altre leggi riguardanti l'industria, i servizi, l'artigianato e il commercio di competenza dell'ufficio.

2. Esso procede di propria iniziativa o su segnalazione avvalendosi dei Corpi di Polizia.

3. L'UIAC ha facoltà di:

- a) promuovere indagini;
- b) svolgere accertamenti;
- c) formulare pareri;
- d) impartire prescrizioni;
- e) emanare disposizioni immediatamente esecutive e ordinanze.

4. L'UIAC può adottare provvedimenti cautelari per interrompere o assicurare la prova di fatti o comportamenti illeciti di carattere amministrativo, compreso il sequestro di merci e documenti. Il Dirigente dell'UIAC entro settantadue ore dall'adozione di provvedimenti che autorizzano il sequestro di merci o di documenti, deposita presso la Cancelleria del Tribunale richiesta motivata di convalida della misura. Il Commissario della Legge deve pronunciarsi entro le successive novantasei ore. Tali termini sono stabiliti a pena di inefficacia del sequestro.



5. Ai fini previsti dai commi precedenti:
- a) gli organi di polizia hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'UIAC i fatti che costituiscono illeciti amministrativi in materia di industria, servizi, artigianato e commercio, e di trasmettere allo stesso tutti gli elementi di prova; sono tenuti altresì a svolgere le indagini e gli accertamenti richiesti dall'UIAC, a prestare collaborazione alle indagini svolte direttamente dall'Ufficio;
 - b) l'UIAC ha potere di ordinanza per assicurare che le attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali, si svolgano in modo conforme alle leggi dello Stato, alle convenzioni ed accordi internazionali, nel rispetto degli ordini legittimi dell'autorità: a questo scopo l'Ufficio emana, con ordinanza motivata, prescrizioni e disposizioni immediatamente esecutive; contro tali ordinanze è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68;
 - c) l'UIAC segnala agli altri Uffici della Pubblica Amministrazione quanto di loro competenza, fornendo gli elementi di prova;
 - d) gli Uffici della Pubblica Amministrazione che nello svolgimento delle proprie funzioni riscontrino irregolarità nell'operato dei soggetti titolari di licenza, hanno l'obbligo di segnalarle all'UIAC.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dirigente dell'UIAC consegna al Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, una relazione, insieme al Dirigente dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche sugli esiti dei controlli effettuati nel corso dell'anno.
7. L'UIAC applica le sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni accessorie comminate per gli illeciti amministrativi di cui alla presente legge e delle leggi in materia di industria, servizi, artigianato e commercio.
8. L'UIAC per effettuare i controlli si avvale anche dei Corpi di Polizia.

Art. 28 *(Sanzioni)*

1. A chiunque svolga attività di industria, servizio, artigianato e commercio senza licenza è comminata una sanzione amministrativa commisurata al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza. La sanzione minima è di euro 1000,00.
2. A chiunque svolga attività di industria, servizio, artigianato e commercio al di fuori del proprio oggetto di licenza è comminata una sanzione amministrativa pari al 25% del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta fuori dal proprio oggetto di licenza. La sanzione minima è di euro 500,00.
3. Chiunque svolga attività di industria, servizio, artigianato e commercio mentre ha la licenza sospesa è punito con la sanzione amministrativa di cui al precedente comma 2.
4. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, il Dirigente dell'UIAC ordina la cessazione dell'attività adottando i provvedimenti cautelari del caso compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti; il provvedimento è immediatamente esecutivo nonostante gravame. Il Dirigente dell'UIAC entro settantadue ore dall'adozione di provvedimenti che autorizzano il sequestro di merci o di documenti, deposita presso il Tribunale richiesta motivata di convalida della misura. Il Commissario della Legge deve pronunciarsi entro le successive novantasei ore. Tali termini sono stabiliti a pena di inefficacia del sequestro.
5. Quando l'attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale sia svolta senza licenza, con la sanzione amministrativa è sempre disposto il sequestro della merce di proprietà di chi abbia esercitato l'attività. Se la merce non è di proprietà dell'agente o l'infrazione riguarda servizi, come pure quando l'attività industriale, artigianale o commerciale, è svolta in relazione a beni diversi da quelli contemplati



dalla licenza, in luogo del sequestro si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita. Si considerano di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa. Il provvedimento di sequestro permane fino a quando non siano state pagate le sanzioni comminate.

6. A chi tramite attività pubblicitaria, qualunque sia la forma in cui questa viene svolta, vanta di poter svolgere un'attività che non rientra nel proprio oggetto di licenza è comminata una sanzione amministrativa di euro 500,00, mentre se non è titolare di licenza è comminata una sanzione amministrativa di euro 1.000,00.

7. Le seguenti fattispecie accertate successivamente al completamento dei controlli di cui all'articolo 11, sono soggette a una sanzione amministrativa di euro 1.500,00:

- a) inesistenza di un titolo di proprietà o di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di un comodato d'uso, registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria, relativo alla sede della licenza;
- b) la perdita delle autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia dell'attività svolta; qualora la perdita dei requisiti comporti la revoca delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità si procede anche alla sospensione della licenza;
- c) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale, così come specificatamente richiesti nell'Allegato A della presente legge e da leggi speciali. Qualora entro trenta giorni correnti dalla notifica della sanzione l'operatore economico non sani tale mancanza, si procede alla sospensione della licenza.

8. Il precedente comma non si applica alle licenze sospese.

9. Ogni altra inosservanza alla presente legge, alle normative in materia di industria, servizi, artigianato e commercio e alle prescrizioni impartite dall'UIAC, comporta una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 300,00 a euro 5.000,00 tenuto conto della gravità dell'infrazione.

Art. 29

(Sospensioni e revocche d'ufficio)

1. La sospensione d'ufficio della licenza avviene nei seguenti casi:

- a) trascorsi novanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza viene sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal termine previsto per il regolare pagamento della licenza, la licenza viene revocata;
- b) non avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività posta in essere;
- c) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica;
- d) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a fare un sopralluogo presso la sede operativa dell'operatore economico entro sei mesi dalla data di rilascio della licenza o, nell'ambito dei controlli successivi; trascorsi ulteriori trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza che sia stato possibile effettuare il suddetto sopralluogo la licenza viene revocata;
- e) trenta giorni dopo la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 6 e 8 e oggettivi di cui all'articolo 9;
- f) nel caso in cui l'operatore economico svolga la sua attività in modo tale da determinare un grave pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro, su



segnalazione del competente Dipartimento dell'ISS. Trascorsi centottanta giorni correnti senza che venga regolarizzata la posizione e ottenute le relative autorizzazioni, la licenza viene revocata.

g) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.

2. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica. Tra le fattispecie che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi dello Stato vi è l'aver effettuato distorsioni nell'interscambio di beni o servizi con altri Paesi. Nel caso in cui i fatti che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi della Repubblica vengano accertati dopo che la persona giuridica o fisica abbia cessato la licenza da non più di dodici mesi e si riferiscano al periodo precedente la cessazione della licenza, il Congresso di Stato, esponendo le ragioni che avrebbero portato alla revoca della licenza stessa, adotta relativo provvedimento ai soli fini della configurazione della qualità di soggetto inidoneo e della messa in liquidazione volontaria o d'ufficio della società. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo per la società oggetto del provvedimento di revoca di porsi in liquidazione volontaria, senza possibilità di remissione *in bonis*, entro novanta giorni correnti dal provvedimento di revoca. Nel caso la società non ottemperi nei termini previsti si procede alla messa in liquidazione d'ufficio della società da parte del Commissario della Legge. Nel caso il destinatario del provvedimento di revoca sia una società, questa fino al momento della messa in liquidazione d'ufficio della stessa, non può alienare beni o cedere crediti, pena il sequestro dei beni della società. Nel caso i beni di cui sopra siano prodotti alimentari deperibili la vendita degli stessi può essere autorizzata dal Dirigente dell'UIAC. Il sequestro è soggetto a convalida come disposto dall'articolo 28, comma 4.

3. Nel caso il destinatario del provvedimento di sospensione o di revoca della licenza sia un operatore economico titolare di una licenza di autonoleggio, questi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del provvedimento di sospensione o di revoca, deve depositare presso l'Ufficio Registro Automezzi, il libretto o i libretti dei mezzi destinati all'autonoleggio e la relativa targa. Nel caso l'operatore non ottemperi nei termini previsti gli viene comminata una sanzione amministrativa di euro 1000,00 per ogni libretto di circolazione e per ogni targa non consegnata.

4. Lo stato di sospensione della licenza non è opponibile all'operatore economico prima che il provvedimento di sospensione sia stato notificato nei termini di legge.

5. Nel caso in cui venga revocata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'operatore economico non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego all'autorizzazione da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata.¹⁹

¹⁹ **Testo originario (Legge n.40/2014):**

Art. 29

(Sospensioni e revoche d'ufficio)

1. La sospensione d'ufficio della licenza avviene nei seguenti casi:

- a) trascorsi novanta giorni correnti dal termine previsto per il pagamento della tassa annuale di licenza senza che questo sia stato effettuato; in tale caso la licenza viene sospesa sino al pagamento dell'importo dovuto. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal termine previsto per il regolare pagamento della licenza, la licenza viene revocata;
- b) non avere una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività posta in essere;
- c) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica;



- d) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a fare un sopralluogo presso la sede operativa dell'operatore economico, entro sei mesi dalla data del rilascio della licenza, alla presenza dell'amministratore della società o del titolare nel caso di licenza individuale per assenza ingiustificata dello stesso; trascorsi ulteriori trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza che sia stato possibile effettuare la suddetta consegna, la licenza viene revocata;
- e) trenta giorni dopo la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 6 e 8;
- f) nel caso in cui l'operatore economico non abbia ottenuto entro centottanta giorni correnti dal rilascio della licenza l'autorizzazione relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale caso la licenza viene sospesa sino all'ottenimento dell'autorizzazione medesima. Comunque trascorsi centottanta giorni correnti dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di sospensione della licenza da parte dell'operatore economico, senza che questi abbia effettuato gli adempimenti di cui sopra, la licenza viene revocata;
- g) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.

2. Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica. Tra le fattispecie che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi dello Stato vi è l'aver effettuato distorsioni nell'interscambio di beni o servizi con altri Paesi. Nel caso in cui i fatti che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi della Repubblica vengano accertati dopo che la persona giuridica o fisica abbia cessato la licenza da non più di dodici mesi e si riferiscano al periodo precedente la cessazione della licenza, il Congresso di Stato, esponendo le ragioni che avrebbero portato alla revoca della licenza stessa, adotta relativo provvedimento ai soli fini della configurazione della qualità di soggetto inidoneo e della messa in liquidazione volontaria o d'ufficio della società. Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo per la società oggetto del provvedimento di revoca di porsi in liquidazione volontaria, senza possibilità di remissione in bonis, entro novanta giorni correnti dal provvedimento di revoca. Nel caso la società non ottemperi nei termini previsti si procede alla messa in liquidazione d'ufficio della società da parte del Commissario della Legge. Nel caso il destinatario del provvedimento di revoca sia una società, questa fino al momento della messa in liquidazione d'ufficio della stessa, non può alienare beni o cedere crediti, pena il sequestro dei beni della società. Nel caso i beni di cui sopra siano prodotti alimentari deperibili la vendita degli stessi può essere autorizzata dal Dirigente dell'UIAC. Il sequestro è soggetto a convalida come disposto dall'articolo 28, comma 4.

3. Nel caso il destinatario del provvedimento di sospensione o di revoca della licenza sia un operatore economico titolare di una licenza di autonoleggio, questi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del provvedimento di sospensione o di revoca, deve depositare presso l'Ufficio Registro Automezzi, il libretto o i libretti dei mezzi destinati all'autonoleggio e la relativa targa. Nel caso l'operatore non ottemperi nei termini previsti gli viene comminata una sanzione amministrativa di euro 1000,00 per ogni libretto di circolazione e per ogni targa non consegnata.

4. Lo stato di sospensione della licenza non è opponibile all'operatore economico prima che il provvedimento di sospensione sia stato notificato nei termini di legge.

5. Nel caso in cui venga revocata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, il relativo nulla osta decade.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n.147, Articolo 93, commi 6, 7, 8 e 9:

6. L'articolo 29, comma 1, lettera d), della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:
"d) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a fare un sopralluogo presso la sede operativa dell'operatore economico entro sei mesi dalla data di rilascio della licenza o, nell'ambito dei controlli successivi; trascorsi ulteriori trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza che sia stato possibile effettuare il suddetto sopralluogo la licenza viene revocata;"

7. L'articolo 29, comma 1, lettera e), della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:
"e) trenta giorni dopo la perdita dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 6 e 8 e oggettivi di cui all'articolo 9;"

8. L'articolo 29, comma 1, lettera f), della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:



Art. 30

(Recidiva ed esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

1. In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti, la sanzione amministrativa viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a euro 5.000,00, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa.
2. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
3. Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 1, commette una ulteriore violazione amministrativa, è soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni correnti.
4. A garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate per inosservanza della presente legge, l'UIAC può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti in azienda salvo i beni che l'impresa dimostri non essere di sua proprietà. Il Dirigente dell'UIAC entro settantadue ore dall'adozione di provvedimenti che autorizzano il sequestro di merci o di documenti, deposita presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale richiesta motivata di convalida della misura. Il Commissario della Legge deve pronunciarsi entro le successive novantasei ore. Tali termini sono stabiliti a pena di inefficacia del sequestro.
5. Il titolare della licenza o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del sequestro.
6. La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa sull'industria, servizi, artigianato e commercio.

Art. 31

(Visto merci a operatori economici con licenza sospesa o revocata)

1. Gli operatori economici a cui viene sospesa la licenza, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata che comunica il provvedimento di sospensione, devono stilare e depositare presso l'Ufficio Tributario un elenco di tutte le merci già ordinate, e quindi in arrivo, e un elenco di quelle in magazzino. Solo le merci contenute in tali elenchi potranno essere introdotte in territorio o rivendute. Il suddetto termine è di tre giorni lavorativi nel caso di provvedimento di revoca della licenza.

"f) nel caso in cui l'operatore economico svolga la sua attività in modo tale da determinare un grave pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro, su segnalazione del competente Dipartimento dell'ISS. Trascorsi centottanta giorni correnti senza che venga regolarizzata la posizione e ottenute le relative autorizzazioni, la licenza viene revocata."

9. L'articolo 29, comma 5, della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

"5. Nel caso in cui venga revocata una licenza avente ad oggetto l'attività prevista dall'articolo 16, comma 6 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'operatore economico non può ottenere il rilascio di una nuova licenza per svolgere la medesima attività riservata senza nulla osta da parte del Congresso di Stato. Nel caso di diniego all'autorizzazione da parte del Congresso di Stato, la persona giuridica ha l'obbligo di modificare l'oggetto sociale escludendo l'attività riservata."



2. Le merci introdotte nella Repubblica di San Marino non indicate negli elenchi di cui al precedente comma vengono sottoposte a sequestro.
3. Le procedure di sequestro di cui al presente articolo e di cui agli articoli 27, 28 e 29 sono disciplinate con decreto delegato.

Art. 32

(Comunicazioni delle sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative vengono notificate con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Polizia Civile secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi.

Art. 33

(Ricorsi)

1. Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono impugnabili ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68 fatta eccezione per le sanzioni pecuniarie amministrative di importo superiore a euro 10.000,00 che sono impugnabili a norma del Titolo II della medesima legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

(Accesso alle banche dati)

1. L'UIAC ha accesso, in modalità di sola consultazione, ai dati e alle informazioni disponibili contenuti in registri, archivi, database conservati e utilizzati presso la Pubblica Amministrazione, che possano essere utili al fine dell'espletamento dei propri compiti e funzioni.

Art. 35

(Registro delle licenze)

1. L'UIAC tiene il registro pubblico delle licenze informatizzato nel quale saranno elencate tutte le licenze rilasciate con l'indicazione del nome del titolare della licenza, il codice operatore economico, il codice statistico, la sede dell'attività, l'oggetto dell'attività che può svolgere, la data del rilascio della licenza, lo stato della licenza, l'eventuale denominazione ed eventuali ulteriori informazioni che siano ritenute utili.
2. Il registro pubblico delle licenze informatizzato è accessibile a chiunque a pagamento.

Art. 36

(Carta dei Servizi)

1. L'UIAC, in accordo con il Direttore del Dipartimento Economia, predispone la Carta dei Servizi dell'Ufficio medesimo che oltre a descrivere in maniera chiara ed esaustiva i servizi offerti, indica le procedure da seguire per l'erogazione degli stessi individuando i responsabili delle singole procedure, la relativa tempistica, i costi e la modulistica. La Carta dei Servizi dà indicazione di tutte le normative vigenti relative all'esercizio di attività economiche in forma di impresa e nei suoi allegati rende disponibili i medesimi testi in lingua inglese.



2. La Carta dei Servizi deve essere aggiornata ogni volta che si producano dei mutamenti nei servizi offerti o nelle procedure ad essi connesse e deve essere pubblicata sul sito web dell'UIAC. Le revisioni della Carta dei Servizi sono opponibili ai terzi solo dopo trenta giorni correnti dalla loro pubblicazione sul sito web di cui sopra. La Carta dei Servizi dà indicazione di tutte le normative vigenti relative all'esercizio di attività economiche in forma di impresa.

Art. 37
(Allegati)

1. Gli Allegati A e B sono modificabili con decreto delegato.

Art. 38
(Certificato di revoca della licenza)

1. L'UIAC rilascia il certificato che attesta, relativamente agli ultimi ventiquattro mesi precedenti alla richiesta del certificato stesso, se:

- a) una persona fisica sia stata socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato; la qualità di socio o l'aver i poteri di rappresentanza di cui sopra deve essere contestuale al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa;
- b) una persona giuridica abbia rivestito la qualità di socio al verificarsi delle azioni che hanno portato all'adozione della delibera di revoca della licenza stessa.

2. Il rilascio del certificato avviene entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta del medesimo.

3. Il certificato di cui al comma 1 può essere sostituito da corrispondenti dichiarazioni rilasciate con le forme di cui all'articolo 25 della Legge n.159/2011 anche da parte di soggetti non residenti nella Repubblica di San Marino.

4. All'esclusivo fine del rilascio dei precedenti certificati l'UIAC, richiede, per il solo tramite dei funzionari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni dalla stessa raccolte e detenute ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98 riferibili alle società sammarinesi o a cui è stata revocata la licenza dal Congresso di Stato. L'accesso alle precedenti informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

Art. 39
(Norme finali)

1. Gli atti prodotti ed emessi nei procedimenti amministrativi di cui alla presente legge assolvono l'imposta di bollo con il pagamento di diritti di pratica il cui importo è diversificato in relazione al procedimento a cui si riferiscono, importo fissato ed aggiornato con decreto delegato. Tali diritti sono versati, con le modalità regolate dal decreto citato, prima o contestualmente alla presentazione della domanda che dà avvio al procedimento, pena la sua irricevibilità.

2. Dal 30 giugno 2014 le comunicazioni da e per l'UIAC sono effettuate tramite posta elettronica o tramite il portale web dello Stato secondo le modalità definite dalla Carta dei Servizi di cui all'articolo 36.

3. La licenza deve essere esposta in ogni sede operativa dell'operatore economico.

4. Con delibera del Congresso di Stato vengono individuati i documenti equipollenti in Paesi esteri di statuto, atto costitutivo, certificato di vigenza e altri documenti che



siano utili al fine di consentire l'operatività o la partecipazione in società sammarinesi, di società estere.

Art. 40
(Norme transitorie)

1. Al fine di armonizzare la normativa inerente le attività commerciali di cui alla Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche con le disposizioni di cui alla presente legge, verrà emanato apposito decreto delegato entro novanta giorni correnti dalla pubblicazione della presente legge.
2. Entro il 31 dicembre 2014 devono essere cessate le domiciliazioni non rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 18. Trascorso tale termine gli operatori economici che non si sono adeguati saranno a tutti gli effetti privi della sede operativa.
3. I contratti di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono validi ai fini del regolare possesso della sede da parte dell'operatore economico anche se non contengono tutti i dati di cui all'articolo 9, comma 4, punto a). Le indicazioni contenute nel contratto devono comunque essere tali da consentire la chiara identificazione dei locali oggetto del medesimo.
4. Le imprese che all'entrata in vigore della presente legge hanno la licenza sospesa volontariamente possono permanere in stato di sospensione fino al 31 dicembre 2014 anche nel caso superino i due anni di cui all'articolo 23.
5. Le quote sociali delle società intestatarie di licenza trasformata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Delegato 5 novembre 2010 n.179 non sono più sottoposte alle prescrizioni di cui alla Legge n.130/2010 relativamente al requisito della titolarità delle medesime in capo a soggetto residente nella Repubblica di San Marino.
6. Con apposito decreto delegato verranno regolamentate le posizioni dei titolari di licenza che non hanno potuto procedere alla riqualificazione o trasformazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, del Decreto Delegato 5 novembre 2010 n.179, per mancanza di requisiti oggettivi o soggettivi.
7. Entro sessanta giorni correnti dalla pubblicazione della presente legge, l'UIAC predisporrà, e renderà disponibile al pubblico, anche tramite sito web, la Carta dei Servizi di cui all'articolo 36.
8. Con apposito decreto delegato, al fine di evitare vuoti normativi inerenti la Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche, conseguenti ad alcune disposizioni abrogate nell'articolo 41 e per razionalizzare e uniformare i contenuti dei testi normativi, entro novanta giorni correnti dalla pubblicazione della presente legge si provvederà ad aggiornare e integrare la Legge n.47/2006 e successive modifiche.
9. Le stabili organizzazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 11 della Legge n.129/2010 al momento della scadenza dell'autorizzazione devono chiedere una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 13.
10. Con regolamento del Congresso di Stato verranno normate le modalità operative per effettuare, tramite il portale web dello Stato, la presentazione di istanze, le dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti anche in deroga a quanto previsto dalla Legge 5 ottobre 2011 n.159, le pubblicazioni ad valvas, l'emanazione di circolari, comunicazioni in arrivo e in partenza verso e dall'UIAC.
11. Entro il 30 giugno 2014 tutti i titolari di licenza devono comunicare all'UIAC un indirizzo e-mail di riferimento per le comunicazioni da effettuarsi da parte dell'Ufficio medesimo. Il mancato rispetto del termine indicato comporta l'impossibilità per il titolare della licenza di utilizzare i servizi dell'UIAC tramite il portale web dello Stato fino a che non abbia adempiuto al presente disposto.
12. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 10, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, a seguito di apposita istanza di colui che richiede la licenza, l'UIAC avvia un



controllo preventivo relativamente ai requisiti di cui al presente articolo e di cui agli articoli 6, 8 e 9. Il controllo preventivo deve essere effettuato entro novanta giorni correnti dal deposito dell'istanza. Entro il medesimo termine, in base ai controlli effettuati, l'UIAC comunica all'interessato l'accogliibilità della domanda o l'eventuale irregolarità della stessa. In tale ultimo caso il Dirigente dell'UIAC concede un termine non superiore a novanta giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità della domanda per regolarizzare la stessa, decorso infruttuosamente il quale, la domanda è rigettata con provvedimento motivato.

Art. 41
(Norme abrogate)

1. Sono abrogati:
 - la Legge 31 ottobre 1988 n.108;
 - il Decreto-Legge 5 novembre 2010 n.179 fatto salvo quanto disposto all'articolo 40, commi 5 e 6 della presente legge;
 - i Titoli I, II, III, IV, VI e VIII della Legge 23 luglio 2010 n.129 e gli Allegati A e B.Non vi è riviviscenza delle norme ivi abrogate.
2. Ogni disposizione di legge non espressamente richiamata dalla presente legge e in contrasto con una disposizione di quest'ultima è da intendersi abrogata.

Art. 42
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



ALLEGATO A

Legge 31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali

Requisiti di preparazione o esperienza professionale

1. Per il rilascio di licenza nei seguenti settori: "Installazione e riparazione di impianti", ossia installazione e riparazione di ascensori e montacarichi o di impianti telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e televisivi o di impianti e apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico - sanitari e di distribuzione di gas e acqua o di impianti di utilizzazione di energia elettrica; "Servizi per l'igiene e la pulizia" ossia laboratori di barbiere, laboratori di parrucchiere/a, servizi per l'igiene e l'estetica della persona e toelettatura animali, sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta;
 - b) attestato professionale o diploma di studio, rilasciati da Istituti o Enti legalmente riconosciuti, inerenti l'attività richiesta;
 - c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.
2. Per il rilascio di licenza nel settore di servizio trasporto merci conto terzi e trasporto di persone con autovetture da piazza è necessario essere in possesso di idonea patente di guida.
3. Per il rilascio di licenza nel settore dei "Servizi sanitari ausiliari privati" ossia Fisioterapista, Odontotecnico, Tecnico ortopedico, Ottico, è necessario essere in possesso rispettivamente dei seguenti titoli di studio:
 - a) Fisioterapista: diploma di laurea in terapista della riabilitazione;
 - b) Odontotecnico: diploma di scuola media superiore di abilitazione di odontotecnico;
 - c) Tecnico ortopedico: corso triennale per meccanico ortopedico ed ernista oppure diploma di laurea;
 - d) Ottico: diploma di abilità all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico.
4. Per il rilascio di licenza relativa alla lavorazione delle pietre dure per gioielleria e alla lavorazione a mano dell'oro, del platino, dell'argento e del peltro, alla fabbricazione di bigiotteria, argenteria, oreficeria ed affini e Lavorazione di minerali in genere - sono necessari alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) esperienza lavorativa, per un periodo minimo di tre anni, nella medesima attività oggetto della licenza richiesta;
 - b) diploma di Maestro Orafo o frequenza di un corso nel settore di durata non inferiore a tre anni;
 - c) avere esercitato in proprio l'attività per la quale si richiede il rilascio di licenza.
5. Per il rilascio di licenza relativa a Laboratorio di preparazione pasta fresca e cibi cotti, a laboratorio per panificazione o produzione di pasticceria, biscotti, paste lievitate, alla molitura di cereali e ammasso di prodotti agricoli, alla lavorazione e conservazione delle carni, alla conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi e altri prodotti, alla produzione di vini comuni e speciali e di mosti concentrati, di acquavite e liquori e alla produzione di bevande analcoliche e di acque, occorre avere effettuato gli appositi corsi di formazione o di aggiornamento di cui al Decreto Delegato 11 luglio 2005 n.109.



ALLEGATO B

Legge 31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali²⁰

²⁰ **Testo originario (Legge n.40/2014):**

ALLEGATO B

Legge 31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali²⁰

Art. 1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alla tassa di rilascio della licenza e alla tassa annuale della licenza nella misura stabilita dal presente allegato.

Art. 2

L'ammontare delle tasse è così suddiviso:

Imprese individuali:	Tassa di rilascio	Tassa di rinnovo
-Artigiane,commerciali, industriali	€170,00	€80,00
Società:		
- Istituti di Credito	€4.000,00	€3.500,00
-Finanziarie	€2.400,00	€2.400,00
-Compagnie assicurative	€2.400,00	€2.400,00
-Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in nome collettivo e società di altro genere	€1.700,00	€650,00
Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti	€170,00	€80,00
L'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1	€1.700,00	€650,00
Permessi per ambulanti	€500,00	€500,00
Permessi a termine rilasciati ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 (per ogni singolo provvedimento):		
- permessi di durata inferiore o pari a 15 giorni	€350,00	
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra 15 e i 30 giorni		€800,00
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra i 30 giorni e i 180 giorni	€3.400,00	

Le autorizzazioni per l'esercizio saltuario di attività commerciali sono soggette al pagamento della tassa di euro 170,00.

Per le società è istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi del servizio di istruttoria, di presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il nulla osta per la costituzione, il cui ammontare è fissato in euro 400,00. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell'istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima.



Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.

L'attivazione di una seconda, terza o quarta licenza da parte del medesimo operatore economico non comporta il pagamento della tassa di licenza, né al momento del rilascio né annualmente.

Sono esenti dal pagamento della tassa di licenza, per i primi tre anni dal rilascio della medesima, le società che vengono qualificate come Start Up ai sensi dell'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n.71.

Art. 3

Sono soggetti al pagamento di una tassa fissa di euro 170,00 i seguenti provvedimenti:

- trasferimento di sede di un esercizio;
- trasferimento di titolarità;
- denominazione assunta;
- cambio, aggiunta, dell'oggetto licenza o sociale;
- cambio ragione sociale;
- modifica della superficie dei locali;
- riattivazione di una licenza;
- ogni modifica sul documento di licenza o patente d'esercizio richiesto dal titolare.

Art. 4

Le tasse di rinnovo sono riscosse con la cartella unica delle tasse di cui alla Legge 12 maggio 1989 n.53 e non sono frazionabili per periodi inferiori all'anno medesimo.

La sospensione della licenza antecedente alla data di elaborazione dei ruoli di riscossione di cui al comma precedente comporta l'esonero dal pagamento della tassa per tutto il periodo di sospensione.

Modifiche legislative

DECRETO DELEGATO 26 ottobre 2017 n.121

Art. 1

(Sostituzione Allegato B della Legge n. 40/2014)

1. L'Allegato B alla Legge 31 marzo 2014 n. 40 è sostituito dall'Allegato al presente decreto delegato.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto delegato entra in vigore a fare data dall'1 novembre 2017.

Allegato al Decreto Delegato 26 ottobre 2017 n.121

"ALLEGATO B

Legge 31 marzo 2014 n.40 - Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali

Art. 1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alla tassa di rilascio della licenza e alla tassa annuale della licenza nella misura stabilita dal presente allegato.

Art. 2

L'ammontare delle tasse è Tassa di rilascio Tassa di rinnovo
così suddiviso:

Imprese individuali:

- Artigiane, commerciali, €170,00 €80,00
industriali

Società:

€ 4.000,00 € 3.500,00

- Istituti di Credito



Art. 1

Tutte le attività economiche organizzate in forma d'impresa sono soggette alla tassa di rilascio della licenza e alla tassa annuale della licenza nella misura stabilita dal presente allegato.

Art. 2

L'ammontare delle tasse

è così suddiviso: Imprese individuali:

- Artigiane, commerciali, industriali

Società:

Tassa di rilascio

Tassa di rinnovo

€170,00

€80,00

- Finanziarie	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Compagnie assicurative	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in nome collettivo e società di altro genere	€ 1.700,00	€ 650,00
Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti	€ 170,00	€ 80,00
L'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1	€ 1.700,00	€ 650,00
Permessi per ambulanti	€ 500,00	€ 500,00
Permessi a termine rilasciati ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 (per ogni singolo provvedimento):		
- permessi di durata inferiore o pari a 15 giorni	€ 350,00	
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra 15 e i 30 giorni	€ 800,00	
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra i 30 giorni e i 180 giorni	€ 3.400,00	



- Istituti di Credito	€ 4.000,00	€ 3.500,00
- Finanziarie	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Compagnie assicurative	€ 2.400,00	€ 2.400,00
- Società a responsabilità limitata, società per azioni, società in nome collettivo e società di altro genere	€ 1.700,00	€ 650,00
Associazioni ed Enti Giuridici in genere, ad esclusione delle Cooperative di cui alla Legge 29 novembre 1991 n.149 in quanto esenti	€ 170,00	€ 80,00
L'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 1	€ 1.700,00	€ 650,00
Permessi per ambulanti	€ 500,00	€ 500,00
Permessi a termine rilasciati ai sensi dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 (per ogni singolo provvedimento):		
- permessi di durata inferiore o pari a 15 giorni	€ 350,00	
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra 15 e i 30 giorni	€ 800,00	
- autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 8 di durata compresa fra i 30 giorni e i 180 giorni	€ 3.400,00	

E' istituita una speciale tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio di istruttoria, di presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il nulla osta del Congresso di Stato, il cui ammontare è fissato in euro 100,00 per le persone fisiche ed euro 250,00 per le persone giuridiche. Tale tassa da assolversi al momento della presentazione dell'istanza non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l'istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.



Ai fini del presente allegato sono parificate alle imprese artigiane individuali le società in nome collettivo e le imprese unipersonali artigiane a responsabilità limitata di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 25 gennaio 1990 n.10.

L'attivazione di una seconda, terza o quarta licenza da parte del medesimo operatore economico non comporta il pagamento della tassa di licenza, né al momento del rilascio né annualmente.

Sono esenti dal pagamento della tassa di licenza, per i primi tre anni dal rilascio della medesima, le società che vengono qualificate come Start Up ai sensi dell'articolo 21 della Legge 27 giugno 2013 n.71.

Art. 3

Sono soggetti al pagamento di una tassa fissa di euro 170,00 i seguenti provvedimenti:

- trasferimento di sede di un esercizio;
- trasferimento di titolarità;
- denominazione assunta;
- cambio, aggiunta, dell'oggetto licenza o sociale;
- cambio ragione sociale;
- modifica della superficie dei locali;
- riattivazione di una licenza;
- ogni modifica sul documento di licenza o patente d'esercizio richiesto dal titolare.

Art. 4

Le tasse di rinnovo sono riscosse con la cartella unica delle tasse di cui alla Legge 12 maggio 1989 n.53 e non sono frazionabili per periodi inferiori all'anno medesimo. La sospensione della licenza antecedente alla data di elaborazione dei ruoli di riscossione di cui al comma precedente comporta l'esonero dal pagamento della tassa per tutto il periodo di sospensione.



DECRETO DELEGATO 28 ottobre 2014 n.170

LICENZE ESERCITABILI IN UN'UNICA SEDE E REGOLAMENTAZIONE NEL CASO DI CUMULO DI LICENZA DI COMMERCIO ALL'INGROSSO CON LICENZA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 1

(Tipologie di licenze da svolgersi in un'unica sede)

1. Possono essere ubicate nella medesima sede le licenze di servizio e di commercio al dettaglio intestate ad un medesimo operatore economico. La sede deve avere una funzione urbanistica che consenta l'esercizio di entrambe le licenze.
1 bis. Possono essere ubicate nella medesima sede le licenze di servizio e di commercio all'ingrosso intestate ad un medesimo operatore economico. La sede deve avere una funzione urbanistica che consenta l'esercizio di entrambe le licenze.
2. Possono essere ubicate nella medesima sede le licenze di produzione e di commercio al dettaglio intestate ad un medesimo operatore economico. La sede deve avere una funzione urbanistica che consenta l'esercizio di entrambe le licenze.
2 bis. Possono essere ubicate nella medesima sede le licenze di produzione e di commercio all'ingrosso intestate ad un medesimo operatore economico. La sede deve avere una funzione urbanistica che consenta l'esercizio di entrambe le licenze.
3. Ai fini del cumulo di licenze previsto dall'articolo 2, comma 4, della Legge 31 marzo 2014 n.40 sono da annoverarsi anche le licenze di e-commerce esclusivo. L'oggetto di licenza dell'e-commerce esclusivo deve essere coerente con gli oggetti delle licenze facenti capo al medesimo operatore economico.
4. Fatta eccezione per le licenze individuali, per ottenere il rilascio di una seconda licenza nei medesimi locali, anche se trattasi di licenza di e-commerce esclusivo, l'impresa deve avere almeno un dipendente.
4 bis. In una medesima sede non possono essere esercitate più di due licenze.
4 ter. Ai fini del presente decreto le licenze artigianali produttive o artistico-tradizionali sono equiparate alle licenze produttive e le licenze artigianali di servizio alle licenze di servizio.

Art. 2

(Regolamentazione cumulo licenza commercio al dettaglio e all'ingrosso)

1. L'esercizio della licenza di commercio all'ingrosso e della licenza di commercio al dettaglio va svolta in sedi distinte.
2. L'e-commerce esclusivo al dettaglio può essere esercitato nella medesima sede della licenza di servizio o di produzione o di commercio all'ingrosso. Le licenze devono essere intestate ad un medesimo operatore economico.
2 bis. L'e-commerce esclusivo all'ingrosso può essere esercitato nella medesima sede della licenza di servizio o di produzione o di commercio al dettaglio. Le licenze devono essere intestate ad un medesimo operatore economico.
2 ter. Il titolare di licenza di e-commerce esclusivo che ha quale sede un locale con funzione civile abitazione non può essere titolare di più licenze.
2 quater. L'esercizio della licenza di e-commerce esclusivo all'ingrosso e della licenza di e-commerce esclusivo al dettaglio possono essere svolti nella medesima sede fatta eccezione per quanto disposto al precedente comma.



DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2015 n.195

INIBIZIONE ATTIVITÀ DI VENDITA TRAMITE MEZZI INFORMATICI

Articolo Unico

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 29 maggio 2013 n. 58, è inibita l'attività di vendita tramite mezzi informatici di veicoli non potendosi perfezionare contratti relativi ai veicoli tramite sole comunicazioni elettroniche.



DECRETO DELEGATO 26 agosto 2016 n.122

LOGO E-COMMERCE SAN MARINO

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato istituisce il marchio identificativo della qualifica di operatore di e-commerce sammarinese previsto dall'articolo 27, comma 2, della Legge 29 maggio 2013 n. 58 con l'obiettivo di rappresentare graficamente ciò che identifica in rete gli operatori economici di e-commerce sammarinese.
2. Il marchio identificativo della qualifica di operatore di e-commerce sammarinese assume ufficialmente il nome di "LOGO E-COMMERCE SAN MARINO" di seguito denominato "Logo".
3. Il Logo è riservato agli operatori economici di e-commerce sammarinesi iscritti al Registro E-commerce di cui all'articolo 27 della Legge n.58/2013.
4. L'autorizzazione all'utilizzo del Logo viene rilasciata attraverso l'iscrizione al Registro Attività E-Commerce e ha valore legale ai fini dell'identificazione dell'operatore economico di e-commerce sammarinese da cui discendono diritti e doveri disciplinati dalla Legge n. 58/2013.

Art. 2

(Riproduzione Logo e-commerce)

1. Il Logo è contenuto nell'allegato 1 del presente decreto delegato.
2. Il Logo deve essere riprodotto nel rispetto dei dettagli tecnici riportati nell'allegato che verranno specificati nel "manuale d'uso" contenuto nel regolamento tecnico applicativo del logo, predisposto dall'Agenzia per lo Sviluppo Digitale sammarinese istituita con Decreto Delegato 9 dicembre 2015 n. 179.
3. Il Logo deve essere riportato fedelmente, mantenendo forma, proporzioni e colori. Deve avere la giusta collocazione all'interno del sito e-commerce ed incorporare il link al sito della Pubblica Amministrazione con cui è possibile verificare lo stato dell'operatore economico sammarinese.

Art. 3

(Sanzioni)

1. La violazione dei disposti del presente decreto delegato, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 29 della Legge n.58/2013.



Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.76

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VENDITA E ALL'UTILIZZO DI SIGARETTE ELETTRONICHE

Art. 8 *(Sanzioni)*

1. L'esercizio del commercio all'ingrosso e al dettaglio delle sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica senza l'espressa indicazione di cui all'articolo 1, comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 28 della Legge 31 marzo 2014 n. 40.
2. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.
3. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.
4. Nel caso in cui tale violazione sia commessa dallo stesso operatore economico tre volte nell'arco di un anno, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio di quella prevista, è revocata la facoltà di vendere sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica e contestualmente sospesa la licenza fino a che l'impresa non abbia aggiornato l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza eliminando la voce di vendita di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica.
5. I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 4 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00).
6. Nel caso in cui tale violazione sia commessa dallo stesso operatore economico tre volte nell'arco di un anno, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio di quella prevista, è revocata la facoltà di vendere sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica e contestualmente sospesa la licenza fino a che l'impresa non abbia aggiornato l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza eliminando la voce di vendita di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica. A tal fine gli organi di polizia di cui al comma 10 comunicano all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio le sanzioni pecuniarie emesse in adempimento al presente comma.
7. I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 5 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 100,00 (cento/00).
8. La sanzione è aumentata della metà se la trasgressione avviene in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambini al di sotto dei dodici anni. Il conduttore del locale pubblico è tenuto ad intimare al trasgressore di adempiere immediatamente alle disposizioni di legge.
9. In caso il trasgressore non ottemperi ovvero in caso di recidiva, il conduttore del locale pubblico è tenuto ad avvisare gli organi di polizia.
10. Il conduttore del locale pubblico che non provveda ad intimare al trasgressore di adempiere immediatamente alle disposizioni del presente decreto delegato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50,00 (cinquanta/00).
11. Il conduttore di locale pubblico che appronti una sala riservata e vi consenta di fumare senza adempiere a tutti gli obblighi di cui all'articolo 7 del presente decreto delegato e relativi allegati, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00).



12. Il conduttore di locale pubblico che disponga di una idonea sala riservata a fumatori e, in presenza di fumatori, non metta in funzione l'impianto di climatizzazione è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50,00 (cinquanta/00).

13. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono elevate dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio autonomamente o dietro segnalazione.

14. Sono autorizzati a contestare le infrazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8, gli organi di polizia autonomamente o dietro segnalazione e a procedere con le relative sanzioni pecuniaria amministrative.²¹

²¹ **Testo originario (Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.76)**

Art. 8

(Sanzioni)

1. L'esercizio del commercio al dettaglio delle sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica senza l'espressa indicazione di cui all'articolo 1, comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 28 della Legge 31 marzo 2014 n. 40.

2. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.

3. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno.

4. Nel caso in cui tale violazione sia commessa dallo stesso operatore economico tre volte nell'arco di un anno, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio di quella prevista, è revocata la facoltà di vendere sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica e contestualmente sospesa la licenza fino a che l'impresa non abbia aggiornato l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza eliminando la voce di vendita di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica.

5. I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 4 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00).

6. Nel caso in cui tale violazione sia commessa dallo stesso operatore economico tre volte nell'arco di un anno, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio di quella prevista, è revocata la facoltà di vendere sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica e contestualmente sospesa la licenza fino a che l'impresa non abbia aggiornato l'oggetto sociale e l'oggetto della licenza eliminando la voce di vendita di sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica. A tal fine gli organi di polizia di cui al comma 10 comunicano all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio le sanzioni pecuniarie emesse in adempimento al presente comma.

7. I trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 5 sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 100,00 (cento/00).

8. La sanzione è aumentata della metà se la trasgressione avviene in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambini al di sotto dei dodici anni. Il conduttore del locale pubblico è tenuto ad intimare al trasgressore di adempiere immediatamente alle disposizioni di legge.

9. In caso il trasgressore non ottemperi ovvero in caso di recidiva, il conduttore del locale pubblico è tenuto ad avvisare gli organi di polizia.

10. Il conduttore del locale pubblico che non provveda ad intimare al trasgressore di adempiere immediatamente alle disposizioni del presente decreto delegato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50,00 (cinquanta/00).

11. Il conduttore di locale pubblico che appronti una sala riservata e vi consenta di fumare senza adempiere a tutti obblighi di cui all'articolo 7 del presente decreto delegato e relativi allegati, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 500,00 (cinquecento/00).

12. Il conduttore di locale pubblico che disponga di una idonea sala riservata a fumatori e, in presenza di fumatori, non metta in funzione l'impianto di climatizzazione è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50,00 (cinquanta/00).



LEGGE 7 AGOSTO 2017 n.94

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N. 144

Art.27

(Indicazione codici statistici Ateco)

1. Entro il 30 giugno 2018 tutti gli operatori economici in possesso di licenza all'entrata in vigore della Legge 31 marzo 2014 n.40 e non cessata, devono comunicare ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della medesima legge, l'attività prevalente e quella sussidiaria con l'indicazione dei codici Ateco di riferimento, attraverso l'apposito programma OPEC sul Portale della Pubblica Amministrazione. Al fine di una corretta codificazione statistica l'attività prevalente deve essere unica. I codici Ateco adottati sono indicati nella Carta dei Servizi di cui all'articolo 36 della Legge n.40/2014.
2. L'operazione richiesta al comma 1 è svolta in esenzione dal pagamento del servizio.
3. Per le licenze sospese, quanto indicato al comma 1 deve essere effettuato solo nel momento della loro riattivazione.
4. In caso di inottemperanza delle disposizioni previste nel presente articolo, si applica l'articolo 28, comma 9, della Legge n.40/2014.

13. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono elevate dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio autonomamente o dietro segnalazione.
Sono autorizzati a contestare le infrazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, e 8, gli organi di polizia autonomamente o dietro segnalazione e a procedere con le relative sanzioni pecuniaria amministrative.

ERRATA CORRIGE

ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL DECRETO DELEGATO 6 LUGLIO 2017 N.76 – RATIFICA DECRETO DELEGATO 7 APRILE 2017 N.41 –DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VENDITA E ALL'UTILIZZO DI SIGARETTE ELETTRONICHE

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di formulazione degli emendamenti apportati al Decreto Delegato 7 aprile 2017 n.41 ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 giugno 2017, mentre l'articolo 1, comma 1 del nuovo Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.76 "Disposizioni in merito alla vendita e all'utilizzo di sigarette elettroniche" è stato emendato con l'aggiunta della possibilità di vendita all'ingrosso delle sigarette elettroniche - che deve essere espressamente contenuta tra le voci della licenza - l'articolo 8, comma 1 dello stesso decreto delegato, invece, non è stato coordinato al suddetto emendamento aggiuntivo e pertanto nel medesimo articolo 8, comma 1 - dove è stabilita la sanzione per il mancato rispetto di tale obbligo - non è stato inserito anche il commercio all'ingrosso.

La formulazione corretta dell'articolo 8, comma 1, è pertanto la seguente:

1. "L'esercizio del commercio all'ingrosso e al dettaglio delle sigarette elettroniche e dei relativi dispositivi di ricarica senza l'espressa indicazione di cui all'articolo 1, comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 28 della Legge 31 marzo 2014 n. 40."



LEGGE 21 DICEMBRE 2017 n.147

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020

Art.80

(Semplificazione manifestazioni con attività commerciali saltuarie ed occasionali)

1. Al fine di semplificare le procedure per la partecipazione ad una manifestazione nella Repubblica di San Marino patrocinata da una Segreteria di Stato, a ogni attività commerciale saltuaria esercitata nell'ambito dei suddetti eventi si applicano le seguenti disposizioni.
2. Ogni attività commerciale saltuaria deve pagare una somma forfettaria di euro 40,00 (quaranta/00) per ogni giorno di manifestazione. Tale somma non è dovuta per le imprese sammarinesi in possesso di licenza commerciale al dettaglio attiva che svolgano attività commerciale saltuaria nell'ambito di quanto già ricompreso nella licenza.
3. La somma di cui al comma 2 comprende l'autorizzazione per l'esercizio saltuario di attività commerciale; la tassa di occupazione del suolo pubblico, l'imposta sulle importazioni di cui alla Legge n.40/1972 nonché una quota in sostituzione dell'obbligo di certificazione dei ricavi tramite Smac Card.
4. Tale somma deve essere pagata all'Ufficio Attività Economiche pena la mancata partecipazione alla manifestazione.
5. Qualora la manifestazione, sia organizzata da una persona fisica o giuridica e preveda la partecipazione di attività commerciali saltuarie, l'organizzatore, in qualità di responsabile della manifestazione, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte della Gendarmeria ai sensi del Regolamento 10 agosto 2017 n.8, deve comunicare all'Ufficio Attività Economiche le date e la durata della manifestazione e l'elenco delle attività commerciali saltuarie che partecipano, su apposito modulo fornito dallo stesso Ufficio.
6. Nel caso di manifestazione gratuita la richiesta di autorizzazione di cui al Regolamento 10 agosto 2017 n.8 alla Gendarmeria deve essere presentata venti giorni prima dall'inizio della manifestazione.
7. L'Ufficio Attività Economiche, nei successivi tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, comunica al responsabile della manifestazione l'ammontare della somma forfettaria complessiva da pagare e le modalità di pagamento. Il responsabile è obbligato a pagare la somma forfettaria complessiva nei sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, pena l'annullamento della manifestazione stessa.
8. Il responsabile della manifestazione funge da referente per le singole attività commerciali saltuarie partecipanti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
9. Sul portale della Pubblica Amministrazione vengono pubblicate ed aggiornate periodicamente tutte le informazioni necessarie e utili per l'organizzazione di una manifestazione nella Repubblica di San Marino.

Art.81

(Semplificazione procedurale per l'ottenimento al permesso ad esercitare agli operatori di mercati ambulanti)

1. Le tasse di rilascio e le tasse di rinnovo permessi per ambulanti, previste all'allegato B della Legge n.40/2014, nonché la tassa di occupazione al suolo pubblico come da disposizioni di riferimento in vigore, sono corrisposte in un'unica soluzione da pagare all'Ufficio Attività Economiche.



2. L'operatore di mercati ambulanti di diritto non sammarinese deve allegare all'istanza di permesso per ambulanti o di rinnovo annuale del medesimo la Visura Camerale con data non anteriore a mesi sei dal momento della presentazione della istanza medesima.
3. È data facoltà all'operatore di mercati ambulanti sammarinese e non, di esercitare un periodo di prova della durata massima di tre mesi, un'unica volta.
4. È ammesso alla prova l'operatore di mercati ambulanti che non abbia mai esercitato in territorio, o che non lo abbia fatto da almeno tre anni. L'istante deve fare richiesta, per il periodo di prova, all'Ufficio Attività Economiche.
5. Il periodo di prova di cui al comma 3 non può essere frazionato. La disponibilità delle aree pubbliche su cui esercitare deve essere concordata preventivamente con i Capitani di Castello o con i Responsabili di Mercato.
6. Il periodo di prova ha carattere di gratuità, con l'obiettivo di consentire all'operatore di verificare l'opportunità di stabilire un rapporto continuativo con i mercati territoriali sammarinesi.
7. L'Ufficio Attività Economiche è deputato al controllo di tutte le procedure prescritte dal presente articolo.

Art.85

(Società con licenza cessata)

1. Al momento dell'attivazione del registro delle società presso l'Ufficio Attività Economiche, la società che all'entrata in vigore della presente legge abbia la licenza cessata e non abbia contestualmente:
 - a) procedure in corso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera i. della Legge 47/2006 e successive modifiche;
 - b) dipendenti;
 - c) beni mobili registrati e/o immobili in proprietà o in locazione finanziaria a San Marino, viene riportata in apposita sezione del registro delle società ai fini di monitoraggio.
2. Con decreto delegato sono dettate disposizioni in merito alla destinazione delle società di cui al comma 1.